Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1902 | **Roma — Sabato 14 Giugno** | **Numero 138**

DIREZIONE in Via Larga nel Palazzo Baleani | Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi | **AMMINISTRAZIONE** in Via Larga nel Palazzo Baleani

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 17; trimestre L. 9
» a domicilio e nel Regno: » » 36; » » 19; » » 10
Per gli Stati dell'Unione postale: » » 80; » » 41; » » 22
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziarii . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » 0.30 }
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta.*
Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi

Un numero separato in Roma cent. 10 — *nel Regno cent.* 15 — *Arretrato in Roma cent.* 20 — *nel Regno cent.* 30 — *all'Estero cent.* 35
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo si aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il Numero 164 *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 8 luglio 1883, n. 1470 (serie 3ª);

Vista la legge 14 luglio 1887, n. 4717 (serie 3ª);

Visto il R. decreto 28 giugno 1888, che approva il Regolamento per la concessione degli impieghi ai sottufficiali del R. Esercito e della R. Marina ed agli ufficiali di scrittura delle Amministrazioni della Guerra e della Marina;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro della Guerra e della Marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

All'attuale n. 3 dell'elenco A, annesso al Regolamento 28 giugno 1888, sotto la rubrica « Ministero dell'Interno », viene sostituito il seguente:

3	Uscieri di 3ª classe al Consiglio di Stato L.	1300	Aumento sessennale [illegible] Vestiario di uniforme	2 Uscieri di 1ª classe a L. 1500 3 Id. 2ª id. » 1400 2 Id. 3ª id. » 1300 — 7 3 Inservienti di 1ª classe a L. 1200 7 Id. 2ª id. » 1100 — 10

Art. 2.

Fino a che non siano esauriti gli attuali inservienti presso il Consiglio di Stato, i posti di uscieri saranno per intero ad essi riservati.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato [illegible] aprile 1902.

[illegible] EMANUELE.

G. ZANARDELLI.
C. DI SAN MARTINO.
E. MORIN.

Visto, Il [illegible] COCO-ORTU.

Il [illegible] *Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del* [illegible] *seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto il Nostro decreto del 15 giugno 1899, n. 225

che approvò il ruolo organico del personale per il servizio delle tasse di fabbricazione;

Veduto l'articolo 7 dell'allegato *B* alla legge del 23 gennaio 1902, n. 25, che aumentò di lire centomila (L. 100,000) lo stanziamento di L. 445,320, fatto allo stato di previsione della spesa del Ministero delle Finanze per il « Personale di ruolo delle tasse di fabbricazione », e ciò nel fine di dare all'Amministrazione i mezzi adeguati ai crescenti bisogni di personale per lo accertamento della tassa sulle polveri piriche;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato il nuovo ruolo organico del personale di vigilanza delle tasse di fabbricazione, risultante dalla tabella qui unita, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro Segretario di Stato per le Finanze.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 maggio 1902.

VITTORIO EMANUELE.

G. ZANARDELLI.
CARCANO.

Visto, *Il Guardasigilli:* COCCO-ORTU.

RUOLO ORGANICO *del personale per il servizio delle tasse di fabbricazione.*

GRADO	Classe	Numero per classe	Numero per grado	Stipendio annuale individuale	Stipendio annuale per classe	Stipendio annuale per grado
Verificatori capi	1ª	2	10	2800	5600	25400
	2ª	3		2600	7800	
	3ª	5		2400	12000	
Verificatori meccanici	1ª	10	75	2100	21000	121900
	2ª	12		1900	22800	
	3ª	14		1700	23800	
	4ª	18		1500	27000	
	5ª	21		1300	27300	
Verificatori	1ª	30	[illegible]	[illegible]	60000	398000
	2ª	[illegible]		[illegible]	72000	
	3ª	[illegible]		[illegible]	80000	
	4ª	[illegible]		[illegible]	84000	
	5ª	85		[illegible]	102000	
			350			545300

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro delle Finanze
CARCANO.

Il Numero 168 *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 1° luglio 1890, n. 7003 (serie 3ª);

Viste le leggi 24 dicembre 1899, n. 460, 23 dicembre 1900, n. 442, e 30 giugno 1901, n. 266, con le quali sono prorogate fino al 30 giugno 1902 le facoltà concesse al Governo del Re con la legge 1° luglio 1890, n. 7003 (serie 3ª);

Visti i RR. decreti 18 febbraio 1894, n. 67 e 68, relativi al Corpo degli ufficiali e commessi coloniali e all'ordinamento dei servizi civili e militari nella Colonia Eritrea;

Visto il R. decreto 11 febbraio 1900, n. 48, relativo all'ordinamento organico per la Colonia Eritrea;

Visto il R. decreto 30 luglio 1901, n. 419, che modifica l'articolo 3 dell'ordinamento organico approvato col R. decreto 11 febbraio 1900, n. 48;

Visto il R. decreto 9 febbraio 1902, n. 51, relativo all'ordinamento giudiziario della Colonia Eritrea;

Considerato che è spirato il biennio fissato dall'articolo 138 (disposizioni transitorie) dell'ordinamento organico approvato col R. decreto 11 febbraio 1900, n. 48, per la completa attuazione dell'ordinamento stesso, e che durante tale periodo si è manifestata l'opportunità di modificarne alcune disposizioni sia nella parte relativa agli organici civili, sia nella parte relativa agli organici militari, allo scopo di ottenere che l'ordinamento sia più rispondente ai bisogni della Colonia e di ottenere una notevole economia nel bilancio eritreo, che renda possibile una diminuzione nel contributo dello Stato e permetta di far fronte a spese necessarie in altri rami dell'Amministrazione coloniale;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri, d'accordo con i Ministri dei Dicasteri interessati;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvato l'annesso ordinamento organico che determina e regola la costituzione e il funzionamento dei varî servizi civili e militari della Colonia Eritrea, secondo gli organici uniti all'ordinamento stesso.

Art. 2.

Sono abrogate tutte le antecedenti disposizioni che non siano in armonia con l'annesso ordinamento.

Art. 3.

L'annesso ordinamento andrà in vigore il 1° aprile 1902.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi

e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 marzo 1902.

VITTORIO EMANUELE.

G. ZANARDELLI.
PRINETTI.
F. COCCO-ORTU.
N. BALENZANO.
DI BROGLIO.
CARCANO.
N. NASI.
C. DI SAN MARTINO.
G. BACCELLI.
T. GALIMBERTI.
GIOLITTI.
E. MORIN.

Visto, *Il Guardasigilli:* COCCO-ORTU.

PARTE PRIMA

Del Governo e della difesa

Art. 1.

La Colonia Eritrea è retta da un Governatore civile, nominato con decreto Reale, su proposta del Ministro degli Affari Esteri, sentito il Consiglio dei Ministri.

Il Governatore, che dipende immediatamente ed esclusivamente dal Ministro degli Affari Esteri, dirige la politica della Colonia, ne governa le popolazioni, e ne amministra il bilancio secondo le istruzioni ricevute.

L'Amministrazione civile e l'Amministrazione militare della Colonia operano sotto la sua direzione e responsabilità.

Il Governatore, nella sua qualità di rappresentante nella Colonia del Governo centrale, è investito di tutte le facoltà che i Ministri del Re possono delegare.

Il Governatore non può, in nessun caso, allontanarsi dalla Colonia senza che il Ministro degli Affari Esteri abbia, dietro sua proposta, stabilito chi debba, durante la sua assenza, farne le veci e con quali attribuzioni.

La sede del Governo della Colonia è in Asmara.

Art. 2.

Per ragioni gravi di ordine pubblico o di sicurezza, il Governatore può decretare lo stato di assedio in tutto o in parte del territorio della Colonia, instituire tribunali speciali, e prendere i provvedimenti che reputi necessari, a seconda delle circostanze.

Tali provvedimenti saranno determinati con decreto motivato, da partecipàrsi immediatamente al Governo del Re.

Art. 3.

La difesa della Colonia è affidata ad un « R. Corpo di truppe coloniali », ed alle RR. navi di stazione nel Mar Rosso.

Il R. Corpo di truppe coloniali si compone di truppe italiane e di truppe indigene in servizio permanente e in congedo.

Costituiscono le truppe italiane in servizio permanente ufficiali e militari di truppa italiana tratti dal R. esercito, preferibilmente tra coloro che ne facciano domanda.

Costituiscono le truppe italiane in congedo tutti gli ufficiali in congedo (in posizione ausiliaria, di complemento, di milizia mobile, di milizia territoriale, della riserva) e tutti i militari di truppa in congedo illimitato, a qualunque categoria o classe appartengano, che stabiliscano la loro residenza nel territorio della Colonia.

I militari di truppa indigena sono reclutati per arruolamento volontario.

I militari di truppa indigena contraggono una o più ferme, scadute le quali passano a far parte delle truppe in congedo (milizia mobile) e vi rimangono finchè siano atti alle armi. Concorrono inoltre alla difesa della Colonia i reparti di truppa irregolare (bande) assoldata dal Governo, e gli indigeni atti alle armi che, per altre ragioni, non abbiano obblighi di servizio militare (chitet).

Art. 4.

Le forze di terra stanziate nel territorio della Colonia sono agli ordini di un comandante, nominato con decreto Reale, su proposta dei Ministri della Guerra e degli Esteri, sentito il Governatore.

Art. 5.

Le forze di mare che si trovino nelle acque della Colonia sono agli ordini dell'ufficiale più elevato in grado fra i comandanti delle navi di stazione.

Art. 6.

Il comandante delle truppe coloniali prepara la difesa; ha la direzione dell'istruzione e della disciplina delle truppe coloniali; propone in tempo di pace al Governatore la dislocazione delle truppe in relazione colle esigenze della difesa e vi provvede sempre secondo le istruzioni del Governatore stesso; destina gli ufficiali ai vari comandi, uffici e reparti, e, secondo le deliberazioni di massima prese dal Governatore, dà le disposizioni relative al rimpatrio degli ufficiali e della truppa; presenta le necessarie richieste per la loro sostituzione; ordina gli arruolamenti periodici od eventuali degli ascari.

Art. 7.

Il comandante delle truppe, per quanto riguarda la disciplina delle truppe coloniali, ha le stesse attribuzioni dei comandanti di divisione, e, quando sia dichiarato lo stato di guerra, ha le facoltà che, in simili casi, sono conferite ai comandanti di divisione dal Codice penale per l'esercito e dalle leggi e dai Regolamenti militari.

Art. 8.

Il comandante delle truppe ed il comandante della stazione navale dipendono direttamente dal Governatore per quanto riguarda l'impiego, a scopo politico, delle forze ai loro ordini e la dislocazione delle medesime.

Art. 9.

Quando il Governatore, secondo le istruzioni ricevute, ordini una operazione di guerra, la condotta di essa è devoluta esclusivamente al comandante delle truppe, o al comandante della stazione navale, se si tratti di operazione marittima.

Art. 10.

L'Amministrazione del Corpo di truppe coloniali è esercitata da un Consiglio, presieduto dal comandante delle truppe, e che agisce secondo i Regolamenti in vigore. La stazione navale è amministrata direttamente dal Ministero della Marina.

Art. 11.

Le Autorità militari non hanno ingerenza nei servizi civili e politici della Colonia; il Governatore, però, per mezzo del comandante delle truppe, potrà affidare ad ufficiali delle truppe coloniali temporanee particolari missioni e delegare ai comandanti di presidio particolari attribuzioni, relativamente alle quali gli ufficiali comandati, od i comandanti di presidio, corrisponderanno direttamente col Governatore medesimo.

Art. 12.

Il comandante delle truppe, dietro richiesta del Governatore, farà concorrere a favore della Colonia tutti i servizi militari e specialmente quelli sanitari, veterinari e farmaceutici.

Art. 13.

Il ser[illegible] informazioni è di esclusiva competenza del Governatore, [illegible] provvede direttamente; ma è dovere anche delle Autorit[illegible] di coadiuvare l'Autorità civile, trasmettendo al comand[illegible] le truppe, [illegible] chè le comunichi al Governatore, tutte le inform[illegible] loro[illegible] fosse fatto di raccogliere.

Il coman[illegible] truppe sarà informato dal Governatore intorno alla sit[illegible] politica generale per quanto possa concernere la difesa della [illegible]

Art. 14.

Le richieste di destinazione in Colonia ed il rimpatrio del personale civile addetto alle varie Amministrazioni coloniali spettano al Governatore. Alla destinazione degli ufficiali occorrenti a tenere al completo gli organici militari ed al loro rimpatrio provvede il comandante delle truppe, colla approvazione del Governatore. Questi, però, in casi speciali, ha facoltà di procedere di propria iniziativa al rimpatrio anche degli ufficiali.

Le richieste del personale e le notificazioni di rimpatrio sono sempre rivolte al Ministero degli Affari Esteri che le comunica ai competenti Dicasteri, previo, quando si tratti di ufficiali, avviso al comandante delle truppe.

Art. 15.

Le comunicazioni e le richieste delle Autorità civili alle Autorità militari saranno fatte per mezzo del Governatore al comandante delle truppe, e, per converso, le comunicazioni e le richieste delle Autorità militari alle Autorità civili saranno fatte per mezzo del comandante delle truppe al Governatore.

Il Governatore, però, d'accordo col comandante delle truppe, può autorizzare che, per pratiche di ordinaria amministrazione ed in casi d'urgenza gli Uffici militari e civili corrispondano direttamente fra di loro.

Art. 16.

Il Governatore corrisponde direttamente col Ministero degli Affari Esteri, per mezzo del quale trasmette e riceve la corrispondenza con le altre Amministrazioni dello Stato.

Il comandante delle truppe trasmette e riceve per mezzo del Governatore e del Ministero degli Affari Esteri la sua corrispondenza col Ministero della Guerra. Così il Ministero della Guerra come il comandante delle truppe trasmettono le carte in piego chiuso all'indirizzo personale del Governatore, il quale, a sua volta, provvede alla trasmissione nella stessa forma.

Nessuna Autorità della Colonia è autorizzata a corrispondere con Amministrazioni dello Stato, con rappresentanti dell'Italia all'estero o con qualsiasi altra Amministrazione, ditta o persona, se non per mezzo o con autorizzazione del Governatore.

Art. 17.

Il Governatore esercita la sua azione per mezzo di un ufficio di governo, che si compone di due o più direzioni, cui sono preposti capi d'ufficio alla diretta dipendenza del Governatore stesso.

La ripartizione dell' ufficio di governo in direzioni e l'assegnazione delle attribuzioni alle direzioni singole sono fatte dal Governatore con suo decreto, secondo le esigenze del servizio.

Art. 18.

Il bilancio della Colonia viene formato sotto la direzione del Governatore e secondo le sue istruzioni. Entro la prima quindicina di ottobre, il Governatore trasmette al Ministero degli Affari Esteri, insieme con le proposte di assestameto del bilancio in corso, il progetto del bilancio di previsione e lo schema del decreto di imposizione dei tributi per l'esercizio seguente.

Il conto consuntivo viene trasmesso allo stesso Ministero nel termine di tre mesi dalla scadenza dell'esercizio finanziario.

Art. 19.

Il territorio della Colonia è diviso in regioni e governato da Commissari regionali e da Residenti la cui giurisdizione e competenza sono definite con decreto del Governatore.

Art. 20.

La giustizia civile e penale è amministrata secondo è prescritto dal R. decreto sull'ordinamento giudiziario della Colonia.

Art. 21.

Il servizio di cassa, per conto della Colonia, è disimpegnato da una Tesoreria che dipende direttamente dal Ministero del Tesoro, ed opera secondo le norme fissate da speciale R. decreto.

Art. 22.

I Regolamenti che determinano l'azione di tutti gli altri uffici sono pubblicati con decreti del Governatore.

Art. 23.

La Compagnia dei RR. carabinieri cui è, in condizioni normali e salvo disposizioni diverse del Governatore, affidato il servizio di pubblica sicurezza, e la Compagnia costiera, sono soggette al Comando del R. Corpo di truppe coloniali per quanto riguarda la disciplina e l'amministrazione, ma dipendono unicamente dal Governatore per ciò che si attiene alla loro dislocazione ed al loro impiego. Le bande irregolari, salvo che non vengano destinate ad operazioni di guerra, dipendono direttamente ed esclusivamente dal Governatore.

Art. 24.

Il Deposito della Colonia Eritrea in Napoli è in diretta relazione e corrispondenza col Governo coloniale per gli affari di indole non militare che gli sono affidati secondo l'ordinamento della Colonia, ovvero normalmente od eventualmente dal Governatore.

PARTE SECONDA

Del personale

a) Personale civile.

Art. 25.

Per l'amministrazione della Colonia è istituito, come dall'annesso ruolo organico (*allegato A*), un Corpo di ufficiali e commessi coloniali.

Art. 26.

Gli ufficiali coloniali sono nominati e promossi con decreto Reale; i commessi coloniali con decreto Ministeriale. Le nomine e le promozioni sono proposte dal Governatore.

Art. 27.

I posti di ufficiale di prima categoria di ultima classe sono conferiti:

a) a funzionarî dello Stato di prima categoria, o ad ufficiali del R. esercito e della R. marina dopo un anno almeno di servizio prestato in Colonia in cariche civili;

b) a cittadini italiani che per impieghi precedentemente disimpegnati o per missioni compiute in Africa siano giudicati avere spiccate attitudini o competenza speciale per cose coloniali;

c) a cittadini italiani muniti di laurea o di documento equivalente, di età non superiore ad anni 32.

I posti di ufficiali di prima categoria vacanti in ciascuna delle quattro classi superiori possono, in linea eccezionale e fino a concorrenza della metà dei posti riservati alle promozioni a scelta, essere conferiti alle persone indicate alle lettere *a)* e *b)*: per i funzionarî dello Stato od ufficiali del R. esercito e della R. marina, per coloro che abbiano cessato dal servizio non oltre tre anni, e per gli ufficiali coloniali di seconda categoria, ai quali siano riconosciute le speciali attitudini o la competenza speciale di cui la lettera *b)*, l'assegnazione non può farsi che alla classe la quale dia diritto ad uno stipendio uguale o, in mancanza, immediatamente superiore a quello che essi godono all'atto della nomina, o che godevano all'epoca della cessazione dal servizio.

Art. 28.

Gli ufficiali coloniali di seconda categoria sono scelti tra i commessi coloniali che, per cariche precedentemente coperte, per speciali attitudini, per buona condotta e per merito di esame, siano giudicati atti a coprire gli impieghi ai quali gli ufficiali coloniali di seconda categoria debbono, secondo l'ordinamento, essere preposti.

Ogni anno una Commissione di tre funzionari delegati dal Governatore, giudicando sui titoli dei commessi che aspirano al passaggio alla seconda categoria degli ufficiali coloniali, delibera quali siano i meritevoli di essere ammessi agli esami.

Gli esami pel concorso ai posti vacanti nella seconda categoria degli ufficiali coloniali sono indetti dal Governatore quando i posti debbono essere coperti. Possono presentarvisi tutti coloro che furono precedentemente giudicati meritevoli dalla Commissione

purchè nel frattempo non siano stati puniti con la sospensione dagli assegni per più di dieci giorni o con la sospensione dall'impiego.

Coloro che superino gli esami sono inscritti in una nota in ordine di merito e in quell'ordine sono nominati in una delle due ultime classi secondo i posti che nell'organico sono vacanti e secondo lo stipendio del quale già erano provvisti pel grado di commesso. Se il posto vacante dia diritto a stipendio inferiore a quello che il commesso già godeva, il maggiore stipendio sarà mantenuto fino alla promozione alla classe superiore.

Per determinare il merito si terrà conto dalla Commissione:

a) del risultato dell'esame, dando al voto complessivo coefficiente 40;

b) delle cariche precedentemente coperte e delle speciali attitudini, dando al voto coefficiente 40;

c) della condotta, dando al voto coefficiente 20.

I punti di merito andranno da zero a trenta.

Le norme di procedura della Commissione, i programmi degli esami ed ogni altro particolare riguardante le nomine degli ufficiali coloniali di seconda categoria sono stabilite con decreto del Governatore.

Le nomine seguono immediatamente gli esami, che debbono essere ripetuti da tutti ogni volta il concorso sia aperto.

Possono anche essere nominati ufficiali coloniali di seconda categoria, in una delle due ultime classi e per non più di quattro posti in complesso, gli interpreti di arabo o di amarico che siano in servizio avventizio della Colonia da oltre cinque anni, purchè abbiano nazionalità italiana e diano prova, nei modi che verranno stabiliti dal Governatore, di conoscere, oltre l'italiano che dovranno parlare e scrivere correttamente esprimendo le proprie idee con chiarezza e precisione, anche l'arabo o l'amarico, il francese o l'inglese ed una delle lingue parlate dagli indigeni della Colonia.

Art. 29.

I commessi coloniali sono scelti tra cittadini italiani di età non superiore agli anni 28. Chi abbia fatto servizio militare potrà essere nominato anche in età superiore ai 28 anni, purchè l'eccesso di età non superi la durata del servizio militare prestato.

I concorrenti alla nomina dovranno dimostrare:

a) di essere esenti da imperfezioni fisiche e di avere sana e robusta costituzione;

b) di avere soddisfatto ogli obblighi di leva;

c) di saper scrivere correttamente in italiano, esponendo le proprie idee con chiarezza e precisione;

d) di avere buona calligrafia e di sapersi disimpegnare in conteggi aritmetici ed in lavori di computisteria.

Il Governatore stabilisce le norme da osservarsi pel concorso ai posti che siano vacanti nella categoria dei commessi, fissa il programma degli esami e determina pure quali requisiti speciali i candidati debbono possedere, quando occorra coprire vacanze in impieghi speciali (telegrafisti, assistenti tecnici, ecc.).

Le nomine a commesso sono fatte esclusivamente nell'ultima classe.

Art. 30.

I posti di ufficiale coloniale di prima categoria vacanti in ognuna delle quattro classi superiori sono coperti, per due terzi con promozioni a scelta tra gli ufficiali della classe inferiore ovvero con nuove nomine, e per l'altro terzo con promozioni per anzianità tra gli ufficiali della classe inferiore.

I posti di ufficiale di seconda categoria vacanti in ognuna delle tre classi superiori sono coperti, per metà con promozioni a scelta tra gli ufficiali delle due classi immediatamente inferiori a quella che ha il posto vacante, e per l'altra metà con promozioni per anzianità tra gli ufficiali della classe inferiore; i posti vacanti nella quarta classe sono coperti, per metà con nomine d'interpreti o di commessi coloniali o con promozioni a scelta tra gli ufficiali di ultima classe, e per l'altra metà con promozioni per anzianità tra gli ufficiali dell'ultima classe.

I posti di commesso coloniale vacanti in ciascuna delle prime quattro classi sono coperti, per metà con promozioni a scelta tra i commessi delle due classi immediatamente inferiori a quella che ha il posto vacante, e per l'altra metà con promozioni per anzianità tra i commessi della classe immediatamente inferiore.

Nessuno può essere promosso nè a scelta nè ad anzianità se non dopo due anni dalla precedente promozione.

Il passaggio da una ad altra categoria può avvenire, quando siano soddisfatte le condizioni volute, anche a distanza di tempo inferiore a due anni da una promozione nella categoria inferiore.

Dalle promozioni per anzianità possono essere esclusi gli ufficiali e commessi coloniali che siano dichiarati immeritevoli per cattiva condotta e gli ufficiali coloniali che abbiano fatto cattiva prova nel disimpegno di cariche precedentemente coperte o non siano ritenuti capaci di coprire convenientemente gl'impieghi proprî dei gradi superiori.

Il giudizio è dato da una Commissione speciale nominata dal Governatore e composta di cinque membri scelti tra funzionarî di grado superiore a quello dell'ufficiale o commesso cui il giudizio debba riferirsi.

Art. 31.

Gli ufficiali ed i commessi coloniali che, per accertati motivi di salute, non siano in grado di prestare servizio nella Colonia, saranno messi in aspettativa per un periodo non superiore a due anni.

Art. 32.

Decorsi i primi sei mesi di aspettativa, se, pure non essendo in grado di prestare servizio nella Colonia, siano atti a prestare servizio nel Regno, potranno essere temporaneamente addetti ad una Amministrazione del Regno fino al termine del biennio.

Art. 33.

Dopo due anni di aspettativa, ove continuino a non essere in grado di prestare servizio nella Colonia, saranno collocati a riposo, quando abbiano gli anni di servizio occorrenti pel conseguimento della pensione.

Quando non li abbiano e, pure non essendo in grado di prestare servizio nella Colonia, possano prestare servizio nel Regno, avranno il diritto di tornare nell'Amministrazione del Regno alla quale abbiano precedentemente appartenuto ed in cui prenderanno il grado, l'anzianità ed il posto che avrebbero conseguito se vi fossero sempre rimasti.

Ove non abbiano in precedenza appartenuto a nessuna Amministrazione del Regno, saranno, in ogni caso, messi a riposo.

Art. 34.

Gli ufficiali ed i commessi coloniali i quali provengano da una Amministrazione del Regno, non possono in nessun modo rientrare nell'Amministrazione da cui sono usciti se non prendendo il grado, l'anzianità ed il posto che avrebbero conseguito se vi fossero sempre rimasti.

Avranno il diritto di rientrarvi a tali condizioni gli ufficiali e commessi coloniali provenienti da un'Amministrazione del Regno dopo aver prestato nella Colonia quindici anni di effettivo servizio.

Art. 35.

Agli ufficiali ed ai commessi coloniali può essere concessa dal Ministero degli Affari Esteri, compatibilmente con le esigenze del servizio, l'aspettativa per motivi privati per un periodo massimo di un anno.

Art. 36.

Gli ufficiali ed i commessi coloniali possono altresì essere collocati in aspettativa, a tempo indeterminato, per riduzione di organico, quando non sia possibile adibirli in Italia od altrove ad un impiego corrispondente per natura e per grado a quello che coprivano in Colonia.

Art. 37.

Le punizioni degli ufficiali coloniali sono:

a) la censura;

b) la sospensione dall'impiego fino a sei mesi;

c) la destituzione.

La censura è inflitta dal Governatore.

La sospensione dall'impiego è inflitta dal Ministero degli Affari Esteri, in seguito a parere di un Consiglio di disciplina convocato dal Governatore.

La destituzione è pronunciata con decreto Reale, dietro proposta del Ministro degli Affari Esteri, anch'essa su parere conforme di un Consiglio di disciplina convocato dal Governatore.

Se il responso del Consiglio di disciplina riesca favorevole all'ufficiale, il Ministro degli Affari Esteri potrà infliggere una delle altre punizioni meno gravi

Le punizioni dei commessi coloniali sono:

a) la censura e

b) la sospensione degli assegni fino ad un mese, che sono inflitte dal Governatore;

c) la sospensione dall'impiego fino a sei mesi che è inflitta dal Governatore, in seguito a parere di un Consiglio di disciplina da lui convocato;

d) la destituzione, che è pronunciata dal Ministro degli Affari Esteri, dietro proposta del Governatore, anch'essa su parere conforme di un Consiglio di disciplina convocato dal Governatore.

Se il responso del Consiglio di disciplina sia favorevole al commesso, il Governatore potrà infliggere una delle punizioni meno gravi.

Il Consiglio di disciplina si compone di cinque membri scelti, preferibilmente, tra magistrati o tra impiegati di grado non inferiore al giudicabile

Il Consiglio di disciplina delibera a votazione segreta e a maggioranza di voti senza formalità di procedura, e del suo parere fa constare mediante verbale motivato.

Nessuna punizione disciplinare potrà essere inflitta senza che l'impiegato sia stato messo in grado di dare le sue discolpe orali o scritte.

Art. 38.

Gli ufficiali e i commessi coloniali che a cagione di malattia accertata restino assenti dall'ufficio per un periodo di tempo superiore a due mesi, sono collocati in aspettativa per ragioni di salute.

Se l'assenza sia dovuta a detenzione per attesa di giudizio, ed il giudizio sia seguito da condanna, o per espiazione di pena che non importi la perdita dell'impiego, sono considerati in aspettativa per motivi privati.

Quando invece l'assenza non abbia giustificato motivo e si protragga oltre 15 giorni consecutivi, sono considerati come volontariamente dimissionari.

Art. 39.

Le funzioni che non richiedano cognizioni od attitudini particolari possono essere eccezionalmente affidate ad ufficiali del R. esercito o della R. marina ovvero ad impiegati delle varie Amministrazioni dello Stato posti a disposizione del Ministero degli Affari Esteri e comandati in Colonia per un periodo di tempo non inferiore a quattro anni.

Il Ministero degli Affari Esteri ha facoltà di restituire alle Amministrazioni rispettive, anche prima dello scadere del quadriennio, i personali messi a sua disposizione quando il Governatore ne abbia ordinato il rimpatrio.

Art. 40.

Il numero complessivo degli ufficiali e commessi coloniali effettivi e degli impiegati del Regno che ne tengano posto non potrà eccedere quello fissato dall'*allegato* A.

b) Personale militare.

Art. 41.

Gli ufficiali ed assimilati destinati a far parte dei comandi, uffici e reparti del R. Corpo di truppe coloniali, sono considerati come collocati a disposizione del Ministero degli Affari Esteri dal giorno successivo a quello in cui si presentano al deposito della Colonia in Napoli, ovvero dal giorno d'imbarco se questo avviene in altro porto, ed hanno l'obbligo di rimanere nella Colonia quattro anni, ma possono essere rimpatriati anche prima a giudizio del Governatore, previo avviso al comandante delle truppe.

Scaduto il quadriennio il rimpatrio ha luogo di pien diritto salvo il caso che, per circostanze straordinarie o per meriti ed attitudini speciali, il Governatore non creda di trattenerli. Tra i meriti speciali sarà considerata la conoscenza delle lingue e dei dialetti della Colonia.

Gli ufficiali destinati in Colonia d'autorità hanno l'obbligo di rimanervi due anni.

I rimpatriati non potranno essere destinati a loro domanda in Colonia se prima non siano stati promossi a grado superiore, o siano rimasti in Italia almeno un quadriennio.

Art. 42.

Gli uomini di truppa destinati in Colonia d'autorità dai Corpi e reparti del R. esercito, debbono essere scelti tra coloro che debbono passare almeno 18 mesi sotto le armi, e che abbiano costituzione fisica robusta.

Gli uomini di truppa reclutati fuori dell'esercito permanente debbono aver servito sotto le armi per un periodo di tempo non minore di dodici mesi, essere stati congedati da non più di quattro anni, aver riportato certificato di buona condotta, essere celibi, ed idonei per costituzione fisica a prestar servizio nell'Arma e nel Corpo cui sono destinati.

Art. 43.

Gli uomini di truppa arruolati tra i congedati e quelli dell'esercito permanente destinati dietro loro domanda a comandi, uffici e reparti nella Colonia contraggono una ferma di due anni, eccettuati i carabinieri per i quali la ferma è di anni tre. La ferma può essere rinnovata di biennio in biennio.

La rafferma non sarà concessa ai caporali e soldati che abbiano superato l'età di anni 32, ed ai sottufficiali che abbiano superato quella di anni 36. Tali limiti d'età non sono applicabili ai carabinieri, ai maniscalchi ed agli armaiuoli.

La ferma decorre per tutti dal primo giorno del mese successivo a quello della partenza dall'Italia, e deve essere compiuta in Colonia.

Art. 44.

Le promozioni nei gradi di caporale sono fatte secondo le vacanze negli organici coloniali, e seguono le norme stabilite dal Regolamento per l'esecuzione della legge d'avanzamento nel R. esercito.

Le promozioni nei gradi di sottufficiale sono regolate dal comandante delle truppe in base ad un ruolo unico di anzianità, senza distinzione di arma, di corpo o di attribuzioni. Le promozioni saranno regolate in modo che nel numero dei sottufficiali effettivi alle truppe coloniali al primo di ogni trimestre non si ecceda la proporzione di un terzo di furieri maggiori, un terzo di furieri ed un terzo di sergenti. Le deficienze nei furieri maggiori e nei furieri potranno trovar compenso in corrispondenti eccedenze nei gradi rispettivamente inferiori. Nessun sergente potrà essere promosso furiere se non avrà compiuto almeno due anni in quel grado, e nessun furiere potrà esser promosso al grado di furiere maggiore se non abbia compiuto tre anni nel grado di furiere. Nessun sottufficiale potrà essere promosso al grado superiore se non dopo un anno di permanenza in Colonia.

Art. 45.

La rescissione della ferma coloniale ha luogo:

per ultimato servizio sotto le armi, se si tratti di militari comandati d'autorità;

per passaggio alla 3ª categoria;

per promozione ad ufficiale;
per collocamento a riposo od a riforma;
per rimpatrio definitivo dovuto a ragioni di salute;
per motivi di disciplina o di servizio:
per trasferimento alla Scuola militare o a quella dei sottufficiali;
per passaggio alla compagnia di disciplina;
per condanna ad oltre tre mesi di carcere militare o di detenzione, o alla reclusione;
per passaggio ad un impiego civile coloniale.

La rescissione della ferma è ordinata dal comandante delle truppe.

Art. 46.

Il militare di truppa il quale, senza giustificate cause, manchi a due chiamate serali consecutive o che, essendo in licenza, non rientri al termine fissato, viene, nei rapporti amministrativi con la Colonia, considerato come assente senza licenza, indipendentemente dalle conseguenze disciplinari o penali cui l'assenza può dar luogo a tenore delle vigenti disposizioni.

Art. 47.

Le guardie di finanza, carcerarie, forestali, ecc. che occorrano in Colonia sono tratte dai rispettivi corpi del Regno e destinate alle stesse condizioni di cui agli articoli precedenti.

In sussidio alle suddette guardie italiane e per il servizio delle linee telegrafiche sono arruolati indigeni a condizioni speciali determinate dal Governatore.

Gli indigeni per tal modo assunti in servizio saranno pareggiati per la disciplina e gli obblighi di servizio ai militari indigeni, ed i funzionari dai quali dipendono avranno su di essi autorità di ufficiale o sottufficiale secondochè siano ufficiali o commessi coloniali o pareggiati a tali categorie.

Art. 48.

Sono ammessi a contrarre arruolamento nelle truppe indigene di preferenza i nati nel territorio dell'Eritrea. I nati in altre regioni possono essere ammessi fino alla proporzione di un terzo. Nei reparti d'artiglieria non sono obbligatorie tali proporzioni. Le ferme sono biennali.

Art. 49.

Le ferme decorrono dal giorno successivo a quello di arruolamento o di rafferma.

Possono essere rescisse:
per riduzione di organico;
per espulsione da pronunciarsi dal comandante delle truppe;
per riforma.

In tempo di guerra o durante qualsiasi operazione od escursione militare, la scadenza delle ferme è protratta fino ad otto giorni dalla cessazione dello stato di guerra o dal termine delle operazioni od escursioni suddette.

Art. 50.

I militari di truppa indigeni riformati per ferite riportate in combattimento, in conseguenza delle quali siano riconosciuti assolutamente incapaci di guadagnarsi il necessario sostentamento, hanno diritto ad una pensione vitalizia pari alla metà dell'ultima paga percepita.

Art. 51.

I militari di truppa indigeni riformati per ferite riportate in combattimento, non tali da impedir loro di procurarsi il necessario sostentamento, hanno diritto ad una gratificazione corrispondente ad un anno della paga che percepivano, se contano dieci anni di servizio o meno, e ad una mesata in più per ogni anno di servizio eccedente i dieci.

Art. 52.

Ai militari di truppa indigeni riformati per infermità che dipendano in modo bene accertato da eventi di servizio, e senza colpa o negligenza da parte loro, è concesso un sussidio variabile non mai superiore a sei mesi di paga.

Non si considerano malattie dipendenti da eventi di servizio quelle dovute a condizioni locali, quali la filaria, le febbri di Massaua, Agordat, ecc.

Art. 53.

Ai parenti più prossimi dei militari morti sul campo di battaglia o in seguito a ferite riportate in combattimento o in servizio di pubblica sicurezza, le quali non abbiano già dato luogo a riforma, possono essere concessi sussidî in misura non superiore in complesso a sei mesi della paga che percepiva il militare defunto.

Art. 54.

Le proposte di pensione, di gratificazione o di sussidio, a tenore degli articoli precedenti, sono trasmesse dal comando del R. Corpo di truppe coloniali al Governatore, che provvede con suo decreto motivato.

Art. 55.

Le promozioni, le ricompense e le punizioni dei militari indigeni sono stabilite da apposito Regolamento.

c) Disposizioni comuni al personale civile e al personale militare.

Art. 56.

Gli ufficiali e gl'impiegati dello Stato destinati in Colonia conservano il posto rispettivo di anzianità nei ruoli organici delle Amministrazioni cui appartengono; godono, pur rimanendo in Colonia, dei vantaggi di carriera che dalle rispettive Amministrazioni loro siano fatti in considerazione della missione che compiono, e sono, in ogni caso, promossi a loro turno, senza però essere esonerati dalle prove e dagli esami prescritti. In caso di promozione, se non siano vacanti posti corrispondenti al nuovo grado, o questo sia incompatibile con l'ufficio che coprono, sono rimpatriati.

Art. 57.

Le domande di aspettativa per affari privati degli ufficiali e degli impiegati dello Stato destinati in Colonia sono inoltrate alle rispettive Amministrazioni per mezzo del Governatore; quando l'aspettativa sia concessa, gli ufficiali ed impiegati suddetti si considerano rientrati alle loro Amministrazioni col giorno dal quale l'aspettativa decorre.

Art. 58

Le punizioni degli ufficiali ed impiegati dello Stato destinati in Colonia sono regolate dalle disposizioni vigenti nelle rispettive Amministrazioni.

Quando si tratti di sospensione dall'impiego per un periodo di tempo superiore a tre mesi, l'impiegato o l'ufficiale cui quella punizione fu inflitta sarà rimpatriato,

Art. 59.

Gli impiegati dello Stato destinati in Colonia che, a cagione di malattia accertata, restano assenti dall'ufficio per oltre un mese, e gli ufficiali che per la stessa cagione restano assenti dall'ufficio per tre mesi continui, sono inviati in patria appena il loro stato di salute lo permetta, e rientrano alle loro Amministrazioni dal giorno successivo a quello dello sbarco a Napoli.

Se l'assenza sia dovuta a detenzione per attesa di giudizio, ed il giudizio sia seguito da condanna, o per espiazione di pena che non importi la perdita dell'impiego, sono, agli effetti amministrativi, considerati in aspettativa per motivi privati. Se tale assenza si protrae per oltre un mese, si considerano rientrati nelle rispettive Amministrazioni.

Art. 60.

Le disposizioni degli articoli 45, 56, 58 e 59 valgono anche per le guardie di finanza, carcerarie, forestali, ecc., in quanto siano loro applicabili.

Art. 61.

Le licenze al Governatore sono concesse dal Ministro degli Affari Esteri. Al comandante delle truppe dal Governatore, presi gli ordini dei Ministri degli Esteri e della Guerra.

Art. 62.

Le licenze sono ordinarie o straordinarie, e sono concesse:

dai rispettivi Ministri al personale coloniale in servizio nel Regno, secondo le norme in vigore nelle Amministrazioni centrali;

dal Governatore agli ufficiali, ai commessi coloniali, agli impiegati comandati in Colonia a coprire cariche civili, alle guardie di finanza, carcerarie e forestali, ecc.;

dal comandante delle truppe agli ufficiali ed ai militari di truppa del Corpo di truppe coloniali.

Art. 63.

Non si concedono licenze ordinarie nei primi 2 anni di servizio in Colonia; possono, invece, essere concesse nel secondo biennio ed in ciascuno dei bienni successivi, subordinatamente alle esigenze del servizio:

agli ufficiali coloniali ed agl'impiegati comandati in Colonia che godano stipendio d'organico di L. 4000 o più ed agli ufficiali superiori del Corpo di truppe coloniali, della durata di giorni 166;

agli ufficiali coloniali ed agli impiegati comandati in Colonia che godano stipendio d'organico inferiore a L. 4000 ed agli ufficiali inferiori del Corpo coloniale, della durata di giorni 138;

ai commessi coloniali, agl'impiegati in Colonia col grado di commesso, ai sottufficiali del Corpo coloniale, ed alle guardie di finanza, carcerarie, forestali, ecc., della durata di giorni 110;

ai caporali e soldati del Corpo di truppe coloniali, della durata di giorni 82.

Le proroghe alle licenze ordinarie sono considerate come licenze straordinarie per affari privati o per motivi di salute, a seconda delle cause che ne hanno determinata la concessione.

Art. 64.

Coloro che fruiscono di licenze ordinarie hanno l'obbligo di terminare in Colonia il biennio di servizio al quale la licenza si riferisce.

Il Governatore, ed il comandante delle truppe per i militari alla sua dipendenza, sentito il Governatore, possono esonerare dal far ritorno in Colonia e considerare rimpatriati dal giorno in cui la licenza ha fine, coloro che si trovino a fruire di una licenza che scada nell'ultimo trimestre del loro biennio di servizio, e non intendano contrarre altri obblighi.

Art. 65.

La licenza ordinaria che per qualsiasi ragione non sia stata goduta in un biennio non può essere cumulata con quella del biennio successivo; tuttavia, a coloro ai quali la licenza non sia stata accordata per ragioni di servizio, può essere concesso, nel biennio successivo, un mese in più della licenza normale.

Art. 66.

Le licenze straordinarie sono concesse per accertati motivi di salute o per motivi privati. La concessione delle licenze straordinarie per motivi privati è subordinata alle esigenze di servizio.

La durata massima delle licenze straordinarie è di 4 mesi per ogni biennio, non escluso il primo.

Art. 67.

Gli ufficiali e i commessi coloniali e gli impiegati comandati in Colonia, che per malattia non possono rientrare dalla licenza nel termine di tempo prescritto, hanno l'obbligo di far constare in tempo debito dell'impossibilità in cui si trovano per mezzo di certificato di un medico designato dal Prefetto della provincia o dal Console, ai quali si rivolgeranno. Il certificato deve essere rinnovato e spedito al Governo della Colonia una volta al mese. Gli ufficiali ed i militari di truppa del Corpo coloniale, le guardie di finanza, carcerarie, forestali, ecc., che si trovino nel caso sovra enunciato, osservano le prescrizioni dei rispettivi Regolamenti disciplinari.

Art. 68.

Gli impiegati comandati in Colonia, gli ufficiali e i militari di truppa del Corpo di truppe coloniali, le guardie di finanza, carcerarie, forestali, ecc., che, trovandosi in licenza, non siano in grado per malattia di rientrare in Colonia, possono, nonostante le disposizioni dell'articolo precedente, essere considerati rimpatriati col giorno nel quale la licenza ha avuto fine, quando per esigenze di servizio il Governatore od il comandante delle truppe, sentito il Governatore, credano di domandarne la surrogazione.

Art. 69.

Gli impiegati civili, e gli ufficiali ed i militari di truppa del Corpo di truppe coloniali possono ottenere licenze di durata non superiore a 15 giorni, per l'interno della Colonia, dal Governatore o dal comandante delle truppe, rispettivamente.

Il Governatore ha facoltà di concedere tali licenze anche per i porti del Mar Rosso e pel golfo di Aden, e di permettere di attraversare l'Egitto agli ufficiali che partono dalla Colonia.

Art. 70.

Le licenze ai militari indigeni non possono avere durata superiore ad un mese.

Queste licenze si concedono, salvo casi speciali, nel periodo di tempo compreso fra il 15 maggio e il 15 settembre.

Art. 71.

Il Governatore ha facoltà di sospendere la concessione delle licenze e di richiamare in Colonia coloro che si trovassero a fruirne, riferendo del provvedimento, quando abbia carattere generale, al Ministero degli Affari Esteri.

d) Personale avventizio.

Art. 72.

Gli impiegati che nei limiti del bilancio siano eventualmente assunti in servizio per provvedere a straordinarie esigenze o a speciali lavori, o per surrogare temporaneamente funzionari effettivi non hanno altri diritti, oltre quelli che siano stabiliti all'atto dell'assunzione. Quando siano in servizio da oltre due anni e per la specialità delle loro funzioni debbano rimanervi ancora, possono ottenere licenze di durata non superiore a due mesi, continuando a percepire l'assegno di cui sono provvisti. In occasione del licenziamento, possono accordarsi loro gratificazioni in misura non superiore a due mesi di stipendio, quando il servizio abbia durato non meno di un anno: se la durata abbia superato due anni, potrà inoltre essere accordato un mese per ogni anno di servizio prestato oltre i primi due.

e) Composizione degli Uffici civili e militari e dei reparti di truppa.

Art. 73.

La composizione dei diversi Uffici civili e militari e dei reparti di truppa risulta dalle tabelle formanti l'*allegato B.*

PARTE TERZA

Degli assegni

a) Assegni agli impiegati civili e militari.

Art. 74.

Gl'impiegati civili e gli ufficiali del Corpo di truppe coloniali che prestano servizio in Colonia, gli ufficiali del R. Esercito ed assimilati addetti al deposito della Colonia in Napoli e gli ufficiali e commessi coloniali che prestano servizio presso il Ministero degli Affari Esteri o presso altre Amministrazioni del Regno, hanno diritto, rispettivamente, di percepire, esenti dalle tasse e ritenute prescritte dalle leggi vigenti:

a) lo stipendio d'organico del grado e gli aumenti inerenti all'anzianità di grado;

b) l'indennità d'arma:

c) l'indennità cavalli che compete a seconda dell'arma o del grado;

d) i soprassoldi fissi stabiliti dalla legge sugli stipendi per gli ufficiali del R. Esercito.

Gl'impiegati civili e gli ufficiali del Corpo di truppe coloniali che prestano servizio in Colonia hanno inoltre diritto ad una indennità coloniale proporzionata allo stipendio del grado, esclusi gli aumenti di anzianità, nella misura fissata dalla tabella seguente:

Stipendio d'organico —	Indennità coloniale corrispondente —
Fino a L. 2000	L. 1400
» » 2500	» 1600
» » 3000	» 1800
» » 4000	» 2100
Più di » 4000	» 2400

Gl'impiegati coloniali che prestano servizio nel Regno hanno diritto alla quarta parte dell'indennità sopra indicata, sempre quando il loro stipendio d'organico non sia superiore alle L. 2500 annue.

I funzionari che cuoprono una delle cariche sottoindicate hanno diritto a percepire, in luogo dell'indennità coloniale proporzionata allo stipendio, quella speciale mensuale fissa stabilita come appresso, la cui decorrenza, sospensione e cessazione è regolata con le norme stabilite dagli articoli 82 e 83.

Capi di ufficio (direttori) al Governo della Colonia	L. 350
Commissari regionali o residenti	» 250
Ingegnere capo del servizio del Genio civile	» 250
Capo dei servizi di dogana e porto	» 225
Capo dei servizi di posta e telegrafo	» 225

L'indennità speciale sopra accennata spetta ai soli titolari.

È in facoltà del Governatore di stabilire, pei commissari regionali e residenti (effettivi o reggenti) stanziati in località di clima torrido o lontane dai centri della Colonia, un'indennità locale in aggiunta a quella proporzionale od a quella fissa sopra accennate: la fissazione è fatta col decreto di nomina. Nelle assenze dalla carica per licenza ordinaria o straordinaria, per missioni, per malattia o per qualsiasi altro motivo, la indennità compete al funzionario che surroga il titolare od il reggente.

Art. 75.

Al Governatore e al Comandante delle RR. truppe competono i seguenti assegni mensuali complessivi:

Governatore	titolare	L. 2175
	reggente	» 1500
Comandante delle RR. truppe		» 1200

Art. 76.

Lo stipendio di organico assegnato agli ufficiali e commessi coloniali, sia in occasione di nuova nomina, sia in occasione di promozione, quando il decreto non disponga altrimenti, decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della data del decreto di nomina o di promozione, ed è corrisposto fino al giorno nel quale avviene la cessazione dei servizio.

Art. 77.

Durante la licenza straordinaria, l'aspettativa per motivi privati e l'assenza non giustificata, lo stipendio è sospeso.

Art. 78.

Lo stipendio è ridotto:

di tre quinti durante l'aspettativa per sospensione dall'impiego;

di metà durante la licenza straordinaria e l'aspettativa per malattia od infermità non dipendenti da cause di servizio;

di un terzo durante la licenza straordinaria e l'aspettativa per malattia od infermità incontrata in servizio o da considerarsi tale, o per riduzione d'organico.

Art. 79.

Gli assegni goduti in Italia dagli ufficiali e dagl'impiegati dello Stato destinati a prestar servizio in Colonia sono a carico del bilancio della Colonia dal giorno dell'imbarco fino al trentesimo giorno successivo a quello dello sbarco in Italia per rimpatrio definitivo, ovvero fino al giorno col quale, a tenore del presente ordinamento, si considerano rientrati alle rispettive Amministrazioni.

Quando però gl'impiegati o gli ufficiali predetti siano destinati a surrogare ufficiali e commessi coloniali addetti temporaneamente ad una delle Amministrazioni dello Stato, nei casi indicati dagli articoli 32, 33 e 34, i detti assegni continueranno a carico del bilancio dello Stato, come a carico del bilancio coloniale resta lo stipendio d'organico spettante al surrogato.

Art. 80.

Detti assegni sono sospesi agli ufficiali ed agli impiegati dello Stato destinati a prestar servizio in Colonia:

durante la licenza straordinaria per motivi privati;

durante la detenzione alle carceri o in attesa di giudizio o per espiazione di pena;

durante le assenze non giustificate.

Sono ridotti:

di tre quinti durante la sospensione dell'impiego;

di metà durante le licenze straordinarie e l'attesa di rimpatrio per malattia od infermità non incontrata in servizio;

di un terzo durante la licenza straordinaria o l'attesa di rimpatrio per malattia od infermità incontrata in servizio o da considerarsi tale.

Art. 81.

Agli ufficiali e commessi coloniali ed agli ufficiali ed impiegati dello Stato, considerati in aspettativa per motivi privati perchè detenuti in attesa di giudizio, compete un assegno di mantenimento pari ad un terzo del loro stipendio.

Se il giudizio non sia seguito da condanna, si fa luogo al reintegro degli altri due terzi.

Art. 82.

L'indennità coloniale decorre dal giorno successivo a quello dello sbarco in Colonia e finisce col giorno precedente a quello dell'imbarco per rimpatrio definitivo.

Art. 83.

L'indennità coloniale è sospesa:

durante le licenze straordinarie e le aspettative, qualunque sia il motivo da cui sono occasionate;

durante le missioni all'estero, l'attesa di rimpatrio per malattia e la detenzione.

Art. 84.

Gli ufficiali e i commessi coloniali e gli ufficiali ed impiegati dello Stato, all'atto in cui sono per la prima volta destinati in Colonia, all'atto di successive destinazioni, dopo trascorsi almeno due anni dal rimpatrio, o all'atto della nomina, se già vi si trovino, hanno diritto alle seguenti indennità di equipaggiamento:

Governatore			L. 5000
Comandante delle truppe			» 2000
Impiegati civili ed ufficiali del Corpo di truppe coloniali con stipendio d'organico		di L. 6000 o più	» 1000
Id. id.	id.	di L. 4000 o più	» 600
Id. id.	id.	di L. 3000 o più	» 400
Id. id.	id.	di L. 1500 o più	» 300
Id. id.	id.	inferiore alle L. 1500	» 200

Coloro che siano rimpatriati da meno di due anni e vengano nuovamente destinati in Colonia, hanno diritto ad una indennità di equipaggiamento pari alla metà di quella sopraindicata.

Art. 85.

Il diritto all'indennità di equipaggiamento s'intende acquisito per il fatto dell'imbarco per la Colonia. Chi, avendo percepito l'indennità, non possa partire per ragioni indipendenti dall'Amministrazione, la restituisce integralmente; chi non debba altrimenti partire per ragioni dipendenti dall'Amministrazione, ne restituisce la metà.

Nessuna indennità o supplemento d'indennità di equipaggiamento compete per il fatto di promozione conseguita in Colonia.

È tenuto alla restituzione integrale della indennità di equipaggiamento l'impiegato dello Stato o l'ufficiale che, prima di avere compiuto sei mesi di servizio in Colonia, si rechi in aspettativa per affari privati, ovvero, salvo il caso di malattia, sia rimpatriato per motivi non dipendenti dall'Amministrazione coloniale.

Art. 86.

Agli ufficiali dei battaglioni, dello squadrone e della batteria in-

digeni ed a quelli del servizio Genio compete un assegno speciale di lire trecentosessanta annue. Per gli ufficiali della compagnia costiera tale assegno è di lire novecento.

Art. 87.

Agli ufficiali del Corpo di truppe coloniali che per ragioni di arma di provenienza o di grado non abbiano diritto all'indennità cavalli, e che, secondo l'ordinamento coloniale, debbano tenere quadrupede, è assegnata un'indennità mensuale di lire 15.

Art. 88.

Gli ufficiali del Corpo di truppe coloniali che, giusta i quadri organici, debbano tenersi provvisti di quadrupedi, hanno diritto alle razioni di foraggio corrispondenti. Le razioni di foraggio competono solo per i quadrupedi effettivamente posseduti dall'ufficiale.

Quando, per qualsiasi motivo, l'ufficiale, pur possedendo i quadrupedi, non prelevi le razioni, il loro importo va a beneficio del bilancio. Nei casi di servizio isolato, però, o di malattia dei quadrupedi, il Comandante delle truppe può accordare all'ufficiale il rimborso delle spese di mantenimento nel limite massimo di una lira al giorno per ogni quadrupede.

Art. 89.

Gli ufficiali del Corpo di truppe coloniali che, per comprovate ed immediate cause di servizio, od in circostanze di accertata epidemia, perdano quadrupedi o le relative bardature, hanno diritto al risarcimento del danno effettivamente sofferto, nel limite massimo di lire 1200 agli ufficiali che in Italia hanno diritto ad indennità cavalli, e lire 400 agli altri, per ogni quadrupede perduto.

Art. 90.

Ai funzionari civili della Colonia ed agli ufficiali ed assimilati del Corpo di truppe coloniali che perdano il bagaglio per eventi di guerra od in circostanze di servizio comandato, spetta il risarcimento del danno, commisurato al valore delle cose perdute, nel limite massimo dell'indennità di equipaggiamento a ciascuno spettante.

Art. 91.

Agli ufficiali del Corpo di truppe coloniali, esclusi gli ufficiali dell'arma dei RR. carabinieri, che non abbiano diritto ad avere attendente, compete un'indennità mensuale di lire 15 per il domestico.

Art. 92.

Gli impiegati civili e gli ufficiali del Corpo di truppe coloniali che viaggino per servizio, per trasloco o per recarsi al luogo di residenza in Colonia hanno diritto ai mezzi di trasporto ed all'alloggio. Gli ufficiali montati debbono adoperare i quadrupedi di servizio per il trasporto personale.

Hanno anche diritto al trasporto del loro bagaglio in ragione del carico di un muletto per i viaggi di servizio e di due muletti o di un cammello nei viaggi per trasloco o per raggiungere il luogo di residenza.

Art. 93.

Gli impiegati civili e gli ufficiali del Corpo di truppe coloniali, che dalla Colonia si rechino in missione in Italia, hanno diritto al rimborso delle spese di trasporto personale e del bagaglio e ad un'indennità giornaliera d'alloggio nella misura seguente:

agli ufficiali coloniali con stipendio di lire 4000 o più ed agli ufficiali superiori del Corpo di truppe coloniali ed assimilati, lire 5;

agli ufficiali coloniali con stipendio inferiore a lire 4000 ed agli ufficiali inferiori del Corpo di truppe coloniali ed assimilati, lire 4;

ai commessi coloniali ed assimilati, lire 3.

La stessa indennità compete agli ufficiali e commessi coloniali che prestano servizio presso il Ministero degli Esteri o presso altre Amministrazioni del Regno e agli ufficiali del Deposito della Colonia quando siano incaricati di particolari missioni nel Regno al servizio e nell'interesse della Colonia.

Per le missioni all'estero l'indennità verrà fissata volta per volta.

A coloro che, viaggiando per servizio, debbano per mancata coincidenza dei piroscafi, soffermarsi all'estero, compete un'indennità giornaliera di lire 15 se ufficiali coloniali od ufficiali del Corpo di truppe coloniali od assimilati, e di lire 10 se commessi coloniali od assimilati. L'indennità decorre dal giorno dello sbarco e cessa col giorno precedente l'imbarco.

Art. 94.

Le spese di viaggio sono a carico dell'Amministrazione quando l'impiegato o l'ufficiale viaggi per destinazione in Colonia, per rimpatrio definitivo o per altri motivi di servizio. Sono considerati in viaggio per servizio coloro che si recano o che ritornano da licenza straordinaria o da aspettativa per infermità incontrate in servizio o da considerarsi tali.

Nei viaggi di servizio hanno diritto alla prima classe:

sui piroscafi, gli ufficiali coloniali, gli ufficiali del Corpo di truppe coloniali e gli assimilati;

in ferrovia, gli ufficiali coloniali con stipendio di lire 4000 o più, gli ufficiali del Corpo di truppe coloniali fino al grado di maggiore incluso e gli assimilati.

Hanno diritto alla seconda classe:

sui piroscafi, i commessi coloniali ed assimilati;

in ferrovia, gli ufficiali coloniali con stipendio inferiore a lire 4000, gli ufficiali inferiori del corpo di truppe coloniali, i commessi coloniali e gli assimilati.

Le famiglie viaggiano a carico dell'impiegato o dell'ufficiale.

Gli ufficiali destinati in Colonia e quelli che ne rimpatriano non hanno diritto a portare quadrupede.

Gli impiegati dello Stato e gli ufficiali che, prima di aver compiuto sei mesi di servizio nella Colonia, ottengano l'aspettativa per affari privati, ovvero, salvo il caso di malattia, siano rimpatriati per motivi non dipendenti dall'Amministrazione, sono tenuti a rifondere del proprio la spesa sostenuta dall'Amministrazione pel viaggio in occasione della loro destinazione in Colonia.

Art. 95.

Gli impiegati civili e gli ufficiali del Corpo di truppe coloniali, i quali, mentre trovansi in licenza in Italia, sono trasferti, cessano di essere considerati a disposizione del Ministero degli Affari Esteri dal giorno in cui la licenza scade.

Se il trasferimento è ordinato di autorità hanno diritto, a carico del bilancio della Colonia, all'assegno coloniale per tutto il periodo della licenza, ma non al rimborso della spesa di viaggio.

Se il trasferimento è ordinato in seguito a loro domanda, hanno diritto, a carico del bilancio coloniale, ai soli assegni d'Italia per tutto il tempo della licenza e sono rimborsati della spesa di viaggio.

Agli effetti di queste disposizioni sono considerati rimpatriati per loro domanda coloro il cui trasferimento sia ordinato per ragioni disciplinari.

Art. 96.

In caso di malattia gli ufficiali del Corpo di truppe coloniali sono ricoverati negli stabilimenti militari di cura della Colonia contro pagamento delle rette giornaliere seguenti:

Ufficiali superiori	L. 6.00
Capitani	» 4.50
Ufficiali subalterni	» 3.00

Gli impiegati civili possono essere ricoverati negli stabilimenti civili di cura, e dove non ve ne siano, in quelli militari, alle condizioni seguenti:

Impiegati con stipendio	di organico	di lire 4000 o più		L. 6.00
Id.	id.	id.	» 3000 o più	» 4.50
Id.	id.	id. inferiore a 3000		» 3.00

b) Assegni ai militari di truppa italiana.

Assegni in contanti.

Art. 97.

I militari di truppa italiana che prestano servizio in Colonia hanno diritto alle quote di soldo giornaliero e di soldo annuale risultanti dalla tabella che segue:

ADDETTI ai vari reparti della Colonia	Quota soldo giornaliero da pagarsi dalle Compagnie	Quota soldo annuale da pagarsi dal Consiglio d'amministrazione — per il 1° anno: addetti a reparti di truppa italiana	per il 1° anno: addetti ai battaglioni, squadrone e batteria indigena	per il 2° anno: addetti a reparti di truppa italiana	per il 2° anno: addetti ai battaglioni, squadrone e batteria indigena	per il 3° anno: addetti a reparti di truppa italiana	per il 3° anno: addetti ai battaglioni, squadrone e batteria indigena	per il 4° anno: addetti a reparti di truppa italiana	per il 4° anno: addetti ai battaglioni, squadrone e batteria indigena
Furiere maggiore	2.15								
Furiere	1.60	182.50	547.50	237.25	602.25	292.—	657.—	346.75	711.75
Sergente	1.30								
Caporal maggiore trombettiere	0.70								
Caporal maggiore	0.65	127.75	310.25	200.75	383.25	273.75	456.25	346.75	529.25
Caporale trombettiere	0.50								
Caporale	0.45								
Trombettiere	0.40								
Zappatore		105.50	292 —	182.50	365.—	255.50	438.—	328.50	511.—
Soldato	0.35								
Addetti alla Compagnia dei RR. carabinieri.									
Maresciallo d'allogio capo	2.50	657.—	—	711.75	—	766.50	—	821.25	—
Maresciallo d'alloggio ordinario		438.—	—	492.75	—	547.50	—	602.25	—
Brigadiere	1.70	565.75	—	620.50	—	675.25	—	730.—	—
Vice-brigadiere		438.—	—	492.75	—	547.50	—	602.25	—
Carabiniere	1.30	273.75	—	310.25	—	346.75	—	383.25	—

Addetti al Deposito della Colonia Eritrea in Napoli	Soldo giornaliero	ANNOTAZIONI
Furier maggiore	2.10	
Furiere	1.60	
Sergente	1.30	
Caporal maggiore	0.55	*Questo personale non ha diritto a soldo annuale.*
Caporale	0.35	
Trombettiere	0.25	
Soldato	0.15	

Art. 98.

La quota di soldo giornaliero decorre dal giorno successivo a quello in cui gli uomini di truppa si presentano al Deposito della Colonia e cessa col giorno in cui i rimpatrianti arrivano al Corpo cui sono destinati od al Comune di domicilio pei congedandi. È corrisposta dalle compagnie a periodi di cinque giorni decorrenti dal 1º di ciascun mese; l'ultimo pagamento mensuale viene fatto in ragione del numero effettivo di giorni compresi nel relativo periodo.

Art. 99.

La quota di soldo annuale decorre dal giorno successivo allo sbarco in Colonia e cessa col giorno precedente a quello d'imbarco per rimpatrio definitivo; è accredidata agli individui dal Consiglio d'amministrazione e viene loro corrisposta all'atto della cessazione dal servizio.

Tuttavia, a decorrere dal quarto mese dallo sbarco in Colonia, i militari di truppa possono eseguire prelevamenti trimestrali sul credito del soldo annuale, in misura non maggiore al quarto di quanto sia loro dovuto, sempre che i Comandanti di reparto esprimano in proposito parere favorevole.

Art. 100.

La quota di soldo giornaliero e la quota di soldo annuale non sono dovute durante le licenze ordinarie e straordinarie, durante la detenzione alla sala di disciplina di rigore, alla prigione di rigore, od alle carceri per espiazione di pena od in attesa di giudizio; in quest'ultimo caso, se il giudizio non è seguito da condanna, si bonificano le quote non corrisposte.

La quota di soldo giornaliero non è dovuta ai ricoverati negli ospedali e nelle infermerie.

Art. 101.

Gli uomini di truppa destinati ai servizi infraindicati, nella Colonia, hanno diritto allo speciale soprassoldo giornaliero notato per ciascun caso:

a) telegrafisti addetti a stazioni telegrafiche		L. 1,00
b) militari di truppa italiani distaccati isolatamente in località dove non siano reparti di truppa italiana e non possano fornirsi della razione viveri		» 0,50
c) macchinisti		» 1,00
d) fuochisti		» 0,50
e) guardabatteria e guardaselleria		» 0,25
f) cuochi agli ospedali militari od alle infermerie presidiarie		» 0,50
g) comandati in servizio isolato non altrimenti retribuiti		» 0,30
h) impiegati per almeno quattro ore al giorno come operai o manovali in servizi pei quali non sia fissato un soprassoldo speciale	Operai	» 0,40
	Manuali	» 0,15
i) addetti ai servizi di vettovagliamento ed equipaggiamento: sottufficiali		» 0,40
caporali e soldati		» 0,20
l) uomini della Sezione sanità e caporali aiutanti di sanità presso i reparti di truppa		» 0,20
m) sellai nei reparti di truppa	sellaio	» 1,00
	allievo sell.	» 0,30
n) militari di truppa effettivi od aggregati al reparto treno		» 0,30
o) militari del treno in servizio di capi carovana		» 1,00
p) scritturali al Comando delle truppe		» 0,30

Art. 102.

I servizi isolati che dànno diritto al soprassoldo stabilito dalla lettera *g)* dell'articolo precedente, sono determinati dal Comandante delle truppe.

Quello di cui alla lettera *h)* viene concesso per i lavori importanti, straordinarie fatiche o disagi, nei casi che determina il Consiglio d'amministrazione delle truppe.

Art. 103.

Gli uomini di truppa impiegati nei reparti, come maniscalchi sarti o calzolai, sono compensati dalle tariffe fissate dal Consiglio d'amministrazione.

Gli operai d'artiglieria hanno diritto alle mercedi di lavoro stabilite dai Regolamenti dell'arma.

Art. 104.

Durante le traversate, dal giorno d'imbarco al giorno di sbarco inclusi, compete, nei viaggi di servizio, una indennità giornaliera nella misura seguente:

sottufficiali	L. 0,50
caporali	» 0,30
soldati	» 0,20

Art. 105.

Quando uomini di truppa vengano comandati isolati od al seguito di ufficiali od impiegati in missione all'estero, il Governo coloniale fissa, volta per volta, in aggiunta agli assegni ordinari, un compenso alle maggiori spese cui vadano incontro.

Art. 106.

I militari di truppa del Corpo coloniale, nelle missioni in Italia, oltre al soldo giornaliero hanno diritto ad un supplemento nella misura seguente:

sottufficiali	L. 2,50
caporali e soldati	» 1,25

Art. 107.

Nessun soprassoldo od indennità può essere concessa all'infuori di quelli sopraindicati.

Assegni in natura.

Art. 108.

Al vitto, al vestiario ed ai bisogni varî della truppa italiana l'Amministrazione coloniale provvede in base alla tabella seguente:

Militari di truppa italiana di ogni grado, Corpo od Arma, effettivi a reparti di truppe nella Colonia:

Per la razione viveri (escluse le spese di trasporto nell'interno della Colonia)	L. 1,05	al giorno
Per primo corredo	» 90,00	
Per manutenzione del corredo	» 0,14	al giorno
Per bisogni varî (V. articolo 113)	» 0,15	id.

Militari di truppa italiana di ogni grado, Corpo od Arma, effettivi al Deposito della Colonia in Napoli:

Per la razione viveri	L. 0,65	al giorno.
Per la manutenzione del corredo	» 0,12	id.
Per bisogni varî (V. articolo 113)	» 0,14	id.

Art. 109.

La razione viveri per gli uomini di truppa nei presidî della Colonia è normalmente così composta: pane gr. 750 (o galletta gr. 600); carne fresca gr. 400 (oppure in conserva gr. 200); pasta fina o riso gr. 200; olio gr. 15; formaggio gr. 15; caffè gr. 15; zucchero gr. 22; vino cl. 25 (oppure rhum cl. 6).

Fanno inoltre parte della razione viveri, il sale, i legumi ed erbaggi freschi ed altri ingredienti o condimenti varî, secondo che viene stabilito dal Consiglio d'amministrazione delle truppe, ponendo mente che, salvo casi eccezionali, il costo della razione viveri non deve oltrepassare la cifra stabilita pel vitto.

Art. 110.

Quando la razione viveri non sia per qualsiasi motivo corrisposta in natura, viene pagata in contanti in ragione del costo effettivo della razione stessa in ciascun presidio. Tale costo verrà reso noto per ogni esercizio finanziario dal Comando delle truppe.

Agli uomini che, per ragioni di servizio, non possono partecipare ad uno dei due pasti, vengono corrisposte in contanti lire 0,60.

Art. 111.

Il Consiglio d'amministrazione delle truppe può autorizzare l'istituzione di mense sottufficiali, quando essi si trovino riuniti in numero reputato conveniente.

I conviventi alle mense sottufficiali ricevono in contanti l'importo della razione viveri.

Il Consiglio d'amministrazione fissa la somma che intende accordare per l'impianto delle mense a titolo di concorso nella spesa di manutenzione degli oggetti di cucina, stoviglie, biancheria, ecc.

Art. 112.

I militari di truppa rispondono della conservazione e del buon uso degli oggetti di corredo che loro vengono somministrati, seguendo le norme in vigore nel R. Esercito.

Art. 113.

L'assegno stabilito pei bisogni varî è destinato a far fronte a tutte le spese d'indole generale riguardanti direttamente od indirettamente la truppa, quando non riferiscansi al vitto od al vestiario.

Con tale assegno, quindi, il Consiglio provvede alla giacitura della truppa, ai mobili di caserma, agli oggetti varî di arredamento e di servizio generale, alle spese pel bersaglio, al bucato, all'illuminazione dei locali, alle spese degli uffici e delle sale di convegno, al servizio di barbiere, ecc.

Art. 114.

Per i militari di truppa addetti al Deposito della Colonia in Napoli la razione viveri si compone come quella fissata per gli uomini di truppa del R. Esercito.

Quando per qualsiasi motivo la razione viveri non sia corrisposta in natura, viene pagata in contanti in ragione di lire 0,60 al giorno e cioè lire 0,20 pel pane e lire 0,40 pel resto della razione.

Agli uomini, i quali per motivi di servizio non possono partecipare ad uno dei due pasti, vengono corrisposte in contanti lire 0,40.

L'impianto della mensa sottufficiali è regolato con le norme indicate nell'articolo 111 con la differenza che la razione viveri in contanti viene pagata in ragione di lire 0,60 al giorno.

Art. 115.

I militari di truppa nei viaggi per destinazione nella Colonia o per rimpatrio definitivo ed in quelli per servizio comandato e per andare in licenza o per tornare hanno posto in terza classe.

I sottufficiali nella traversata da Napoli alla Colonia e viceversa hanno diritto ad un trattamento di vitto speciale.

I marescialli dei RR. carabinieri hanno posto in seconda classe.

L'importo del viaggio pei militari che vanno in licenza e che ne tornano è a carico della Colonia.

Art. 116.

Oltre agli assegni in contanti ed in natura, soprassoldi, ecc. stabiliti dagli articoli precedenti, gli uomini di truppa continuano ad avere diritto ai premî e soprassoldi di ferma che loro competano a tenore delle leggi 17 agosto 1882, n. 956; 8 luglio 1883, n. 1470, e 6 agosto 1888, n. 5655.

c) Assegni ai militari di truppa indigena.

Art. 117.

Ai militari indigeni dei reparti del Corpo di truppe coloniali competono gli assegni fissati dalla seguente tabella:

GRADI O CARICHE	PAGA GIORNALIERA		
	nel 1° biennio di servizio in ciascun grado	nel 2° biennio di servizio in ciascun grado	nel 3° biennio di servizio in ciascun grado e nei bienni successivi
Buluc basci	2 20	2 60	3 00
Muntaz	1 60	1 85	2 10
Trombettiere	1 20	1 45	1 70
Zaptiè	1 25	1 50	1 75
Ascari	1 00	1 25	1 50

Art. 118.

Il trombettiere nel terzo biennio di servizio, quando sia promosso muntaz, conserva il diritto all'assegno di lire 1,70 durante i primi due anni di servizio nel nuovo grado. Gli ascari nel secondo e terzo biennio di servizio non possono essere nominati trombettieri che quando ne facciano domanda, assoggettandosi a ricevere per due anni dalla nomina la paga fissata pel trombettiere nel primo biennio di servizio.

Gli ascari nel terzo biennio di servizio che passano effettivi alla compagnia carabinieri Reali (zaptiè) conservano l'assegno di cui sono provvisti fino a quando per la nuova qualità non ne spetti loro uno eguale o maggiore.

Art. 119.

I militari indigeni dello squadrone, della batteria e del treno hanno diritto ad un aumento di paga giornaliero di lire 0,10.

Art. 120.

Con la paga e con gli assegni di cui è detto sopra, i militari indigeni debbono provvedere al loro sostentamento, alle spese di acquisto e di manutenzione del corredo prescritto e a quelle occorrenti eventualmente per la costruzione dei propri ricoveri.

Art. 121.

I militari indigeni ammalati, quando per la natura o per la gravità della malattia, non possono rimanere nel campo, saranno ricoverati in stabilimenti militari di cura, ma rilascieranno, durante la dimora negli stabilimenti stessi, metà della loro paga giornaliera.

Tale rilascio non sarà fatto quando l'infermità sia dipendente da ferite o lesioni riportate in combattimento od in servizio comandato.

Art. 122.

In occasione di marce, escursioni, servizi isolati o di pubblica sicurezza, i quali obblighino i militari indigeni a passare più di una notte fuori della sede di guarnigione ordinaria, potrà essere loro distribuita gratuitamente una razione giornaliera di gr. 600 di farina di grano, o di 400 di galletta, o di un kg. di farina di dura. Questa disposizione non si applica ai militari appartenenti alla compagnia carabinieri. I distaccamenti di durata superiore ad otto giorni sono considerati come guarnigioni ordinarie.

I militari indigeni, compresi quelli della compagnia carabinieri, fuori dell'ordinaria guarnigione per servizio di guerra, hanno diritto alla razione viveri di cui sopra.

Se per circostanze speciali non sia possibile la distribuzione della razione normale, i comandanti dei Corpi operanti provvederanno come meglio potranno, e non si farà luogo ad alcun reclamo da parte dei militari, nè ad alcuna rifusione da parte dell'Amministrazione.

Art. 123.

I militari indigeni in attesa di giudizio ricevono, oltre il trattamento dei detenuti, metà della loro paga. Se il giudizio non è seguito da condanna, l'altra metà viene loro reintegrata.

I militari indigeni detenuti nelle carceri per espiazione di pena, anche quando, espiata questa, debbono essere riammessi nel Corpo, perdono, durante la detenzione, tutta la loro paga e ricevono soltanto il trattamento dei detenuti.

Art. 124.

I militari indigeni dichiarati assenti senza licenza perdono tutta la paga.

Art. 125.

Ai militari indigeni in licenza, la paga è ridotta della metà, ad eccezione di quando si tratti di licenza di convalescenza per infermità dipendenti da ferite o lesioni riportate in combattimento o in servizio comandato.

Art. 126.

L'aumento della paga stabilito per i militari dello squadrone, della batteria e del treno, non è dovuto ai militari ricoverati in luoghi di cura, detenuti in attesa di giudizio o per espiazione di pena, in licenza od assenti senza licenza.

Art. 127.

Ai militari ascritti alla milizia mobile, che fossero richiamati in servizio, saranno corrisposti gli assegni stabiliti all'articolo 117 per il primo biennio di servizio.

d) Assegni alle guardie di finanza, carcerarie, forestali, ecc. agli uomini delle bande ed ai personali varî.

Art. 128.

Le guardie di finanza, carcerarie, forestali, ecc., che prestano servizio in Colonia, hanno diritto a percepire lo stipendio di organico del grado, netto delle tasse e ritenute prescritte dalle leggi vigenti in Italia, ed un'indennità coloniale secondo la tabella seguente:

Stipendio d'Italia				Indennità coloniale corrispondente
Da L.	0	a L.	800	L. 540
»	801	»	900	» 630
»	901	»	1000	» 720
»	1001	»	1100	» 810
»	1101	»	1200	» 900
»	1201	»	1300	» 990
»	1301	»	1400	» 1080
»	1401	»	1500	» 1160

Art. 129.

Lo stipendio di organico decorre, a carico dell'Amministrazione coloniale, dal giorno dell'imbarco per la Colonia fino a tutto il giorno di sbarco in Italia per rimpatrio definitivo; l'indennità coloniale invece decorre dal giorno successivo a quello di sbarco nella Colonia e cessa col giorno precedente a quello d'imbarco per rimpatrio definitivo.

Art. 130.

Gli agenti di custodia destinati al penitenziario di Nocra percepiscono, come minimo, gli assegni giornalieri complessivi seguenti:

Capo o sottocapo guardia che abbia la direzione del reclusorio . . . . L. 7.50

Guardia . . . . » 5.00

Art. 131.

La riduzione e sospensione dello stipendio e dell'indennità coloniale delle guardie di finanza, carcerarie, forestali, ecc., sono regolate secondo le prescrizioni del presente Ordinamento relative agli impiegati civili, in quanto siano loro applicabili.

Rispetto alla durata delle licenze hanno lo stesso trattamento stabilito per i commessi coloniali.

Art. 132.

Le guardie di finanza, carcerarie, forestali, ecc., sono accasermate a spese dell'Amministrazione coloniale.

Nei viaggi di servizio hanno posto in 3ª classe; gli assimilati al grado di sottufficiale hanno un trattamento di vitto speciale.

In caso di malattia sono ricoverati negli stabilimenti militari di cura della Colonia, contro pagamento della retta giornaliera di lire 2 pei graduati e lire 1,50 per le guardie.

Art. 133.

Le paghe delle guardie di finanza e carcerarie indigene, dei guardafili telegrafici e degl'indigeni che eventualmente fossero arrolati e costituiti in Corpi armati per il disimpegno di servizi di carattere non militare, sono fissate dal Governatore nel limite massimo di lire 1,50 per i non graduati, di lire 2,10 e 3 rispettivamente per gli assimilati al grado di muntaz e buluc basci.

In caso di malattia possono essere ricoverati negli stabilimenti militari di cura, contro il pagamento di una retta uguale a metà della paga.

Il ricovero è gratuito quando si tratti d'infermità provenienti da cause di servizio.

Art. 134.

Similmente con decreto del Governatore sono fissate le paghe dei capi, sottocapi, uachil e gregarî delle bande irregolari, nel limite massimo di lire otto, quattro, due ed una, rispettivamente al giorno.

Potrà essere loro concessa in casi speciali, dietro autorizzazione del Governatore, la razione viveri di cui all'articolo 122.

Nel caso di malattia possono essere ricoverati negli stabilimenti di cura, alle condizioni di cui all'articolo precedente.

Art. 135.

Le ordinanze d'ufficio non possono avere, nei primi cinque anni di servizio, paga superiore ad una lira al giorno.

Disposizioni transitorie

Art. 136.

Gli ufficiali e commessi coloniali, nominati a tutto il giorno in cui il presente ordinamento andrà in vigore, passeranno rispettivamente nella classe della prima e della terza categoria corrispondente a quella alla quale appartengono: gli ufficiali ed i commessi coloniali di 6ª classe faranno tutti passaggio alla 5ª classe della prima e della terza cotegoria, rispettivamente.

Art. 137.

Dalla data in cui ai personali coloniali siano corrisposti gli assegni nuovi stabiliti, cesseranno di esser pagati, a tutti coloro che ne avevano acquistato diritto, gli aumenti quadriennali accordati dagli articoli 118 e 119 dell'Ordinamento 18 febbraio 1894.

Art, 138.

Tutti gli ius basci attualmente in servizio continueranno ad avere, sotto tutti i riguardi, gli assegni e il trattamento stabiliti dall'Ordinamento 11 febbraio 1900.

Essi terranno posto di altrettanti buluc basci. I buluc basci o muntaz che risultino in più nei nuovi organici terranno posto rispettivamente di altrettanti muntaz ed ascari, conservando gli assegni cui hanno diritto.

Art. 139.

I militari indigeni appartenenti a reparti che dal presente ordinamento siano stati soppressi o che risultino in eccedenza a reparti i cui organici siano stati ridotti, saranno passati effettivi ai battaglioni indigeni, anche se risultino in eccedenza ai quadri organici. Gli arruolamenti nei battaglioni indigeni saranno sospesi fino a che la forza effettiva non sia ridotta alle quantità stabilita dall'organico.

Se alla data 31 dicembre 1902 gli organici dei battaglioni abbiano ancora forza eccedente, sarà in facoltà del Governatore di ordinare che alle scadenze rispettive non siano rinnovate le ferme dei militari indigeni arruolati da meno di due anni.

Art. 140.

È fatta facoltà al Governatore, durante due anni dalla data in cui i nuovi organici militari vadano in vigore, di concedere, nei limiti della disponibilità di bilancio di due esercizi finanziarî, gratificazioni in denaro ai militari indigeni godenti ancora le paghe fissate dall'Ordinamento del 18 febbraio 1894 che chiedano volontariamente di essere congedati a condizione di avere qualche compenso in denaro e che per la loro condotta e per i loro precedenti militari siano meritevoli di speciali riguardi.

Art. 141.

Durante due anni dalla data in cui il presente Ordinamento vada in vigore è fatta facoltà agli ufficiali coloniali appartenenti alle classi 5ª e 6ª dell'Organico 11 febbraio 1900 di optare per il passaggio alla seconda invece che alla prima categoria degli ufficiali cotoniali: coloro che optino per tale passaggio saranno assegnati in ordine di anzianità alla 3ª classe della seconda categoria e potranno essere promossi alla 2ª classe alla data 31 dicembre 1903.

Art. 142.

Possono essere nominati ufficiali coloniali di seconda categoria senza formalità di esami, i commessi coloniali i quali, alla data in cui il presente Ordinamento andrà in vigore, siano stati da oltre sei mesi preposti, con decreto del Governatore, al alcune delle cariche proprie di ufficiali coloniali di seconda categoria stabilite dalla tabella organica degli uffici civili (allegato *B*, quadro *a*).

Roma, addì 30 marzo 1902.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

G. ZANARDELLI.
PRINETTI.
F. COCCO-ORTU.
N. BALENZANO.
DI BROGLIO.
CARCANO.
N. NASI.
C. DI SAN MARTINO.
G. BACCELLI.
T. GALIMBERTI.
GIOLITTI.
E. MORIN.

Allegato A

RUOLO ORGANICO

del Corpo degli ufficiali e dei commessi coloniali (*Vedi art. 25*).

a) Personale di prima categoria (Ufficiali coloniali):

Totale ufficiali coloniali di prima categoria N. 25				
4	ufficiali coloniali di	1ª	classe a L.	7,000
2	»	» 2ª	»	» 6,000
3	»	» 3ª	»	» 5,000
6	»	» 4ª	»	» 4,000
10	»	» 5ª	»	» 3,000

b) Personale di seconda categoria (Ufficiali coloniali):

Totale ufficiali coloniali di seconda categoria N. 15				
1	ufficiale coloniale di	1ª	classe a L.	4,000
2	ufficiali coloniali	» 2ª	»	» 3,500
3	»	» 3ª	»	» 3,000
4	»	» 4ª	»	» 2,500
5	»	» 5ª	»	» 2,000

c) Personale di terza categoria (Commessi coloniali):

Totale commessi coloniali N. 50.				
6	commessi coloniali di	1ª	classe a L.	2,500
8	»	» 2ª	»	» 2,250
10	»	» 3ª	»	» 2,000
12	»	» 4ª	»	» 1,750
14	»	» 5ª	»	» 1,500

Note.

1.ª Agli ufficiali ed ai commessi coloniali, dopo sei anni di permanenza nella stessa classe, compete un aumento corrispondente al decimo dello stipendio.

2.ª In ragione dei posti vacanti nelle classi superiori della prima e seconda categoria degli ufficiali coloniali possono essere nominati altrettanti ufficiali in più nelle classi inferiori della stessa categoria.

3.ª In ragione dei posti vacanti nel complesso delle varie classi della seconda categoria degli ufficiali coloniali possono essere nominati altrettanti commessi coloniali in più.

4.ª In ragione dei posti vacanti nelle classi superiori dei commessi coloniali possono essere nominati altrettanti commessi in più nelle classi inferiori.

Roma, addì 30 marzo 1902.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
PRINETTI.

Allegato B (*Vedi art. 73*).

a) ORGANICI CIVILI.

TABELLA degli organici dei varî uffici e servizi civili.

Numero d'ordine	UFFICI E CARICHE	Ufficiali coloniali di 1ª categoria	Ufficiali coloniali di 2ª categoria	Commessi coloniali
1	Ufficio di Governo (1):			
	Capi d'ufficio (direttori), addetti, a disposizione per missioni speciali . .	12	—	—
	Ragionieri, interpreti, economo. . . .	—	4	—
	Addetti, computisti, scrivani, ecc. . .	—	—	9
2	Giustizia civile (2):			
	Interprete	—	1	—
	Cancelliere, segretari, scrivani, ecc. .	—	—	4
3	Commissariati regionali e residenze:			
	Commissari regionali e residenti. . .	10	—	—
	Addetti di commissariato	—	4	—
	Scrivani, commessi, ecc.	—	—	12
4	Servizio di sicurezza pubblica (3).			
5	Servizio del Genio civile:			
	Capo del servizio	1	—	—
	Aiuto-ingegnere	—	1	—
	Assistenti, disegnatori, scrivani . . .	—	—	3
6	Servizio di cassa (4).			
7	Servizio di dogana e di porto:			
	Capo del servizio di dogana e porto .	1	—	—
	Ufficiale alle visite alla dogana di Massaua	—	1	—
	Addetti	—	—	2
8	Servizio di posta e telegrafo:			
	Capo del servizio di posta e telegrafo.	1	—	—
	Ufficiali postali e telegrafici	—	4	—
	Impiegati nei servizi postali e telegrafici	—	—	20
	Totali	25	15	50

(1) Sono compresi in questo organico i personali addetti all'Ufficio coloniale presso il Ministero degli Affari Esteri ed i personali a disposizione per impieghi speciali.

(2) I funzionari dell'ordine giudiziario non sono compresi in questo organico.

(3) Il servizio di sicurezza pubblica è disimpegnato normalmente dalla compagnia dei carabinieri Reali.

(4) Il personale della Tesoreria non è compreso in questo organico.

Note.

1.ª Le cariche proprie di ufficiali coloniali di seconda categoria possono essere eventualmente disimpegnate da commessi coloniali.

2.ª Le nomine alle cariche proprie di ufficiali coloniali di prima e seconda categoria sono fatte con decreto governatoriale: le nomine alle cariche proprie di commessi coloniali sono fatte mediante disposizione del Governatore o del funzionario da lui delegato.

3.ª Il Cammissario regionale di Massaua può essere dal Governatore incaricato in modo permanente o temporaneo di disimpegnare le funzioni di capo del servizio di dogana e di porto.

4.ª In ciascun ufficio o servizio i funzionari si surrogano a seconda del grado o dell'anzianità, sempre quando il Governatore, per ragioni speciali, non disponga in modo diverso.

5.ª È in facoltà del Governatore di ripartire il personale tra i varî uffici o servizi in modo differente da quello indicato nella presente tabella.

b) ORGANICI MILITARI

TABELLA RIEPILOGATIVA *della forza dei comandi, uffici e reparti costituenti il R. Corpo di truppe coloniali.*

	UOMINI					QUADRUPEDI					
	italiani			indigeni			di truppa				
							da sella		da basto		
	ufficiali	impiegati civili	truppa	militari di truppa	non militari	di ufficiali	cavalli	muletti	muli	muletti	muli da tiro
1. Comando delle RR. truppe	15	—	55	—	8	11	—	—	—	—	—
2. Compagnia carabinieri RR.	3	—	67	157	—	6	—	100	—	—	—
3. Compagnie cacciatori	9	—	353	—	—	3	—	—	—	—	—
4. Battaglioni indigeni	70	—	20	2924	—	74	—	20	—	136	—
5. Squadrone indigeni	3	—	3	60	—	7	57	—	—	4	—
6. Comando d' artiglieria e direzione del laboratorio	3	2	42	—	2	4	—	—	—	—	—
7. Compagnia cannonieri	7	—	23	260	—	7	—	—	7	—	—
8. Batteria indigena.	3	—	7	135	—	6	—	10	26	52	—
9. Servizio del treno.	3	—	21	250	—	3	—	—	120	220	—
10. Servizio del genio.	3	—	32	16	—	3	—	3	—	6	—
11. Direzione del servizio di sanità e personale addetto ai luoghi di cura.	7	1	29	—	18	2	—	—	—	—	—
12. Compagnia costiera	4	—	1	300	—	4	—	1	—	8	—
13. Tribunale militare	1	2	2	—	1	—	—	—	—	—	—
14. Deposito della Colonia in Napoli	3	—	16	—	—	1	—	—	—	—	1
Totali	134	5	671	4102	29	131	57	134	1 3	426	1
	Ufficiali ed impiegati 139		Truppa italiana	Militari indigeni	Indigeni non militari	Quadrupedi 902					

TABELLA N. 1 — *Comando delle RR. truppe*

	UOMINI			Quadrupedi di ufficiali
	italiani		indigeni non militari	
	ufficiali	truppa		
Comando.				
Colonnello (comandante) (1)	1	—	—	3
Maggiore (Capo di stato maggiore) (2) (3)	1	—	—	2
Capitano di stato maggiore (3)	1	—	—	2
Ufficiali inferiori di qualunque arma (3) (4)	3	—	—	2
Servizio di commissariato e conti.				
Capitano commissario (5)	1	—	—	—
Ufficiali subalterni contabili (5)	6	—	—	—
Servizio veterinario.				
Ufficiali inferiori veterinari (5)	2	—	—	2
Sottufficiali (6)	—	23	—	—
Caporali maggiori e caporali	—	10	—	—
Allievo maniscalco	—	1	—	—
Soldati	—	21	—	—
Ordinanze d'ufficio, interpreti e piantoni	—	—	8	—
Totali	15	55	8	11

N. B. — Pel servizio di fatica nei magazzini possono essere assunti in servizio temporaneo, quando se ne presenti il bisogno, manovali indigeni nella quantità strettamente indispensabile.

(1) Ha diritto a due attendenti che sceglie tra i soldati ed ascari effettivi a reparti di truppa.

(2) Esercita le funzioni di comandante di corpo per i seguenti reparti ed uffici: comando RR. truppe, compagnia RR. carabinieri, compagnie cacciatori, compagnia costiera, squadrone indigeni, servizio treno, direzione dei servizi di sanità e tribunale militare.

(3) Hanno diritto ad un attendente che traggono dai soldati od ascari effettivi ai reparti di truppa, oppure percepiscono l'assegno mensuale pel domestico fissato dal Regolamento.

(4) Un ufficiale subalterno è addetto permanentemente al comando di presidio di Massaua.

(5) Non hanno diritto all'attendente e percepiscono invece l'assegno fissato pel domestico dal Regolamento.

(6) Di cui 4 al comando, 1 a ciascuno dei presidî di Massaua, Asmara, Cheren e Saganeiti, e 15 ai vari servizi di commissariato e conti (uffici, magazzini, depositi di vettovagliamento, ecc.)

TABELLA N. 2. — *Compagnia carabinieri Reali.*

	UOMINI			QUADRUPEDI	
	italiani		truppa indigena	di ufficiali	muletti da sella
	ufficiali	truppa			
Capitano (comandante)	1	—	—	2	—
Tenenti	2	—	—	4	—
Marescialli d'alloggio	—	5	—	—	—
Brigadieri	—	8	—	—	—
Vice-brigadieri	—	9	—	—	—
Carabinieri	—	45	—	—	—
Buluc-basci	—	—	6	—	—
Muntaz	—	—	18	—	—
Zaptiè	—	—	133	—	—
Quadrupedi	—	—	—	—	100
Totali	3	67	157	6	100

TABELLA N. 3. — *Compagnie cacciatori.*
(Tre compagnie)

	UOMINI italiani		Quadrupedi di ufficiali
	ufficili	truppa	
Capitani (comandanti)	3	—	3
Ufficiali subalterni	6	—	—
Sottufficiali	—	8	—
Caporali maggiori	—	8	—
Caporali	—	14	—
Trombettieri	—	8	—
Attendenti	—	9	—
Soldati	—	306	—
Totali	9	353	3

TABELLA N. 4 — *Battaglioni indigeni.*
(2 battaglioni di 4 compagnie e 2 di 5)

	UOMINI			QUADRUPEDI		
	italiani		truppa indigena		di truppa	
	ufficiali	truppa		di ufficiali	muletti da sella	muletti da basto
Maggiore (comandante)	1	—	—	2	—	—
Tenente (aiutante maggiore in 2ª)	1	—	—	1	—	—
Ufficiale subalterno a disposizione	1	—	—	1	—	—
Ufficiale subalterno medico	1	—	—	1	—	—
Sottufficiali contabili	—	2	—	—	2	—
Caporale maggiore o caporale trombettiere	—	1	—	—	1	—
Caporale maggiore o caporale aiutante di sanità	—	1	—	—	1	—
Armaiuolo	—	1	—	—	1	—
Attendenti	—	—	4	—	—	—
Conducenti	—	—	7	—	—	—
Quadrupedi da soma	—	—	—	—	—	7
Totale dello stato maggiore di battaglione	4	5	11	5	5	7
Una compagnia.						
Capitano (comandante)	1	—	—	1	—	—
Tenenti	2	—	—	2	—	—
Buluc-basci	—	—	6	—	—	—
Muntaz	—	—	6	—	—	—
Trombettieri	—	—	3	—	—	—
Attendenti	—	—	3	—	—	—
Conducenti	—	—	6	—	—	—
Ascari	—	—	136	—	—	—
Quadrupedi da soma	—	—	—	—	—	6
Totale di una compagnia	3	—	160	3	—	6
Stato maggiore di battaglione	4	5	11	5	5	7
Quattro compagnie	12	—	640	12	—	24
Totale di un battaglione di 4 compagnie	16	5	651	17	5	31
Stato maggiore di battaglione	4	5	11	5	5	7
5 compagnie	15	—	800	15	—	30
Totale di un battaglione di 5 compagnie	19	5	811	20	5	37
Due battaglioni di 4 compagnie	32	10	1302	34	10	62
Due battaglioni di 5 compagnie	38	10	1622	40	10	74
Totale di 4 battaglioni	70	20	2924	74	20	136

TABELLA N. 5. — *Squadrone indigeni*

	Uomini – italiani – ufficiali	Uomini – italiani – truppa	Uomini – truppa indigena	Quadrupedi – di ufficiali	Quadrupedi – di truppa – cavalli	Quadrupedi – di truppa – muletti da basto
Capitano (comandante)	1	—	—	3	—	—
Ufficiali subalterni	2	—	—	4	—	—
Sottufficiale contabile	—	1	—	—	—	—
Caporale maniscalco	—	1	—	—	—	—
Sellaio	—	1	—	—	—	—
Buluc-basci	—	—	2	—	2	—
Muntaz	—	—	4	—	4	—
Trombettieri	—	—	2	—	2	—
Attendenti	—	—	3	—	—	—
Allievo maniscalco	—	—	1	—	1	—
Allievo sellaio	—	—	1	—	1	—
Ascari	—	—	47	—	47	—
Quadrupedi da basto	—	—	—	—	—	4
Totali	3	3	60	7	57	4

TABELLA N. 6. — *Comando d'artiglieria e direzione del laboratorio*

	Uomini – italiani – ufficiali	Uomini – italiani – impiegati civili	Uomini – italiani – truppa	Uomini – indigeni non militari	Quadrupedi di ufficiali
Maggiore (comandante) (1) (2)	1	—	—	—	2
Ufficiali subalterni (2)	2	—	—	—	2
Aiutante ragioniere	—	1	—	—	—
Capotecnico di 3ª classe	—	1	—	—	—
Sottufficiali di contabilità	—	—	2	—	—
Sottufficiali consegnatari	—	—	2	—	—
Sottufficiali capi operai	—	—	3	—	—
Soldati operai	—	—	35	—	—
Ordinanze d'ufficio	—	—	—	2	—
Totali	3	2	42	2	4

(1) Esercita le funzioni di comandante di corpo su tutti i reparti d'artiglieria e del genio.

(2) Non hanno diritto all'attendente e percepiscono invece l'assegno mensuale pel domestico fissato dal Regolamento.

TABELLA N. 7 — *Compagnia cannonieri*

	Uomini – italiani – ufficiali	Uomini – italiani – truppa	Uomini – truppa indigena	Quadrupedi – di ufficiali	Quadrupedi – muli da basto
Capitano (comandante)	1	—	—	1	—
Ufficiali subalterni	6	—	—	6	—
Sottufficiale di contabilità	—	1	—	—	—
Sottufficiali	—	12	—	—	—
Caporali maggiori	—	6	—	—	—
Soldati operai	—	4	—	—	—
Buluc-basci	—	—	6	—	—
Muntaz	—	—	24	—	—
Tamburini	—	—	7	—	—
Attendenti	—	—	7	—	—
Ascari	—	—	216	—	—
Quadrupedi da basto (1)	—	—	—	—	7
Totali	7	23	260	7	7

(1) Coi quadrupedi da basto i distaccamenti provvedono ai rifornimenti d'acqua, legna, ecc. occorrenti nei forti.

TABELLA N. 8 — *Batteria indigena*
(6 pezzi)

	Uomini – italiani – ufficiali	Uomini – italiani – truppa	Uomini – truppa indigena	Quadrupedi – di ufficiali	Quadrupedi – di truppa – muletti da sella	Quadrupedi – di truppa – da basto – muli	Quadrupedi – di truppa – da basto – muletti
Capitano (comandante)	1	—	—	2	—	—	—
Ufficiali subalterni	2	—	—	4	—	—	—
Sottufficiale contabile	—	1	—	—	1	—	—
Sottufficiali	—	3	—	—	3	—	—
Caporale maniscalco	—	1	—	—	1	—	—
Operaio di batteria	—	1	—	—	1	—	—
Sellaio	—	1	—	—	1	—	—
Buluc-basci	—	—	7	—	1	—	—
Muntaz	—	—	7	—	1	—	—
Trombettieri	—	—	4	—	1	—	—
Allievi maniscalchi	—	—	3	—	—	—	—
Allievi sellai	—	—	3	—	—	—	—
Attendenti	—	—	3	—	—	—	—
Ascari	—	—	108	—	—	—	—
Quadrupedi	—	—	—	—	—	26	52
Totali	3	7	135	6	10	26	52

TABELLA N. 9. — *Servizio del treno*

	Uomini			Quadrupedi		
	italiani				da basto	
	ufficiali	truppa	truppa indigena	di ufficiali	muli	muletti
Ufficiali subalterni (1)	3	—	—	3	—	—
Sottufficiale contabile	—	1	—	—	—	—
Sottufficiali	—	4	—	—	—	—
Caporali maggiori o caporali	—	5	—	—	—	—
Caporale maniscalco	—	1	—	—	—	—
Allievi maniscalchi	—	3	—	—	—	—
Sellaio	—	1	—	—	—	—
Allievi sellai	—	3	—	—	—	—
Carradori	—	2	—	—	—	—
Fabbro	—	1	—	—	—	—
Buluc-basci	—	—	2	—	—	—
Muntaz	—	—	12	—	—	—
Trombettieri	—	—	3	—	—	—
Attendenti	—	—	3	—	—	—
Ascari	—	—	230	—	—	—
Quadrupedi	—	—	—	—	120	220
Totali	3	21	250	3	120	220

N. B. — Sono compresi nella tabella i conducenti ed i quadrupedi che il treno dovrà fornire ai vari presidî per il servizio di presidio, nelle proporzioni che verranno stabile da apposito ordine del comando delle truppe.

(1) Il più anziano comanda la tappa di Asmara.

TABELLA N. 10. — *Servizio del Genio*

	Uomini			Quadrupedi		
	italiani				da basto	
	ufficiali	truppa	truppa indigena	di ufficiali	muletti da sella	muletti da basto
Capitano (capo servizio)	1	—	—	1	—	—
Ufficiale subalterno	1	—	—	1	—	—
Sottufficiali contabili ed assistenti ai lavori	—	5	—	—	—	—
Sezione telegrafisti.						
Ufficiale subalterno	1	—	—	1	—	—
Sottufficiali telegrafisti	—	2	—	—	—	—
Caporali maggiori telegrafisti	—	2	—	—	—	—
Caporali telegrafisti	—	6	—	—	3	—
Soldati telegrafisti	—	17	—	—	—	—
Muntaz	—	—	1	—	—	—
Trombettieri	—	—	2	—	—	—
Attendenti	—	—	3	—	—	—
Ascari	—	—	10	—	—	—
Quadrupedi da basto	—	—	—	—	—	6
Totali	3	32	16	3		6

N. B. — Tutti i lavori di manutenzione o di nuove costruzioni sono eseguiti da operai borghesi, a cottimo, a giornata o ad impresa.

La sezione telegrafisti è impiegata nell'esercizio delle linee telegrafiche militari e nella telegrafia ottica.

TABELLA N. 11. — *Direzione del servizio di sanità e personale addetto ai luoghi di cura*

	Uomini				Quadrupedi di ufficiali
	italiani			indigeni non militari	
	ufficiali	impiegati civili	truppa		
Capitani medici (1) (3)	2	—	—	—	2
Ufficiali subalterni medici (2) (3)	5	—	—	—	—
Farmacista di 3ª classe	—	1	—	—	—
Sottufficiali	—	—	2	—	—
Caporali maggiori o caporali aiutanti di sanità	—	—	4	—	—
Caporali infermieri	—	—	2	—	—
Aiutanti farmacisti laureati	—	—	3	—	—
Soldati aiutanti di sanità	—	—	2	—	—
Soldati infermieri	—	—	16	—	—
Infermieri ed ordinanze	—	—	—	18	—
Totali	7	1	29	18	2

(1) Il capitano medico più anziano disimpegna le attribuzioni di direttore di sanità.

(2) Di cui almeno quattro tenenti medici effettivi.

(3) Non hanno diritto all'attendente, e percepiscono invece l'assegno mensuale pel domestico fissato dal Regolamento.

N. TABELLA 12 — *Compagnia costiera*

	Uomini			Quadrupedi		
	italiani				di truppa	
	ufficiali	truppa	truppa indigena	di ufficiali	muletti da sella	muletti da basto
Capitano (comandante)	1	—	—	1	—	—
Ufficiali subalterni	3	—	—	3	—	—
Sottufficiale contabile	—	1	—	—	1	—
Buluc-basci	—	—	12	—	—	—
Muntaz	—	—	12	—	—	—
Trombettieri	—	—	4	—	—	—
Attendenti	—	—	4	—	—	—
Ascari	—	—	268	—	—	—
Quadrupedi da basto	—	—	—	—	—	8
Totali	4	1	300	4	1	8

TABELLA N. 13. — *Tribunale militare*

	Uomini italiani ufficiali	Uomini italiani impiegati civili	Uomini italiani truppa	Uomini indigeni non militari
Sostituto avvocato fiscale militare	—	1	—	—
Ufficiale istruttore (1)	1	—	—	—
Sostituto segretario	—	1	—	—
Sottufficiali scritturali	—	—	2	—
Ordinanza d'ufficio	—	—	—	1
Totali	1	2	2	1

(1) Non ha diritto all'attendente e percepisce invece l'assegno mensuale pel domestico fissato dal Regolamento.

TABELLA N. 14. — *Deposito della Colonia Eritrea in Napoli*

	Uomini italiani ufficiali	Uomini italiani truppa	Quadrupedi di ufficiali	Quadrupedi muli da tiro
Tenente colonnello o maggiore (comandante)	1	—	1	—
Ufficiali subalterni contabili	2	—	—	—
Sottufficiali	—	4	—	—
Caporali	—	3	—	—
Soldati	—	9	—	—
Quadrupedi da tiro	—	—	—	1
Totali	3	16	1	1

Roma, addì 30 marzo 1902.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
PRINETTI.
C. DI SAN MARTINO.

Il Numero **CXLVIII** *(Parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto il Regolamento per le inscrizioni di ufficio nei registri della Consulta Araldica, approvato con Nostro decreto del 15 giugno 1889;

Veduto il Nostro decreto 2 luglio 1896, n. 313, relativo all'ordinamento della Consulta stessa;

Veduto il decreto Ministeriale 19 maggio 1899 col quale fu ordinata la pubblicazione dell'elenco provvisorio delle famiglie nobili e titolate della regione romana che comprende le provincie di Roma e Benevento;

Veduti i certificati relativi all'eseguito deposito:

Vedute le domande per inscrizioni, variazioni od aggiunte all'elenco, presentate ai sensi e per gli effetti degli articoli 7 e 12 del menzionato Regolamento;

Udito il Nostro Commissario presso la Consulta Araldica;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'elenco definitivo delle famiglie nobili e titolate della regione romana è approvato.

Art. 2.

Un esemplare di detto elenco, stampato dalla tipografia Giuseppe Civelli in Roma e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro dell'Interno, servirà di originale e sarà custodito e depositato nell'Archivio della Consulta Araldica presso il Ministero dell'Interno.

Art. 3.

La pubblicazione del detto elenco, ai soli effetti di renderlo notorio, si eseguirà nei seguenti modi:

a) un esemplare stampato sarà trasmesso a tutte le Prefetture, le Sottoprefetture ed i Commissariati distrettuali del Regno per esservi tenuto depositato durante un mese, a disposizione di chiunque voglia prenderne cognizione;

b) i Prefetti, Sottoprefetti e Commissari distrettuali daranno notizia al pubblico di tale deposito, mediante un manifesto da affiggersi alla porta esterna dei loro uffici e da inserirsi nel foglio periodico degli annunzi legali delle rispettive provincie;

c) un esemplare a stampa del detto elenco sarà pure rimesso a tutti i Ministeri, a tutti gli Archivi notarili del Regno ed agli Archivi di Stato di Roma.

Art. 4.

Rimarrà quindi vietato alle Autorità governative civili e militari, agli ufficiali di stato civile ed ai notai di attribuire, in atti pubblici, agli individui ed alle famiglie appartenenti alla regione romana titoli nobiliari non inscritti nel detto elenco.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 maggio 1902.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

Visto, *Il Guardasigilli:* COCCO-ORTU

Il Numero **CXLIX** *(Parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto il Regolamento per le inscrizioni di ufficio nei

registri della Consulta Araldica, approvato con Nostro decreto del 15 giugno 1889;

Veduto il Nostro decreto 2 luglio 1896, n. 313, relativo all'ordinamento della Consulta stessa;

Veduto il decreto Ministeriale 25 marzo 1896 col quale fu ordinata la pubblicazione dell'elenco provvisorio delle famiglie nobili e titolate della regione siciliana, che comprende le provincie di Palermo, Caltanissetta, Catania, Girgenti, Messina, Siracusa e Trapani;

Veduti i certificati relativi all'eseguito deposito;

Vedute le domande per inscrizioni, variazioni od aggiunte nell'elenco, presentate ai sensi e per gli effetti degli articoli 7 e 12 del menzionato Regolamento;

Udito il Nostro Commissario presso la Consulta Araldica;

Udita la Consulta Araldica;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'elenco definitivo delle famiglie nobili e titolate della regione siciliana è approvato.

Art. 2.

Un esemplare di detto elenco, stampato dalla tipografia Giuseppe Civelli in Roma e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro dell'Interno, servirà d'originale e verrà custodito e depositato nell'Archivio della Consulta Araldica presso il Ministero dell'Interno.

Art. 3.

La pubblicazione del detto elenco, ai soli effetti di renderlo notorio, si eseguirà nei seguenti modi:

a) un esemplare stampato sarà trasmesso a tutte le Prefetture, le Sottoprefetture e i Commisariati distrettuali del Regno per esservi tenuto depositato durante un mese a disposizione di chiunque voglia prenderne cognizione.

b) i Prefetti, Sottoprefetti e Commissari distrettuali daranno notizia al pubblico di tale deposito, mediante un manifesto da affiggersi alla porta esterna dei loro uffici e da inserirsi nel foglio periodico degli annunzi legali delle rispettive provincie;

c) un esemplare a stampa del detto elenco sarà pure rimesso a tutti i Ministeri, a tutti gli Archivi notarili del Regno ed agli Archivi di Stato di Roma.

Art. 4.

Rimarrà quindi vietato alle Autorità governative, civili e militari, agli ufficiali di stato civile ed ai notai di attribuire, in atti pubblici, agli individui ed alle famiglie appartenenti alla regione siciliana titoli nobiliari non inscritti in detto elenco.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 maggio 1902.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

Visto, *Il Guardasigilli:* COCCO-ORTU.

Relazione *di S. E. il Ministro dell'Interno a* **S. M. il Re,** *in udienza del 5 giugno 1902, sul decreto che scioglie il Consiglio provinciale di Girgenti.*

SIRE!

L'Amministrazione della Provincia di Girgenti funziona in modo irregolare, avendo deviato dalle norme prescritte dalla legge per opera delle persone che vi sono preposte.

Per il passato la maggioranza dell'Amministrazione era composta di elementi locali; oggi invece è composta di persone che non risiedono nel capoluogo.

Il Consiglio non viene mai riunito nelle epoche ordinarie e nei casi dalla legge previsti. Rare volte, e sempre in via straordinaria, viene convocato; le sedute sono brevissime perchè i consiglieri, dopo poche ore, abbandonano l'adunanza per restituirsi ai loro paesi.

Nel decorso anno il Consiglio provinciale non tenne la sessione ordinaria; fu solo convocato straordinariamente per due giorni consecutivi nell'ottobre; ma la prima seduta non potè aver luogo per difetto di numero degli intervenuti, e la seconda durò poche ore e si svolse con la massima confusione, discutendosi, dei 97 oggetti segnati all'ordine del giorno, solo 46 e fra quelli di minore importanza e riguardanti interessi di impiegati e di amici dell'Amministrazione, eccezione fatta del bilancio preventivo che fu esaminato ed approvato con deplorevole precipitazione. Rimasero a discutersi, e vi rimarranno chi sa per quanto tempo ancora, le pendenze più importanti per la Provincia, come il consuntivo 1900, le deliberazioni della Deputazione relative a prelevamenti dal fondo di riserva e storni di fondi, tutte le deliberazioni, nel numero di 46, prese dalla Deputazione in via d'urgenza coi poteri del Consiglio, fra le quali alcune di capitale importanza, ed altri affari attinenti ai varî servizi e che sarebbe stato necessario discutere subito.

A questi rimasti in sospeso, altri affari sono sopraggiunti e che attendono ed attenderanno chi sa quanto la dovuta trattazione, fra i quali la nomina di un membro della Giunta provinciale amministrativa, di un membro della Commissione elettorale provinciale e di un commissario presso il Comitato per la istituzione nazionale degli orfani degli operai morti per infortunî sul lavoro, ed i provvedimenti circa la costruzione e manutenzione di alcune strade.

Alla inerzia del Consiglio corrisponde quella della Deputazione, mentre le cose della Provincia peggiorano sempre. Nei sette mesi dall'ultima convocazione del Consiglio, fino alla metà di aprile ultimo scorso, la Deputazione ha tenuto non più che 13 sedute, nelle quali ha preso altre 24 deliberazioni di urgenza, alcune di grave importanza, le quali, insieme alle altre 46 anzidette, attendono ancora la definitiva risoluzione. Ed anche in queste sedute la Deputazione non è riuscita ad esaurire l'ordine del giorno, poichè, oltre quelli sopravvenuti, altri 25 affari di non lieve interesse sono rimasti in sospeso.

Or non è chi non veda come questo sistema disordinato di amministrazione, oltre che produrre un nocevole spostamento di attribuzioni tra il Consiglio e la Deputazione, vincola ed intralcia ad un tempo la libera azione di quello e di questa, e turba gravemente e scuote la compagine amministrativa dell'importante Azienda. A ciò si aggiunga l'assenza di ogni proposito, di ogni interesse per il bene pubblico, e si potrà di leggieri argomentare come e perchè l'importante Azienda sia andata man mano traviando dalla legge con grave detrimento della cosa pubblica; mentre il presidente della Deputazione è riuscito ad accentrare in sè tutta quanta l'amministrazione, che dirige e maneggia a suo talento.

Non ostante le scarse sedute della Deputazione e gli scarsi risultati che essa dà, la Cassa provinciale paga annualmente ai deputati non lievi somme per indennità d'intervento alle adunaze,

la liquidazione di queste indennità non pare venga fatta con criteri di giustizia.

A dare una più chiara idea del modo onde siffatte indennità vengono liquidate, basta accennare che, con mandati emessi il 26 marzo, al deputato delegato furono liquidate le medaglie di presenza in lire 10 al giorno dal 27 febbraio al 12 marzo e dal 14 al 16 stesso mese; le indennità di viaggio in lire 45,60 per andata e ritorno da Palermo per la seduta del 17 marzo stesso, nonchè la doppia medaglia di presenza.

Or è da escludere che egli, che il 16 marzo si trovava presente a Girgenti, abbia potuto fare il giorno 17 successivo il viaggio di andata e ritorno da Palermo per assistere alla seduta della Deputazione tenuta lo stesso giorno. Dal 18 al 24 marzo poi gli venne corrisposta la medaglia di presidenza, e pel 24 gli fu pagata la medaglia di seduta e di pernottazione quando egli trovavasi già a Girgenti.

La Provincia adunque viene amministrata con criterî personali, diretti ad aiutare il partito, tener fide e compatte le clientele.

Nell'ufficio provinciale, mentre sono esautorati il segretario e l'ingegnere capo ed altri impiegati, altri sono colmati di favori, con discapito della disciplina e della regolare trattazione degli affari.

Al ragioniere capo si accordano indennità per missioni appositamente e senza scopo create, si elargiscono gratificazioni per lavori che rientrano nelle ordinarie occupazioni di lui. Essendo il ragioniere capo rappresentante della Società di assicurazioni « La Fondiaria », la Deputazione con deliberazione d'urgenza autorizzò il presidente a stipulare con quella il contratto di assicurazione prima che fosse scaduto il contratto stipulato con la « Venezia » e « L'Adriatica » e senza interpellare queste per la possibilità che accordassero condizioni più vantaggiose della « Fondiaria ».

Il personale tecnico della Provincia è più che sufficiente per disimpegnare tutti i servizi di sua spettanza. Ciò non pertanto si assumono spesso in servizio persone estranee come assistenti ai lavori, creandosi così delle vere sinecure a vantaggio di amici e di parenti, con assegni di cinque o sei lire al giorno; ed i preferiti sono per lo più le medesime persone.

Per creare una posizione stabile a tal Vella, suo parente, il presidente lo nominò straordinario presso l'ufficio tecnico sotto pretesto di alcuni lavori straordinari di copiatura, e di lì a poco la Deputazione lo nominò ufficiale d'ordine straordinario. La Prefettura respinse come illegale la relativa deliberazione.

Certo De Rosa ebbe la nomina di staordinario all'Archivo provinciale; certo Nocito la nomina di straordinario per il servizio degli esposti, servizio che deve e può essere disimpegnato, come fu per il passato, dall'ufficio di Ragioneria.

Altri esempi si potrebbero addurre; ma per dare un'idea del sistema in uso di far gravare illegalmente sul bilancio provinciale spese non necessarie di impiegati, giova soffermarsi sul caso del predetto Nocito. La Deputazione nel novembre 1895 ritenne necessario un impiegato straordinario per il servizio degli esposti, e, senza averne avuta autorizzazione, nel febbraio del successivo anno nominò a tal posto il Nocito per un anno e con lo stipendio di L. 900 da prelevarsi dal fondo « proietti ». Lo stipendio nel corso dell'anno fu impinguato con frequenti indennità di missioni e trasferte. Scaduto l'anno, il Nocito fu riconfermato per un altro anno e poco dopo, dimenticando la Deputazione che il Nocito era uno straordinario retribuito ad anno, gli aumentò lo *stipendio* da L. 900 a L. 1200; e così in pochi mesi il Nocito, da impiegato straordinario, fu nominato ordinario.

E non basta, poichè il Nocito ebbe altri aumenti di stipendio, che da L. 1200 fu portato a L. 1300 e poi a 1500 con deliberazione del dicembre 1901, deliberazione che fu respinta dalla Prefettura perchè illegale. Ma la Deputazione compensò il Nocito del mancato guadagno di L. 200, accordandogli altrettanta somma come gratificazione. E non è tutto, poichè il Nocito, insieme col ragioniere capo, compie frequenti missioni riscuotendo spese di trasferte.

Dato l'irregolare funzionamento del Consiglio e della Deputazione, tutti gli atti dell'Amministrazione risentono l'influenza personale del presidente di questa.

Gli appalti di lavori ed opere vengono per lo più concessi a trattativa privata, preferendosi sempre imprese e persone che si sono infeudate nell'Amministrazione della Provincia e redigendosi semplici atti di sottomissione che non si spediscono alla Prefettura pel visto. Per evitare l'asta pubblica, ed eludere così la legge, si compilano progetti d'arte per importo non maggiore di L. 3000, salvo ad aumentarlo successivamente con progetti suppletivi. Non di rado si delibera l'esecuzione di lavori in economia, che si affidano alle medesime imprese predilette.

Il servizio di mantenimento degli esposti è mal regolato, e mancando un serio controllo, i più gravi abusi sono in esso possibili. Molte spese illegalmente fatte dai Comuni e dalla Provincia sono poste a carico del fondo per questo servizio.

Del pari irregolarmente procede il servizio di ricovero dei mentecatti, pel quale grava una rilevante somma sul bilancio provinciale. Due anni addietro la *Villa di salute* di Palermo, che aveva stipulato un consimile contratto con la Provincia di Catania, presentò all'Amministrazione provinciale di Girgenti formale proposta di ricoverare i mentecatti poveri, accordando il ribasso di 10 centesimi al giorno per ciascun mentecatto sulla retta attualmente pagata.

L'accoglimento di siffatta proposta avrebbe arrecato all'Azienda provinciale il rilevante vantaggio dell'economia di circa 10 mila lire annue. Ciò non pertanto la proposta non fu accolta e sembra per favorire un tale che si proponeva di fondare uno stabilimento di salute simile a quello di Palermo, e che non venne mai eretto.

Per impiantare la Scuola pratica di agricoltura, già Sovranamente autorizzata, l'Amministrazione acquistò un podere per lire 108 mila, oltre le spese per affrancazioni di canoni in L. 6000 circa. Le cose però procedettero così irregolarmente, che il Governo revocò il R. decreto che quella Scuola aveva istituito. Il Consiglio allora deliberò di vendere in varî lotti il podere, che frattanto era stato ceduto in fitto per sole L. 2700 annue.

Il podere fu diviso in cinque lotti, dei quali tre soli furono venduti, e gli altri due, del complessivo valore di L. 98100, continuarono a rimanere in affitto e vi rimangono ancora, ricavandone la Provincia l'annuo reddito complessivo di L. 2100, che, detratte L. 350 per imposte, ed altre spese, non rappresentano che il meschino interesse di L. 1,60 circa per cento, mentre con una più oculata e savia Amministrazione ben altro si potrebbe ricavare.

Fra i varî servizi, trascuratissimo è quello riguardante le caserme dell'Arma dei RR. carabinieri, le quali sono collocate o in case inadatte e mal tenute, prese in fitto da privati amici a prezzi esorbitanti, o in vecchi conventi ceduti alla Provincia dal Fondo per il culto, alcuni dei quali sono pericolanti a segno da far temere per l'incolumità dei militari che vi abitano; e ciò sebbene la Provincia spenda rilevanti somme per riparazioni ed adattamenti.

A nulla valgono gli insistenti uffici, le proteste e le minaccie; poichè la Deputazione e il suo presidente promettono senza attendere; onde la Prefettura si vede costretta ad adottare provvedimenti di ufficio.

Ma la pendenza più grave e che si dibatte da molti anni e della quale non è dato prevedere quanto disastrose saranno per essere le conseguenze, è quella riguardante la costruzione della caserma centrale di Girgenti.

Attualmente la caserma trovasi collocata in un punto della città fuori mano ed in locali disadatti di proprietà comunale.

Dopo parecchi anni di trattative inutili, di progetti sfumati, e di proposte messe a dormire, l'arma dei Reali carabinieri minacciò di trasportare a Caltanissetta il comando divisionale ove non si fosse sollecitamente provveduto ad una nuova e più adatta ca-

serma. Fu allora che il Municipio di Girgenti, per impedire che la minaccia avesse seguito, si offrì di costruire a sue spese una caserma centrale, purchè la Provincia ne avesse garantito il fitto per 20 anni.

La Deputazione provinciale, esaminata questa offerta, propose al Consiglio, e questo deliberò che la caserma fosse costruita per conto della Provincia, sul fabbricato della fallita ditta Vadalà, fabbricato rimasto incompiuto e che da anni trovavasi senza tetto ed esposto alle intemperie; ed all'uopo votò la spesa prevista in L. 200 mila. Ciò nel 1892.

Iniziati i primi atti di espropriazione di detto fabbricato, sorsero opposizioni ed altre difficoltà, per le quali il comando dell'Arma, nell'intento di rimuovere ogni indugio, propose alla Provincia di prendere in fitto od acquistare una casa che si prestava all'uso di caserma e che, compresi i lavori di adattamento, non sarebbe costata più di lire 150 mila.

La Provincia dispose che fosse rilevata la pianta di detta casa, ma con mezzi dilatorî la Deputazione riuscì a rimandare le cose fino al 1895 senza nulla concludere. Invece la Deputazione stessa ritornò al proposito della costruzione della caserma per parte della Provincia, ed all'uopo provocò ed ottenne il decreto di espropriazione del fabbricato Vadalà. Ma il Consiglio provinciale non approvò e riconobbe invece più conveniente l'acquisto della casa sopra indicata. La Deputazione, e per essa il presidente, non si diè per vinto, e seppe portare le cose così a lungo finchè il proprietario della casa ruppe ogni trattativa.

Il Consiglio provinciale allora deliberò l'adattamento a caserma del fabbricato della Scuola normale femminile, di proprietà della Provincia, autorizzando la spesa prevista in lire 25 mila.

Ma anche questa deliberazione non doveva avere altro effetto che di illudere l'Autorità, poichè di lì a poco lo stesso Consiglio, senza revocare quanto erasi precedentemente stabilito, deliberò di cedere al Comune il locale delle Scuole normali per il prezzo di lire 60 mila; di autorizzare la Deputazione a prendere in fitto parte del locale ceduto per uso del Convitto normale per l'annua pigione di L. 1200 e di costruire la caserma sul fabbricato Vadalà.

Da questo momento cominciano le più gravi irregolarità in danno della finanza provinciale. Ottenuto un nuovo decreto di espropriazione del fabbricato Vadalà, e per aver modo di favorire le imprese amiche, si divisero i lavori in varî lotti. I lavori in muratura furono ceduti in appalto a Ficolaro Domenico con obbligo di compierli nel termine di 300 giorni utili al lavoro dal dì della consegna. Sono già decorsi tre anni ed i lavori sono sempre allo stato di prima, e per di più è già scaduto il termine di due anni assegnato dal decreto prefettizio pel compimento dei lavori.

Fatta la consegna dei lavori, si nominò assistente un protetto con L. 6 al giorno, che egli ha percepito sempre, sebbene varie volte siano stati i lavori sospesi e per tempo non breve. Oltre a ciò la Deputazione approvò la spesa di altre L. 2700 disposta dal presidente, sempre per assistenza ai lavori medesimi, senza alcuna preventiva autorizzazione.

Furono fatti eseguire in economia, da persone amiche, altri lavori in legno e in ferro.

Cominciati i lavori di sopraelevazione del fabbricato Vadalà, si constatò che questo presentava vecchie lesioni e che non aveva solide fondazioni. Si sono dovuti perciò disporre dei saggi alle fondazioni, ed in seguito autorizzare, senza determinazione di spesa, ulteriori lavori di approfondimento dei saggi stessi, vincolando all'uopo irregolarmente il fondo delle spese impreviste. Da ultimo la Deputazione ha d'urgenza autorizzato l'ufficio tecnico a far fronte all'ulteriore aumento della spesa col rimanente fondo delle impreviste.

A nulla valsero i consigli e gli avvertimenti dati in precedenza dall'ufficio del Genio civile, e la Deputazione col non averli seguiti e con l'aver dato corso senz'altro ai lavori, ha creato alla Provincia una condizione di cose disastrosa, perciocchè nel gennaio di questo anno la stessa Deputazione ha dovuto riconoscere che le spese fino allora impegnate ascendevano ad oltre lire 246 mila, con una eccedenza di oltre 46 mila lire sulla spesa preventivata, sulla quale eccedenza si attendono le decisioni del Consiglio che non si pensa di convocare.

Da informazioni assunte e dai dati esistenti si desume che la spesa per questa malaugurata opera supererà e di molto le lire 330 mila, mentre è già sorta una lite con l'impresa per la quale pende un giudizio arbitrale.

SIRE!

Questi fatti che risultano dagli atti esistenti presso la Prefettura, e senza bisogno di accertarne altri mediante apposita inchiesta, sono già per sè stessi abbastanza gravi da rendere non solo necessario, ma urgente di addivenire ad un radicale provvedimento che valga a far rientrare l'Amministrazione provinciale di Girgenti nell'orbita della legge.

Ho l'onore pertanto di sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà lo schema di decreto che provvede allo scioglimento di quel Consiglio provinciale.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno;

Visti gli articoli 295 e 296 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 4 maggio 1898, n. 164;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio provinciale di Girgenti è sciolto.

Art. 2.

Sono chiamati a far parte della Commissione straordinaria per l'amministrazione provvisoria di detta Provincia, fino all'insediamento del nuovo Consiglio, ai termini di legge, oltre il consigliere delegato della Prefettura di Girgenti in qualità di Presidente, i signori:

1. Comm. ing. Filippo Mendolia di Donato;
2. Cav. avv. Pasquale Xerri fu Paolo;
3. Dott. Pasquale Caruselli fu Gaspare;
4. Cav. uff. Giuseppe Ciaccio fu Antonio.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 5 giugno 1902.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione Generale del Debito Pubblico

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0, cioè: N. 1,055,944 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale, per L. 65, al nome di Caffaro *Vittoria* fu Simone, minore, sotto la patria potestà della madre Riva *Marianna* fu Michele, domiciliata in Bricherasio (Torino), fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Caffaro *Luigia-Vittoria-Teresa-Elisabetta* fu Simone; minore, sotto la patria potestà della madre Riva *Maria-Giacinta*, chiamata Marianna, fu Michele, ecc. (come sopra), vera proprietaria della rendita stessa.

A' termini dell'articolo 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 3 giugno 1902.

Il Direttore Generale
MANCIOLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª *Pubblicazione).*

Si è dichiarato che le rendite seguenti del Consolidato 5 0[0, cioè:

N. 737,065 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale, per L. 260, al nome di Giovanetti Alessandrina fu *Carlo Felice*, minore, sotto la patria potestà della di lei genitrice Clotilde Durio, domiciliata in Orta Novarese (Novara);

N. 756,739, a favore della stessa, di L. 50;

N. 995,492, a favore della stessa, sotto la tutela di Carlo Bechis fu Biagio, domiciliato in Torino, L. 260;

N. 1,002,133, a favore della stessa, di L. 320;

N. 1,002,142 a favore di Giovanetti Alessandrina fu *Carlo*, minore (come sopra), L. 960;

N. 1,002,143, idem idem, L. 90;

N. 1,012,476, a favore di Giovanetti Alessandrina fu *Carlo Felice*, minore (come sopra), L. 690;

N. 1,031,005, idem idem, L. 10;

N. 1,099,745 idem idem, L. 110,

furono così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi a Giovanetti Alessandrina fu *Felice*, minore, ecc., vera proprietaria delle rendite stesse.

A' termini dell'articolo 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 3 giugno 1902.

Il Direttore Generale
MANCIOLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª *Pubblicazione).*

Si è dichiarato che le rendite seguenti del Consolidato 5 0[0, cioè: N. 1,019,329 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale, per L. 30, al nome di Giovanetti Alessandrina fu *Carlo Felice*, minore, sotto la tutela di Bechis Carlo, domiciliata a Torino, e N. 1,180,058, a favore della stessa, per L. 250, furono così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi a Giovanetti Alessandrina fu *Felice*, minore, ecc., vera proprietaria delle rendite stesse.

A' termini dell'articolo 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 3 giugno 1902.

Il Direttore Generale
MANCIOLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0, cioè: N. 1,131,703 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale, per L. 30, al nome di Marino *Errico* di *Salvatore*, minore, sotto la patria potestà del padre, domiciliato a Caserta, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Marino *Enrico* di *Francesco-Pascale-Salvatore*, minore, ecc. (come sopra), vero proprietario della rendita stessa.

A' termini dell'articolo 72 del Regolamento sul Debito Pubblico si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 3 giugno 1902.

Il Direttore Generale
MANCIOLI.

AVVISO.

Si notifica che, in relazione all'articolo 24 della legge 23 luglio 1881, n. 333, serie 3ª, nel giorno 1° luglio prossimo venturo, alle ore 9, in una sala a pianterreno di questa Direzione Generale, nella sua sede in Roma, via Goito (Palazzo dei Ministeri del Tesoro e delle Finanze), con accesso al pubblico, si procederà alla 14ª annuale estrazione a sorte delle Obbligazioni dell'Asse Ecclesiastico, create con la legge 11 agosto 1870, n. 5784, ed emesse in virtù del R. decreto 14 agosto 1970, n. 5794, alienate posteriormente alla legge predetta 23 luglio 1881, n. 333, costituenti la 2ª categoria, ammortizzabili anche per sorteggio annuale, in forza della legge 29 giugno 1889, n. 6135, serie 3ª, sullo stato di previsione della spesa del Tesoro per l'esercizio finanziario 1902-903, per la quota d'ammortamento stabilita in L. 5,477,200.

Con successiva notificanza saranno pubblicati i numeri delle Obbligazioni estratte.

Roma, il 12 giugno 1902.

Il Capo della Divisione 5ª — *Il Direttore Generale*
LUBRANO. — MANCIOLI.

Direzione Generale del Tesoro

AVVISO.

Si rende noto che il Ministero del Tesoro ha disposto che col giorno *ventuno* del corrente mese, abbia principio in tutte le Provincie del Regno il pagamento della cedola della rendita Consolidato 5 0[0 lordo e 4 0[0 netto al portatore e mista, di scadenza primo luglio 1902.

Roma, il 13 giugno 1902.

Direzione Generale del Tesoro *(Portafoglio)*

Il prezzo del cambio pei certificati di pagamento in valuta metallica dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 14 giugno, in lire 101,30.

MINISTERO D'AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

Divisione Industria e Commercio

Media dei corsi dei Consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata d'accordo fra il Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio e il Ministero del Tesoro *(Divisione Portafoglio).*

13 giugno 1902.

		Con godimento in corso	Senza cedola
		Lire	Lire
Consolidati	5 % *lordo*	104,62	102,62
	4 ½ % *netto*	111,20	110,07 ½
	4 % *netto*	104,33 ⅜	102,33 ⅜
	3 % *lordo*	68,84 ⅛	67,64 ⅛

PARTE NON UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DEL REGNO

RESOCONTO SOMMARIO — Venerdì 13 giugno 1902

Presidenza del Presidente SARACCO.

La seduta è aperta (ore 15,35).

CHIALA, segretario, legge il processo verbale della tornata precedente, il quale viene approvato.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Ordina d'appello nominale per la votazione a scrutinio segreto dei proggetti di legge approvati ieri, per alzata e seduta, o rinviati allo scrutinio segreto.

ARRIVABENE, segretario, fa l'appello nominale.

Si lasciano le urne aperte.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Proroga del termine pel risanamento di Bologna » (N. 74).

ARRIVABENE, segretario, dà lettura dell'articolo unico del progetto che, senza discussione, è rinviato allo scrutinio segreto.

Discussione del progetto di legge: « Disposizioni per la leva sui nati nel 1882 » (N. 30).

ARRIVABENE, segretario, dà lettura del progetto di legge.

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione generale.

PRIMERANO. Osserva che nella relazione si accenna a considerazioni molto importanti: fra queste importantissima quella della forza degli uomini sotto le armi.

La relazione termina con l'espressione di un voto, di una speranza, a cui si associa, e che è condivisa da quanti amano l'esercito.

Espone qualchè considerazione sull'argomento della forza a ruolo. La legge di reclutamento porta tre categorie, ma della seconda categoria si fa sempre poco caso.

Vorrebbe che la nostra legge organica venisse modificata. Alla 1ª categoria bisognerebbe dare l'obbligo esclusivo delle tre milizie; la 2ª categoria dovrebbe costituire soltanto una riserva per riempiere i vuoti che in caso di guerra si verificassero nella 1ª categoria. La 2ª categoria dovrebbe essere esclusa dal richiamo alle armi per istruzione; ma gli uomini ad essa inscritti dovrebbero essere obbligati al Tiro a segno nei propri Comuni o mandamenti.

Ha ammirato la buona riuscita della quarta gara del Tiro a segno, ma i nostri soldati di seconda categoria dovrebbero essere più esercitati al bersaglio, non escludendo un po' di istruzione militare.

L'esercito permanente dovrebbe sempre essere composto di tre classi di leva, e non si dovrebbe congedare una classe senza che le reclute della nuova classe non avessero raggiunto una sufficiente istruzione.

L'obbligo della permanenza sotto le armi dovrebbe essere per tutte le classi di ventotto mesi.

Dimostra come, con tale ordinamento, la spesa ora stanziata non soffrirebbe alcuna variazione, e non si assottiglierebbe, come ora si fa, in certe epoche dell'anno la forza bilanciata e non si sarebbe costretti al richiamo di classi in congedo.

Questi concetti raccomanda all'esame dell'on. ministro, e se saranno accettati e dal ministro e dall'Ufficio centrale, li concreterà in un ordine del giorno (Bene!).

PIERANTONI. Rileva l'importanza della relazione e nota come gli argomenti in essa svolti, e quelli accennati dall'on. Primerano trovino di soventi sede più opportuna nel bilancio della guerra.

Parla della Scuola reggimentale, del Regolamento di servizio in campagna e del Regolamento di leva per i figli dei nostri emigrati all'estero.

Fu fautore della Scuola reggimentale ed in essa ha avuto sempre grande fiducia.

Il relatore ha scritto che nell'esercito anche oggidì si ha il 40 per cento delle reclute che sono analfabeti e raccomanda al ministro della guerra la Scuola reggimentale per poter ridurre questa dolorosa piaga dell'analfabetismo nell'esercito.

Ha fatto argomento di studio speciale il Regolamento di servizio in campagna, che ha delle esuberanze e delle deficienze, come dimostra.

Ricorda i protocolli della Conferenza dell'Aja che hanno regolato il diritto di guerra e nota come un grande movimento oggi conduca verso i tribunali di arbitrato internazionale.

Vorrebbe che il ministro desse alla scuola reggimentale un impulso maggiore, non solo per combattere l'analfabetismo, ma anche perchè sia insegnamento continuo dei doveri militari internazionali.

Rileva gl'inconvenienti derivanti dall'obbligo del servizio militare imposto ai figli dei nostri emigrati all'estero.

È lieto che qualche passo si sia fatto in proposito, ma raccomanda al ministro della guerra di portare la sua attenzione anche su questo problema.

Ringrazia il Senato della benevola attenzione e si augura che le sue parole siano benignamente accolte dal Governo (Bene!).

OTTOLENGHI, ministro della guerra. Risponde al senatore Primerano ricordando le parole da lui dette nell'altro ramo del Parlamento.

Conviene nelle idee esposte dal senatore Primerano sulla necessità di riformare l'attuale sistema di reclutamento.

Cita alcuni dati per dimostrare le conseguenze funeste dell'odierno ordinamento.

Nota, specialmente, la povertà delle riserve.

Dice quali delle idee esposte dal senatore Primerano gli sembrino accettabili.

La legge sul Tiro a segno, opportunamente modificata e corretta, va collegata a quella per la leva, per avere elementi validi per i servizi ed i doveri dell'esercito.

Accenna alle principali modificazioni che occorrono alla legge sul Tiro a segno, il quale deve essere un elemento anche per diminuire sotto le armi il numero di coloro che hanno attitudine al servizio militare.

Si associa in massima all'idea che la media di servizio debba essere di 28 mesi, accennata dal senatore Primerano, ma fa le debite riserve.

Non crede di poter oggi accettare l'ordine del giorno accennato dal senatore Primerano, perchè la questione va studiata profondamente.

Il suo intento è di avere il numero maggiore di uomini sotto le armi, dati i mezzi oggi a disposizione.

Fa anche le sue riserve sul modo come dovrebbe essere istituita la seconda categoria organizzata secondo il concetto del senatore Primerano.

Osserva che il senatore Pierantoni incorse in un errore.

Si riferisce ai dati statistici per rilevare che la percentuale degli analfabeti è andata sempre diminuendo in modo rilevante dalla chiamata sotto le armi al congedamento.

Le scuole reggimentali non sono state abolite; venne solamente abolita la prescrizione che i soldati analfabeti non possono essere congedati, essendovi dei soldati assolutamente refrattarî alla istruzione.

Accetta poi le raccomandazioni fatte dal senatore Pierantoni.

Espone le ragioni per le quali non crede debba essere materia di riforma il regolamento vigente circa l'obbligo di leva dei figli dei nostri emigrati all'estero.

Egli ritiene, pur riservandosi di studiare l'argomento, che il cittadino italiano, finchè conserva la cittadinanza, debba rispon-

dere a tutti i doveri che gli sono imposti dalle leggi della patria.

Passa poi ad esaminare i punti rilevanti della relazione dell'Ufficio centrale.

Sarebbe desiderabile che la coltura nazionale fosse progredita in modo da avere sotto le armi il minimo numero di analfabeti, ma di ciò non può farsi colpa all'esercito, ma allo stato della nostra istruzione elementare (Benissimo!).

Rileva poi che si è esagerato di assai la portata delle manifestazioni del mese di marzo e assicura che esse non furono quali vennero riferite.

Date le nostre condizioni, il nostro sistema di reclutamento è il migliore, dovendosi dare poca importanza ad alcuni lievi inconvenienti per il richiamo territoriale.

Passa poi alla questione dei congedi, che dichiara spinosa.

Si possono evitare i congedi anticipati o i ritardati richiami?

No, assolutamente, per ragioni di bilancio.

Certo vi sono degli inconvenienti; ma non si può lottare contro la insufficienza dei fondi necessari.

Le maggiori economie, qualora siano possibili, potranno forse raggiungere le centinaia di migliaia di lire, non i milioni che occorrono.

Con le economie non bisogna però disgregare la compagine dell'esercito.

Egli ha in animo di migliorare le condizioni attuali, studiando un temperamento che permetta di diminuire la permanenza sotto le armi di coloro che dimostrino sufficiente attitudine al servizio militare ed abbiano la necessaria istruzione, ed intende di rendere più semplice il richiamo delle classi.

Si riserva di studiare queste possibili riforme; ma, dati i fondi attuali, il funzionamento dell'esercito non può essere diverso dall'attuale.

Quanto alla questione del consolidamento, ed a qualche altra questione potranno essere meglio svolte in sede più opportuna (Generali approvazioni).

PIERANTONI. Ringrazia l'on. ministro della guerra delle assicurazioni dategli e replica brevemente circa l'obbligo di leva per i figli dei nostri emigrati all'estero.

Elogia poi l'alta lealtà con cui l'on. ministro ha parlato.

PRIMERANO. È lieto dell'accoglienza fatta dal ministro alle sue parole e lo ringrazia; e, mentre manifesta la sua piena fiducia all'on. ministro, dichiara che non presenterà alcun ordine del giorno.

Si limiterà a fare una sola considerazione: si augura che il ministro possa con i mezzi che ha sottomano, introdurre quelle riforme alle quali ha accennato.

Per ottenere lo scopo bisogna avere i mezzi; la questione delle economie non è facile e non è mai stata presa sul serio. Ma, date le attuali strettezze di bilancio, sarebbe bene che la questione delle economie venisse esaminata dal ministro con ponderatezza.

VITELLESCHI. Non era preparato all'attuale discussione, nè è competente in questioni d'indole militare.

Il chiaro ed aperto discorso del ministro della guerra lo spinge però a qualche osservazione.

Dal momento che si fa l'affermazione che l'esercito non può funzionare, con gli attuali mezzi, un popolo che si rispetta deve provvedere.

I modi per provvedere in sostanza sono due: o diminuire il numero dei corpi d'esercito ed avere così le unità più complete, ovvero economizzare sopra altre spese, ma curare il buon funzionamento dell'esercito.

Non è neppure discutibile che non si debba gravare il bilancio in misura che non può sopportare; ma egualmente cattivo partito sarebbe quello di fare qualsiasi spesa per un esercito che non abbia le condizioni di poter rendere i servigi che se ne aspettano.

OTTOLENGHI, ministro della guerra. Non ha detto che le condizioni dell'esercito siano sfavorevoli, ha detto solo che i mezzi che il bilancio offre non permettono di tener sotto le armi i soldati per quel tempo che è voluto dalla legge.

Sarebbe desiderabile di non dover ricorrere al ripiego dell'anticipo del congedamento, ma ciò non vuol dire che il nostro esercito, così come è attualmente, non funzioni bene.

Certo sarebbe opportuno che i nostri dodici corpi d'armata fossero sempre sul piede di guerra, ma, date le nostre condizioni finanziarie, occorre in alcuni mesi dell'anno avere una forza minima sotto le armi.

Insiste nell'affermare che le condizioni del nostro esercito sono assolutamente buone.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la votazione.

Si procede allo spoglio delle urne.

Ripresa della discussione.

SANI, relatore. Le questioni principali trattate nella relazione sono tre: la propaganda, i richiami delle classi in congedo, la permanenza dei soldati sotto le armi.

La propaganda nell'esercito deve essere non solo impedita, ma i germi, se ve ne sono, devono essere esaminati ed efficacemente curati.

Quanto al sistema del richiamo delle classi sotto le armi non è perfetto l'accordo tra il ministro e l'Ufficio centrale, il quale non ha data soverchia importanza ai fatti di marzo, ma ha su di essi richiamata l'attenzione del Senato.

La questione del richiamo è più politica che militare.

Nella relazione sono state accennate varie ragioni che a questa questione si connettono.

Si è detto che negli altri richiami di classi non si sono verificati inconvenienti. Ciò è vero, ma la propaganda non aveva tempo addietro quella estensione che ha oggi.

Crede per ciò che il problema vada esaminato praticamente.

Rileva che anche in Francia si dubitò della bontà del sistema di richiamare i congedati nei reggimenti che si trovano nella loro circoscrizione.

L'Ufficio centrale non ha fatto proposte; nota peraltro che anche dove c'è il sistema territoriale i richiamati tornano nel loro reggimento di origine. Da noi ciò non si fa; ora nel dubbio vorrebbe adottato assolutamente il sistema territoriale anche in tempo di pace.

Quindi si dovrebbe provvedere al sistema della mobilitazione, salvando l'istituto preziosissimo del reclutamento nazionale.

Quanto all'ultimo punto riguardante la forza minima, ringrazia il ministro delle fatte dichiarazioni.

Per gli analfabeti non contesta le cifre citate dall'on. ministro; nota peraltro che in questi ultimi anni vi è un regresso nello analfabetismo, perchè la Scuola reggimentale, per alcune classi, non ha il tempo di far sentire la sua efficacia.

Personalmente poi osserva che ha sempre considerato il consolidamento della forza come insufficiente ai bisogni.

Vorrebbe che il bilancio venisse ogni anno discusso, e non vi fosse la cifra immutabile come è attualmente.

Porta l'esempio di altre nazioni e si agura che si possa una buona volta risolvere il problema militare che da tanti anni ci affatica.

Ricorda i precedenti e nota come da un bilancio di 264 milioni, con le economie si sia arrivati ad un bilancio di soli 219 milioni, mantenendo l'esercito in una condizione quasi sospensiva.

Conchiude esortando il ministro a studiare senza preconcetti il grave problema; le nazioni come gli individui hanno dei doveri; l'oblio dei propri doveri conduce a rovina; la nazione muore senza saperne le ragioni. Ed il primo dovere di un popolo è quello di provvedere alla propria conservazione (Vivissime approvazioni).

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE proclama il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti progetti di legge:

Prestito a premi a favore della Cassa italiana d'assicurazione per la vecchiaia degli scrittori di giornali e della Cassa dell'Opera Pia Protettorato di San Giuseppe:

Votanti 82
Favorevoli 53
Contrari 29

(Il Senato approva).

Autorizzazione della spesa di lire 460,000 per l'esecuzione delle opere di sistemazione della darsena di Ravenna:

Votanti 82
Favorevoli 73
Contrari 9

(Il Senato approva).

Sul lavoro delle donne e dei fanciulli:

Votanti 82
Favorevoli 72
Contrari 10

(Il Senato approva).

Tumulazione della salma del senatore Francesco Ferrara nel tempio di San Domenico in Palermo:

Votanti 82
Favorevoli 78
Contrari 4

(Il Senato approva).

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Dà lettura dei quattro articoli del progetto che sono approvati senza discussione.

Discussione del progetto di legge: « Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1901-902 » (N. 48).

CHIALA, segretario, dà lettura del progetto di legge.

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione generale.

COLOMBO. Ricorda alcune osservazioni già fatte l'anno scorso quando riferì su questo stesso progetto di legge.

Il ministro del tesoro dètte allora assicurazioni che il Senato accolse con favore.

Crede che la situazione non sia più tanto favorevole come l'anno scorso, epperò ripete le sue osservazioni in attesa che le dichiarazioni del ministro possano, come altra volta, soddisfare il Senato.

Secondo la relazione, il bilancio di assestamento si chiuderebbe con un avanzo di circa 12 milioni, che però va diminuito di alcune spese che non sono ancora state approvate ed aumentato di alcuni proventi che sono in corso.

Accenna alle varie spese per le quali l'avanzo verrebbe ridotto a circa un milione. Ma le previsioni delle entrate hanno subìto delle modificazioni e quindi le condizioni del bilancio sarebbero più favorevoli ed aumenterebbe nuovamente l'avanzo di circa 16 milioni.

Chiede all'on. Di Broglio se accetta questa cifra definitiva. Di fronte alle condizioni dell'anno scorso siamo già in discesa quanto agli avanzi del bilancio.

Accenna poi all'alea dell'introito del grano e degli zuccheri, ed all'aumento sensibilissimo delle spese.

Quanto all'aumento del grano nota che si sono avute quest'anno 900,000 tonnellate di entrata, cifra inferiore a quella dell'anno scorso.

Osserva che l'incremento delle entrate non è diverso da quella media già trovata dall'on. Rubini.

Ciò che impensierisce più di tutto è la progressione delle spese che è stata maggiore alla media già stabilita dall'on. Rubini stesso.

Dimostra come l'aumento di spesa fra i due esercizi 1900-901 e 1901-902 sia rappresentato da una differenza di circa 29 milioni.

Il bilancio dell'anno in corso è favorevole e si chiuderà certamente con un avanzo.

Ma vi è un aumento nella media della spesa. Vi sono poi altre spese probabili in prospettiva che l'oratore enumera, e che fa ascendere a circa 21 milioni.

Fra le spese eventuali vi sono anche quelle per lo sgravio sul sale e per le ferrovie complementari.

La situazione non gli sembra sicura e rispetto all'anno scorso si è perduto evidentemente del terreno.

Il Ministero ha trovato una situazione finanziaria certamente buona; ma oggi è arrivata ad un punto che può facilmente diventare pessima.

Perciò chiede spiegazioni al ministro del tesoro, e si augura che vorrà dire se le previsioni da lui fatte siano esatte e fare dichiarazioni che ci tranquillizzino sulle condizioni della nostra finanza.

Ha creduto suo dovere di parlare per unire la voce del Senato a quella dell'altro ramo del Parlamento, in occasione della discussione dell'assestamento del bilancio, che è la vera sede per poter discutere efficacemente delle condizioni della finanza italiana (Approvazioni).

PRESIDENTE. Stante l'ora tarda, il seguito della discussione è rinviato a domani.

Lettura di proposte di legge.

DI BROGLIO, ministro del tesoro, Presenta un disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, per lo « Stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1902-903 ».

(È trasmesso alla Commissione di finanze).

Levasi (ore 18,20).

CAMERA DEI DEPUTATI

RESOCONTO SOMMARIO — Venerdì 13 giugno 1902

SEDUTA ANTIMERIDIANA

Presidenza del Presidente BIANCHERI.

La seduta comincia alle 9,35.

STELLUTI-SCALA, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana precedente, che è approvato.

Seguito della discussione del bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

CHIMIENTI sarà breve, sebbene quest'anno la discussione della pubblica istruzione avrebbesi dovuto fare ampiamente per le molte questioni sollevate dai provvedimenti dell'on. ministro Nasi.

Non è d'accordo con l'on. Morandi nel ritenere più opportuno il sistema dei ritocchi parziali, che non ha mai dato buoni risultati.

Per esempio si è abolito l'ispettorato, ma si è aumentata la spesa per le ispezioni. Si è abolito il Gabinetto particolare, ma si è creata una divisione speciale di Gabinetto numerosissimo. Così nelle riforme dei Regolamenti universitari si è proceduto troppo affrettatamente.

Invoca col relatore l'unificazione della legislazione per quanto riguarda i professori ordinari e delle Università.

Sfata la leggenda che la libera docenza gravi sul bilancio dello Stato; e si congratula con l'on. ministro dei provvedimenti adottati che conciliano gli interessi dei liberi docenti, coi diritti e con gli interessi dell'insegnamento ufficiale.

Richiama l'attenzione del ministro sulla importante questione delle letterature straniere, su alcune incongruenze che si verificano nelle scuole d'ingegneria, e sulla necessità di dare una maggior importanza alla scuola universitaria di Bari.

Insiste che si provveda ad un più conveniente locale per l'Istituto superiore di magistero femminile in Roma.

A proposito degli Istituti femminili di magistero, domanda se l'Istituto di suor Orsola Benincasa sarà autorizzato, ciò che non dovrebbe essere, a rilasciare diplomi legali.

Chiede chiarimenti sugli insegnanti e sugli insegnamenti della nuova scuola politica, diplomatica, coloniale. Coglie l'occasione per mandare un saluto al fondatore della Scuola superiore commerciale di Milano.

Parla dei libri di testo: il ministro ha fatto bene a mantenere la circolare Baccelli, che stabilì non fossero fatti mutamenti nei libri di testo per tre anni; prega però il ministro stesso di va-

lersi dei giudizi richiesti ai professori, e di studiare la grave questione dei programmi e dei libri per far sì che gli uni e gli altri armonicamente si integrino pel bene della coltura nazionale (Approvazioni — Congratulazioni).

FRADELETTO farà brevi considerazioni sulla scorta della bella e lucida relazione dell'on. Morelli-Gualtierotti.

Rileva la deficienza degli stanziamenti del bilancio della pubblica istruzione; nota col relatore che l'aumento, nell'ultimo decennio, di circa due milioni non si può considerare davvero aumento conveniente per provvedere ai grandi doveri che lo Stato ha verso la coltura nazionale.

Venendo ai particolari del bilancio, deplora che lo stanziamento del capitolo 25 per gl'ispettori scolastici sia assolutamente insufficiente: occorre migliorare le condizioni di cotesti funzionari tanto benemeriti della popolare istruzione.

Così lo stanziamento di 2 milioni e 300 mila lire per il materiale delle Università, è insufficiente per i continui progressi della scienza.

Deplora anche che, dinanzi al grande sviluppo preso dal servizio delle biblioteche, non se ne sia aumentata la dotazione. Anzi si soppressero anni sono due decimi degli stanziamenti che è doveroso sollecitamente ripristinare.

Ai crescenti bisogni delle gallerie, delle pinacoteche e dei musei nazionali, alla cresciuta importanza delle scoperte archeologiche non si provvede davvero decorosamente con gli esigui stanziamenti proposti.

Trova assolutamente derisorio lo stanziamento effettivo di lire 40 mila per la galleria d'arte moderna.

Parlando dell'istruzione secondaria, alla quale male si provvede con un fondo di sette milioni, accenna all'urgenza di provvedere al miglioramento delle condizioni dei professori delle scuole medie.

Lamenta che i Convitti nazionali siano trascurati così che ad essi pur troppo sono preferiti istituti ove non si impartisce un insegnamento nazionale (Benissimo!). Lamenta pure che non siasi effettuata la fusione dei ruoli, per la quale il Ministero aveva l'anno passato assunto solenne impegno.

Altre gravi e numerose deficienze rileva nei varî servizi; dolendosi specialmente delle scarsissime cure che lo Stato italiano dà all'educazione della donna ed all'educazione fisica cui tanta parte dipende dell'avvenire della nazione.

Confida che la liberalità individuale, l'iniziativa consociata e la sete del sapere che si desta nelle classi lavoratrici colmeranno le lamentate lacune dell'educazione nazionale. Ma ritiene che lo Stato non debba nè possa sottrarsi ai suoi doveri riguardo agli insegnanti, e che nè ritocchi sul contributo scolastico nè qualche economia, che pur dovrebbe farsi sopra organismi parassitarî (Bene!) possano bastare ove non sopravvenga più largo contributo da parte del Tesoro.

Conclude col presentare un ordine del giorno col quale invita il Governo ad assegnare nel prossimo esercizio maggiori mezzi al bilancio dell'istruzione e col far voti che la legislazione scolastica sia unificata, e tutti gli organismi scolastici siano tra loro coordinati per assicurare un più vigoroso e sicuro impulso alla soluzione del problema della educazione e della coltura nazionale (Vive approvazioni — Congratulazioni).

NASI, ministro della pubblica istruzione (Segni d'attenzione), non farà che brevi dichiarazioni, attesa l'urgenza del tempo, riservandosi di trattare ai capitoli le varie questioni speciali.

Come bene osservò il relatore, tutti i rami della pubblica istruzione necessitano di riforme: l'ostacolo precipuo è costituito dalle esigenze finanziarie.

Tuttavia, se il ministro non ha potuto attuare fondamentali riforme, qualche cosa ha la coscienza di aver fatto, specialmente nel campo dei miglioramenti amministrativi, qualche cosa, non certamente tutto ciò che avrebbe desiderato.

Osserva però esser più facile il formular nuove leggi, che non interpretare ed applicare rettamente le leggi vigenti, curando il buon funzionamento degli ordinamenti amministrativi, per guisa da rinvigorire nel pubblico la fiducia nell'opera dell'amministrazione.

Ora il ministro, consigliato dall'esperienza, ha cominciato con riformare l'amministrazione centrale. Ha abolito tre direzioni generali, non necessarie e non contemplate dalla legge, ed ha abolito l'ispettorato centrale. Poichè si è espresso il dubbio che la soppressione di quest'organo rendesse meno efficace la vigilanza amministrativa sulle scuole, dimostra con dati di fatto che poche e incomplete furono le ispezioni eseguite dall'ispettorato centrale; la maggior parte furono eseguite da persone estranee a questo ufficio (Vivi commenti).

Questa condizione di cose inceppava l'azione amministrativa, e naturalmente duplicava la spesa (Commenti). Pel novennio, in cui l'ispettorato funzionò, ogni ispezione rappresenta la spesa media di 1600 lire.

Ora, ritornando alla legge, la vigilanza sulle scuole secondarie sarà principalmente affidata ai provveditori: dove l'opera di questi non fosse sufficiente, s'incaricheranno insegnanti superiori.

Avverte poi di aver provveduto alla sistemazione dei comandati e degli straordinari.

Particolare cura ha rivolto alle cose dell'istruzione elementare: e, per rendersi esatto conto dei desiderî degl'insegnanti elementari, ha creduto suo dovere d'intervenire nei congressi magistrali.

Alcuni provvedimenti, che corrispondono a questi desiderî sono innanzi alla Camera, che ne giudicherà. Si riserva di formulare una riforma organica dell'insegnamento elementare, e in quell'occasione accoglierà l'idea del contributo scolastico, che pienamente approva.

Anche la riforma delle scuole secondarie è matura e s'impone: vi sono difficoltà finanziarie, che spera di poter superare. In attesa di poter portare alla Camera il relativo disegno di legge, cercherà intanto di migliorare, per quanto gli sarà possibile, con espedienti di bilancio le condizioni dei meno rimunerati fra gl'insegnanti secondari.

Per rialzarne intanto la dignità ed il prestigio morale, ricorda di avere abolito il biasimevole sistema della note segrete, e di avere istituito quella Commissione consultiva, che ha reso segnalati servizi alla giustizia.

Circa l'insegnamento universitario spiega anzitutto all'on. Carlo Del Balzo le ragioni, per le quali non crede opportuno ricostituire l'esame d'ammissione all'Università.

Quanto alle riforme, ha cominciato con quelle regolamentari, e le sue proposte ha avuto cura di sottoporre alla più larga e libera discussione.

I nuovi Regolamenti sono ora di pubblica ragione e andranno in vigore col nuovo anno scolastico. Per le riforme legislative, seguirà qui pure il sistema dei parziali ritocchi: ha presentato un disegno sulle tasse, destinato a creare un fondo pei bisogni delle scuole universitarie: altre proposte si riserva di presentare per altre questioni, come quelle dei professori straordinari e del privato insegnamento.

Per dovere di uomo di Governo e per sentimento di studioso e di cittadino ha rivolto particolari cure alle questioni dell'arte. E importanti problemi ha potuto risolvere, come l'acquisto dei musei Borghese e Ludovisi e la legge per la conservazione dei monumenti ed oggetti artistici.

Certamente qui pure è deplorevole che non ci siano a disposizione del ministro mezzi finanziari più larghi, specialmente per gli scavi, di cui giustamente si è interessato l'on. Fradeletto.

Altri provvedimenti sono in corso: così la riforma delle biblioteche che è innanzi al Consiglio di Stato: quella dei Convitti nazionali; la legge per i sordo-muti, quella per gli asili d'infanzia.

Crede così di aver dato prova di buon volere e di operosità: nella via intrapresa procederà coraggiosamente, senza curare le

calunnie avventate da coloro, i cui illegittimi interessi vennero lesi dai provvedimenti adottati.

Nell'indirizzo della nostra scuola è convinto che bisogna coltivare il sentimento classico ed estetico. Mentre gli interessi materiali tenderebbero a dividere l'Italia, l'ideale è quello che costituisce l'indistruttibile unità del nostro paese. E curerà che la scuola possa dare negli insegnanti veri educatori civili, negli studenti uomini liberi.

Come affermazione di questi ideali, il Ministero ha presentato alla Camera il disegno di legge pel monumento a Dante Alighieri in Roma. Imperocchè Dante, genio universale ed in pari tempo eminentemente italiano, è colui che più altamente affermò la missione eterna di Roma nel mondo.

La sua effigie dirà a Italiani e stranieri che Roma non è solo la capitale politica, ma anche la capitale intellettuale e morale della patria nostra, e che col suo nome e con le sue memorie, saprà condurre la terza Italia al raggiungimento dei suoi alti destini (Vivissime approvazioni — Congratulazioni).

TINOZZI, dopo aver rilevato le molte differenze fisiologiche e psicologiche che intercedono fra l'uomo e la donna, dimostra come le condizioni sociali mutate abbiano creato per la donna un ordine nuovo di bisogni e di tendenze, che appare evidente e che si dimostra specialmente nella razza anglo-sassone.

Accenna poi agli speciali caratteri che presenta la donna per ciò che riguarda le manifestazioni religiose. Anche sotto il rapporto della criminalità la donna differisce notevolmente dall'uomo; se il numero dei delitti femminili è minore, vi sono però forme di delinquenza gravissime che sono quasi esclusive della donna.

A rendere la donna più atta ad affrontare la difficoltà della lotta per l'esistenza occorre rinvigorirla con una conveniente educazione fisica, i cui effetti benefici si ripercuoteranno su tutta l'economia domestica per renderla più sana e più morale. L'educazione fisica sarà anche a vantaggio della bellezza (Commenti).

PRESIDENTE invita l'oratore ad attenersi più strettamente all'argomento.

TINOZZI vorrebbe che l'istruzione della donna fosse inspirata a criterî biologici, per modo che il corpo e l'intelletto potessero svolgersi armonicamente, giovandosi reciprocamente. Presenta in questo senso un ordine del giorno.

Voci: La chiusura! La chiusura!

PRESIDENTE mette a partito la chiusura.

(È approvata).

La seduta termina alle 11,55.

SEDUTA POMERIDIANA

Presidenza del Presidente BIANCHERI.

La seduta comincia alle ore 14.5.

BRACCI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedi gli onorevoli Scalini, Gavazzi, Giuseppe Frascara, Valeri, Ottavi e Brunialti.

(Sono conceduti).

PRESIDENTE comunica le dimissioni da deputato dell'on. Ciccotti.

LACAVA comprende gli elevati sentimenti che hanno determinato l'on. Ciccotti a rassegnare le dimissioni da deputato; ma prega la Camera di non accettarle. Così facendo si renderà omaggio al valore ed al carattere dell'on. Ciccotti.

DE MARTINO, CARLO DEL BALZO, CHIMIENTI, BERENINI, ARLOTTA, si associano alla proposta dell'on. Lacava.

(La Camera non accetta le dimissioni dell'on. Ciccotti).

Interrogazioni.

RONCHETTI, sottosegretario di Stato all'interno, risponde all'interrogazione degli onorevoli Carlo Del Balzo, Comandini e Arconati, « intorno alle ingerenze delle Autorità politiche e militari nelle elezioni amministrative e politiche in Castellammare di Stabia ».

Il ministro dell'interno non ha esercitato ingerenze di sorta nelle elezioni amministrative e politiche di Castellammare di Stabia.

MORIN, ministro della marina, conferma, per quanto lo concerne, le dichiarazioni dell'on. sottosegretario di Stato per l'interno.

DEL BALZO CARLO ritiene che le dichiarazioni del Governo siano un po' avventate. Nota che a Castellammare si sono presentati come candidati, tutti e due ammiragli, gli onorevoli Palumbo e Corsi.

Ora, come si può permettere che in un centro di popolazione dove sono oltre mille operai dipendenti dal Governo, due impiegati del Governo stesso possano presentarsi candidati? (Commenti — Rumori).

La presentazione di questa candidatura doveva necessariamente, come è avvenuto, dar luogo a pressioni sui capi tecnici e sugli operai, sia con blandizia, sia con imposizioni. Non può quindi dichiararsi soddisfatto.

CORTESE, sottosegretario di Stato per l'istruzione pubblica, risponde ad una interrogazione del deputato Credaro « circa le ragioni per le quali il Comune di Vico del Gargano (Foggia), non paga gli stipendî ai maestri elementari comunali ».

Gli insegnanti di Vico reclamarono anche nel 1901, furono allora adottati provvedimenti onde i maestri fossero pagati.

In seguito agli ultimi reclami, furono chieste informazioni al Prefetto, il quale, dopo aver comunicato l'impossibilità nel presente momento di pagare gli stipendî, assicura che il pagamento sarà sollecitato.

Il Ministero ha impartito gli ordini opportuni.

CREDARO prende atto dell'assicurazione che gli stipendî saranno pagati sollecitamente e che gli inconvenienti finora lamentati non si verificheranno più.

MAZZIOTTI, sottosegretario di Stato per le finanze, risponde all'on. Gesualdo Libertini che desidera conoscere « se corrispondendo alla promessa fatta durante la discussione del bilancio, intenda adottare al più presto dei provvedimenti concreti per rendere più agevole la coltivazione del tabacco in Sicilia, impegnandosi in pari tempo ad aumentare gli acquisti del tabacco indigeno da parte dell'Amministrazione delle privative, a prezzi discretamente rimunerativi ».

L'Amministrazione fa di tutto per incoraggiare la coltivazione del tabacco, sia in Sicilia, che in altre regioni adatte.

Inoltre assicura che si pensa a migliorare sempre più cotesta coltivazione.

Nota che la foglia indigena impiegata nelle nostre manifatture è grandemente aumentata in questi ultimi anni, e che si cerca di contemperare i risultati dell'industria esercitata dallo Stato con i beneficî dell'agricoltura.

LIBERTINI GESUALDO. Se è vero che è aumentata l'introduzione della foglia indigena, è vero altresì che le angherie che si commettono nella scelta di essa sono evidenti.

E ciò danneggia la produzione: raccomanda quindi al ministro che si preoccupi della questione, poichè si tratta di un prodotto non indifferente della nostra agricoltura.

NICCOLINI, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, risponde all'on. Majorana che desidera « conoscere quando sarà istituito, per le dirette comunicazioni con la Calabria e con la Sicilia, un treno che parta da Roma nelle prime ore della sera ».

La questione è stata studiata da gran tempo dall'Amministrazione dei lavori pubblici. Ma non sono lievi le difficoltà che si oppongono alla soddisfazione di cotesto desiderio.

Poichè le Società si adatterebbero a concedere un treno più diretto, ma proporrebbero la soppressione di altro treno, ciò che non sarebbe accolto favorevolmente dalle popolazioni.

MAJORANA ritiene che si possa raggiungere lo scopo insi-

stendo, poichè ha ragione di credere che la Società delle Sicule non insisterebbe nelle antiche opposizioni.

RONCHETTI, sottosegretario di Stato per l'interno, risponde ad una interrogazione dell'on. Lucifero « sui gravi danni avvenuti nel Comune di Casino, e sul modo onde il Governo crede di soccorrere quella povera popolazione ».

Il Ministero non ha avuto dalle Autorità locali informazioni sui danni verificatisi nel Comune di Casino; però dalle informazioni avute dallo stesso on. Lucifero può argomentare che rimborsi non sieno possibili.

In ogni modo il Ministero si riserva di venire in aiuto di quelle popolazioni coi sussidî consentiti dalle esigenze del bilancio.

MAZZIOTTI, sottosegretario di Stato per le finanze. Il ministro delle finanze non ha ancora avuto le informazioni sollecitate e le ha chieste nuovamente. Non appena che siano pervenuti i reclami del Comune, questi saranno esaminati con la massima benevolenza, e sarà nei modi consentiti provveduto.

LUCIFERO si è rivolto ai due Ministeri perchè si trattava di un doppio ordine di provvedimenti.

Si è rivolto al Ministero dell'interno perchè sia provveduto ai danneggiati poveri. Gli consta che il municipio di Casino ha fatto le opportune istanze. Raccomanda quindi che si concedano sussidî nella maggiore misura possibile.

Ringrazia poi l'on. sottosegretario di Stato per le finanze della sua risposta e gli raccomanda di provvedere, appena avute le chieste informazioni, con sollecitudine e con tutta la larghezza consentita e corrispondente ai bisogni (Bravo! Bene!).

Seguito della discussione del bilancio del Ministero dell'interno.

PRESIDENTE avverte che la discussione rimase sospesa al capitolo 39.

RAMPOLDI parla sul servizio di pubblica beneficenza specialmente nei rapporti dei brefotrofi, e su quegli Istituti che raccolgono le madri legittime povere, malate.

Ricorda a proposito di questi ultimi istituti la nobile iniziativa di Milano. Invoca dal Governo lo studio amoroso di questa importante tutela sociale e di provvedervi con sollecite disposizioni legislative.

CAVAGNARI richiama l'attenzione del Governo sulla necessità di provvedere alla sistemazione delle spese di spedalità che tanta influenza hanno sulle condizioni economiche e sullo svolgimento delle Opere pie spedaliere.

GIOLITTI, ministro dell'interno, riconosce la necessità di disciplinare la materia dei brefotrofi e dell'infanzia abbandonata.

Se avesse avuto la sicurezza che un disegno di legge si fosse potuto discutere, lo avrebbe presentato; ma alla ripresa dei lavori parlamentari presenterà i provvedimenti invocati.

Assicura l'on. Cavagnari che si occuperà della grave questione da lui sollevata, per risolverla nel senso da lui desiderato.

MAZZA, relatore, reccomanda che si solleciti il concentramento, il raggruppamento e la trasformazione delle Opere pie che egli ritiene procedano troppo lentamente.

Richiama poi l'attenzione sulle ristrettezze finanziarie delle Opere ospitaliere riunite della città di Roma: dopo aver accennato alle somme stanziate per il culto, veramente esagerate, domanda se non sia opportuno devolverne una parte ad altri scopi urgenti.

In ogni modo allo sbilancio esistente occorrono provvedimenti urgenti, distogliendo, ove altri mezzi non sieno disponibili, parte delle entrate del fondo di beneficenza e religione della città di Roma.

GIOLITTI, ministro dell'interno, ha sollecitato con una circolare l'opera del concentramento, del raggruppamento e della trasformazione delle Opere pie.

Ricorda dichiarazioni sue precedenti circa la questione degli ospedali di Roma.

Ritiene che occorrano provvedimenti, fra i quali quello del ripristinamento del contributo dei Comuni.

MAZZA, relatore, richiama l'attenzione del ministro sui fanciulli abbandonati, invocando che il Ministero con esatte informazioni procuri di accertare il numero di questi fanciulli, che ora si ritiene ascenda a 30 mila, ciò che è assolutamente inverosimile.

Occorrono investigazioni sicure perchè il Governo deve preoccuparsi del fatto che i fanciulli abbandonati forniscono il maggior contributo alla delinquenza.

GIOLITTI, ministro dell'interno, ripete ciò che ha detto all'on. Rampoldi; ma stabilire fin d'ora che lo Stato si assuma tutto l'onere del mantenimento dei fanciulli abbandonati, è cosa grave. In ogni modo studierà la quistione con l'intendimento di risolverla.

MAZZA, relatore, raccomanda che sia dato un assetto definitivo all'ufficio dell'ispettorato sanitario, ed alla questione degli ambulatorî celtici.

Rammenta poi le vicende della epidemia manifestatasi lo scorso anno in Napoli per lamentare l'insufficienza dei servizî sanitari marittimi.

GIOLITTI, ministro dell'interno, dichiara che, dal lato curativo, egli considera la malattia celtica come ogni altra.

Assicura poi che fu impedito il propagarsi della peste in Napoli per l'azione energica, generosa, di medici e funzionarî degni d'ogni encomio. Ciò non toglie che egli abbia punito i negligenti.

Assicura del pari che intende ricostituire la direzione generale della sanità pubblica.

BIANCHI LEONARDO non ha abbastanza parole per encomiare l'opera della direzione di sanità e di tutto il corpo sanitario di Napoli, alla quale si deve se fu impedito il propagarsi del flagello. Ma non crede che siano imputabili di negligenza i medici del corpo sanitario marittimo e però esorta il ministro a restituirli al loro ufficio.

Presentazione di relazioni.

MORELLI-GUALTIEROTTI presenta la relazione sulla sistemazione del personale straordinario della carriera d'ordine e di ragioneria del Ministero della pubblica istruzione.

POZZI DOMENICO presenta la relazione sul disegno di legge relativo a maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento nel bilancio di grazia e giustizia.

Si riprende la discussione del bilancio del Ministero dell'interno.

SANTINI consiglia di affidare il servizio di medici di porto ai medici di marina che hanno maggiore esperienza delle epidemie esotiche.

Si compiace poi per il proposito del ministro di ricostituire la direzione di sanità che fu una gloria del ministro Crispi, come fu sua gloria la legge sulla polizia dei costumi.

CELLI, rilevando un'osservazione del preopinante, dichiara di non pentirsi d'aver combattuto la direzione di sanità, la quale aveva avuto il torto d'accentrare in sè troppe funzioni che non le erano proprie.

STAGLIANÒ sollecita la nomina del medico provinciale di Catanzaro.

GIOLITTI, ministro dell'interno, promette che provvederà appena sia deciso il concorso ora pendente.

GOTTORNO lamenta le condizioni antigieniche nelle quali è lasciato il quartiere fuori porta Pia.

GIOLITTI, ministro dell'interno, assumerà informazioni e prescriverà i necessari provvedimenti.

VALLE GREGORIO chiede che la stazione ferroviaria di Pontebba sia provveduta di un ufficio sanitario e di un locale per le disinfezioni.

GIOLITTI, ministro dell'interno, farà quanto da lui può dipendere per assicurare il servizio sanitario in quella stazione.

CERRI chiede se i prefetti abbiano diritto d'imporre ai Comuni i Consorzi per le condotte veterinarie.

GIOLITTI, ministro dell'interno, ignora che qualche prefetto abbia illegittimamente adempiuto al suo ufficio a questo riguardo.

SOCCI, anche a nome di altri amici, chiede che il servizio segreto sia sottoposto al sindacato parlamentare affinchè il fondo relativo non serva ad alimentare immoralità.

GIOLITTI, ministro dell'interno, nota che dal 1848 ad oggi nessun ministro dell'interno sentì di assumersi la responsabilità del servizio di polizia senza i mezzi necessarî; ed egli non si sente in grado di fare diversamente degli altri.

MAZZA, relatore, rammentando d'aver trattato di questo argomento nella relazione dello scorso anno, augura che la moralità politica si elevi così da consentire l'accoglimento della proposta dell'on. Socci.

(È respinta).

MEL, dopo aver encomiato l'opera data dall'on. ministro al miglioramento del servizio di pubblica sicurezza, gli raccomanda di compiere l'opera stessa, facendo un equo trattamento a quei funzionarî inferiori che non furono favoriti nell' applicazione della legge del 30 giugno 1901.

Raccomanda inoltre le specializzazione dei servizi e una giusta ripartizione dei fondi segreti (Benissimo !).

MAJORANA raccomanda che, per i fini della pubblica sicurezza, il ministro dell'interno dia opera perchè sia aumentato il presidio della città e provincia di Catania.

GIOLITTI, ministro dell'interno, terrà conto delle raccomandazioni dell'on. Mel, in quanto siano assecondabili e insisterà verso il ministro della guerra perchè il giusto desiderio dell'on. Majorana sia appagato.

FILÌ-ASTOLFONE osserva che il numero di carabinieri assegnato alla Sicilia e specialmente alla provincia di Girgenti, non corrisponde alla spesa sostenuta dalle provincie ed è insufficiente alle necessità del servizio.

GIOLITTI, ministro dell'interno, cercherà di provvedere il più sollecitamente che sia possibile.

NUVOLONI lamenta che si attribuiscano alle provincie le spese di casermaggio per servizî straordinari di pubblica sicurezza.

GIOLITTI, ministro dell'interno, giustifica la misura sotto l'aspetto legislativo, non ricusando di esaminare se qualche provincia trovisi in circostanze eccezionali.

LIBERTINI GESUALDO espone le condizioni della pubblica sicurezza nelle campagne della Sicilia invocando provvedimenti pronti ed efficaci.

GIOLITTI, ministro dell'interno, dichiara d'avere già chiesto un aumento di fondi per provvedere alle deficienze del servizio; notando però un miglioramento della sicurezza pubblica in Sicilia.

ROSELLI, al capitolo 81 *bis*, raccomanda al ministro di aumentare le stazioni di carabinieri nel circondario di Cittaducale.

GIOLITTI, ministro dell'interno. Terrà conto della sua raccomandazione.

SOCCI, al capitolo 82 « Carceri », vorrebbe sapere dal ministro se giusta le promesse fatte altra volta, intenda presentare il disegno di legge per migliorare le condizioni del personale carcerario.

GIOLITTI, ministro dell'interno, non ha potuto mantenere le promesse, perchè altri bisogni maggiori premevano. Ma prende impegno per il futuro bilancio di provvedere al personale delle carceri.

CREDARO richiama l'attenzione del ministro sulle condizioni del personale addetto alle case di correzione, ed invoca opportuni provvedimenti.

CERRI segnala al ministro le condizioni del personale delle carceri di Avezzano.

INDELLI rileva l'urgenza di risolvere il problema penitenziario, che si connette con molte delle più vitali questioni sociali e specialmente con quella dell'infanzia abbandonata e corrigenda.

Si rende ragione delle difficoltà finanziarie, che sono gravissime, ma nota che il sistema penitenziario è una necessaria conseguenza della nostra mutata legislazione penale.

Crede che alla soluzione del problema penitenziario debba essere coordinata l'abolizione del domicilio coatto, per aver modo di ridurre all'impotenza gli individui socialmente pericolosi e malvagi.

GIOLITTI, ministro dell'interno, conviene con l'on. Credaro che le case di correzione lasciano molto a desiderare, e si propone di studiarne l'ordinamento, specie per ciò che riguarda il personale. Avverte però che la questione da lui sollevata riguarda anche il personale dipendente dalle Opere pie.

Prende poi impegno di esaminare la questione sollevata dall'on. Cerri riguardo al carcere di Avezzano.

DI SCALEA rileva come si verifichino dei casi in cui la segregazione cellulare non viene effettuata per mancanza di locali, ciò che crea diverse applicazioni della legge penale.

Vorrebbe poi che nelle carceri si tenessero distinte le diverse categorie di delinquenti.

GIOLITTI, ministro dell'interno, osserva che per mancanza di locali, la Direzione è costretta a far subire la segregazione cellulare solo ai condannati pei reati più gravi.

Quanto alle categorie dei delinquenti già si provvede, per quanto è possibile, a tenerle distinte.

MAZZA, relatore, crede anch'egli con l'on. Credaro che ad una riforma efficace delle case di correzione non si potrà arrivare che sostituendo insegnanti al personale attuale.

Raccomanda poi al ministro di voler cominciare almeno a risolvere il problema penitenziario, stanziando una somma proporzionata; ciò è necessario se si vuole che il nuovo Codice penale possa avere la sua piena attuazione.

Rileva come questa deplorevole condizione di cose abbia non di rado per effetto di fare scontare una pena in condizioni più gravi di quelle stabilite dalla legge.

Crede che il Regolamento carcerario sia in perfetta antinomia col Codice penale, e come esso contenga pene paragonabili solo a quelle dei passati Governi dispotici, e torture fisiche applicabili anche ai minorenni ed alle donne. Invoca pertanto una riforma del Regolamento da tutti reclamata.

Segnala poi la convenienza di istituire il servizio antropometrico, che funziona già efficacemente nei paesi più civili, e che in Italia è reso anche più necessario dal grande numero dei delitti che rimungono impuniti.

GIOLITTI, ministro dell'interno, nota che data l' insufficienza delle nostre carceri è necessario mantenere un Regolamento rigido; prende però impegno di studiare la questione.

Quanto al servizio antropometrico non è troppo persuaso della sua utilità, e preferisce pensare prima a migliorar le carceri.

PALA, al capitolo 89, raccomanda al ministro di vedere se non si possa destinare a casa di reclusione o di custodia l'ex-carcere di reclusione in Tempio Pausania, che è in buono stato.

GIOLITTI, ministro dell'interno, terrà conto molto volentieri della raccomandazione.

TORRACA, al capitolo 117 « Sanità pubblica », richiama l'attenzione del ministro sulle condizioni di oltre 30 Comuni della Basilicata, il cui abitato è minacciato continuamente da rovina. Se ciò è di competenza del Ministero dei lavori pubblici, il ministro dell'interno dovrebbe metterlo sull'avviso.

Ricorda in proposito la catastrofe di Acerenza, ed invoca opportuni provvedimenti, non potendosi applicare le disposizioni attuali di legge, e trattandosi di Comuni che mancano assolutamente di mezzi.

Confida che il ministro vorrà informarsi e provvedere, come l'equità gli deve suggerire.

GIOLITTI, ministro dell'interno, conviene che il concorso dello Stato stabilito per legge sia in alcuni casi insufficiente, ma crede che, abbandonandosi tutto il carico, lo Stato si metterebbe in una pericolosa incognita finanziaria.

Assicura l'on. Torraca che non mancherà di richiamare l'attenzione del ministro dei lavori pubblici sulle condizioni dei Comuni da lui accennate, che riconosce tristissime, e non mancherà di dottare tutti quei provvedimenti che gli siano consentiti.

MAURY, al capitolo 133 « Sicurezza pubblica », raccomanda al ministro di vedere se non vi sia modo di ridurre le spese addossate ai Comuni per le truppe mandate in servizio di pubblica sicurezza. Esprime a questo proposito il più vivo elogio alla condotta ammirevole tenuta dai nostri soldati nelle Puglie in momenti e circostanze incresciosi (Bene!).

GIOLITTI, ministro dell'interno, terrà conto della raccomandazione dell'on. Maury circa la riduzione delle spese dei Comuni, e si associa agli elogi fatti della condotta del nostro esercito, che fu veramente esemplare (Bene!).

FALCONI GAETANO raccomanda al ministro di voler sollecitare l'esecuzione della convenzione della città di Fermo circa la costruzione del carcere.

CERRI rivolge uguale raccomandazione circa il carcere di Avezzano.

GIOLITTI, ministro dell'interno, nota che gli stanziamenti dovranno essere riservati per gli impegni assunti, fra i quali sono quelli per le convenzioni indicate.

(Si approvano i capitoli del bilancio, il riassunto della spesa, e l'articolo unico della legge).

Presentazione di un disegno di legge.

BALENZANO, ministro dei lavori pubblici, presenta un disegno di legge per variazioni di denominazione di un capitolo del bilancio del Ministero dei lavori pubblici.

Votazione a scrutinio segreto del bilancio dell'interno.

DEL BALZO G., segretario, fa la chiama.

Prendono parte alla votazione:

Abbruzzese — Abignente — Albertoni — Alessio — Anzani — Aprile — Arconati — Arnaboldi — Avellone.

Baccaredda — Baccelli Alfredo — Baccelli Guido — Badaloni — Barnabei — Barracco — Barzilai — Basetti — Battelli — Berenini — Bergamasco — Bertarelli — Bettòlo — Bianchi Emilio — Bianchi Leonardo — Bianchini — Bissolati — Bonacossa — Bonin — Bonoris — Borciani — Borghese — Borsani — Boselli — Bovi — Bracci — Branca — Brizzolesi — Brunicardi.

Calderoni — Caldesi — Calissano — Calleri Giacomo — Calvi — Camagna — Campi — Canevari — Cantalamessa — Cao-Pinna — Capaldo — Carugati — Castiglioni — Cavagnari — Celli — Cerri — Cesaroni — Chiappero — Chimienti — Chimirri — Chinaglia — Cimati — Cimorelli — Cirmeni — Cocco-Ortu — Cocuzza — Codacci-Pisanelli — Coffari — Colombo-Quattrofrati — Colonna — Colosimo — Contarini — Cornalba — Cortese — Costa-Zenoglio — Cottafavi — Credaro — Curreno.

D'Alife — Dal Verme — De Amicis — De Bellis — De Bernardis — De Cesare — De Cristoforis — De Felice-Giuffrida — Del Balzo Carlo — Del Balzo Girolamo — Dell'Acqua — De Luca Ippolito — De Luca Paolo — De Nava — De Nobili — De Novellis — De Riseis Giuseppe — Di Canneto — Di Rudinì Carlo — Di Sant'Onofrio — Di Scalea — Di Stefano — Donadio — Donati — Donnaperna — Dozzio.

Engel.

Facta — Falconi Gaetano — Falletti — Faranda — Farinet Alfonso — Fasce — Fazio — Ferraris Maggiorino — Fili-Astolfone — Finardi — Finocchiaro-Aprile — Florena — Fracassi — Francica-Nava — Fulci Ludovico — Fulci Nicolò — Fusco.

Galimberti — Gallini — Garavetti — Gatti — Gattorno — Gavotti — Ghigi — Giaccone — Ginori-Conti — Giolitti — Giordano-Apostoli — Giovanelli — Giuliani — Grassi-Voces — Grossi.

Imperiale — Indelli.

Lacava — Lagasi — Lampiasi — Landucci — Leali — Leone — Leonetti — Libertini Gesualdo — Licata — Lojodice — Lollini — Lovito — Lucchini Angelo — Lucchini Luigi — Lucifero — Luporini — Luzzatti Luigi — Luzzatto Arturo.

Majorana — Malvezzi — Mangiagalli — Mango — Mantica — Maraini — Marcora — Maresca — Marescalchi Alfonso — Marescalchi-Gravina — Mascia — Masciantonio — Massa — Maurigi — Mazza — Mazzella — Mazziotti — Meardi — Mel — Menafoglio — Merci — Morello — Micheli — Mirabelli — Montemartini — Monti Gustavo — Morandi Luigi — Morando Giacomo — Morgari — Murmura.

Nasi — Niccolini — Nuvoloni.

Orsini-Baroni.

Pais-Serra — Pala — Palberti — Pantano — Papadopoli — Pascolato — Patrizi — Pescetti — Piccolo-Cupani — Pistoja — Placido — Podestà — Pompilj — Pozzi Domenico — Pozzo Marco — Prinetti — Pugliese.

Quintieri.

Raccuini — Rampoldi — Rava — Resta-Pallavicino — Riccio Vincenzo — Ridolfi — Rizza Evangelista — Rizzo Valentino — Rizzone — Romano Adelelmo — Romano Giuseppe — Ronchetti — Rosano — Roselli — Rossi Enrico — Ruffo — Ruffoni.

Sacconi — Sanseverino — Santini — Scaramella-Manetti — Serra — Sili — Silva — Silvestri — Socci — Solinas-Apostoli — Sonnino — Sorani — Sormani — Soulier — Spagnoletti — Squitti — Staglianò — Stelluti-Scala — Suardi.

Talamo — Taroni — Tedesco — Testasecca — Ticci — Tinozzi — Toaldi — Torlonia — Torraca — Tripepi — Turati — Turbiglio.

Valle Gregorio — Valli Eugenio — Varazzani — Vendramini — Ventura — Vigna — Vollaro-De Lieto.

Weil-Weiss — Wollemborg.

Zabeo — Zanardelli — Zannoni.

Sono in congedo:

Berio — Bertesi.

Caratti — Carmine — Chiesi — Civelli — Compagna.

Danieli — De Asarta — De Marinis — Di Trabia.

Falcioni — Frascara Giuseppe.

Gattoni — Gavazzi — Gianolio — Guerci.

Laudisi.

Marzotto.

Ottavi.

Pavia — Piovene — Pozzato.

Romanin-Jacur — Rossi Teofilo — Rubini.

Scalini.

Valeri — Vienna.

Sono ammalati:

Afan de Rivera.

Capoduro — Colajanni.

Fabri.

Magnaghi — Marazzi — Marsengo-Bastia.

Nocito.

Rizzetti — Rovasenda.

Assenti per ufficio pubblico:

Brunialti

Compans.

Ferrero di Cambiano.

Martini.

PRESIDENTE proclama il risultamento della votazione.

Favorevoli	200
Contrari	63

(La Camera approva).

Discussione del bilancio dei lavori pubblici.

RIZZO VALENTINO considera come eminentemente politico il dicastero dei lavori pubblici, perchè dal modo con cui le opere pubbliche sono svolte, dalla loro equa ripartizione nelle varie re-

gioni può dipendere l'aumento o la diminuzione di molta parte del pubblico malcontento.

Ricorda le sue precedenti osservazioni su questo bilancio, e dichiara che limitasi a trattare due sole questioni, persuaso che il discorso dell'8 maggio dell'on. Chinaglia e l'ordine del giorno della Giunta generale del bilancio lo dispensino dal dimostrare il danno, anche finanziario, che produce l'interruzione nei lavori pubblici cominciati.

Le due questioni che intende trattare sono quella che concerne la deficienza del personale del Genio civile e l'esercizio economico delle ferrovie a traffico limitato.

Ricorda recenti dichiarazioni dell'on. Niccolini sulla mancanza del personale del Genio civile, e nota che lo stesso relatore della Giunta del bilancio la deplora.

Domanda al ministro se e come intenda provvedere. Egli chiede pure quale sia la sua opinione sugl'ispettorati compartimentali, dimostrando che non corrisposero alle aspettazioni della legge Genala del 1893, non per difetto delle persone, ma perchè la riforma fu incompleta e l'organamento rimase senza mezzi.

La prova della sua imperfezione si ha nel disegno di legge presentato nel marzo del 1900 dall'on. Lacava, che tendeva a modificare la legge del 1893 e che non fu discusso.

L'oratore domanda al ministro quali siano le sue idee su quegli ispettorati.

Parlando del servizio economico sulle ferrovie a traffico limitato, sostiene che l'esperimento finora fatto, in dodici mesi, gli dà diritto di ripetere che la legge del giugno 1901 rimase quasi ineseguita; e ciò è deplorevole sia pei beneficî che si aspettavano e promettevano, sià perchè un esperimento largo potrebbe giovare nella scadenza delle Convenzioni.

Prega il ministro di essere anche in questo punto chiaro e preciso.

CAVAGNARI si associa al voto del relatore perchè si provveda al compimento delle strade nazionali e provinciali ed alla manutenzione delle strade comunali obbligatorie, manutenzione che dovrebbe, col concorso del Comune, essere affidata alle provincie.

Plaude all'iniziativa presa in questo senso dall'Amministrazione provinciale di Torino.

Raccomanda anche di abbreviare la procedura amministrativa per la costruzione delle strade provinciali, in modo da eliminare le complicazioni ed i ritardi che si deplorano ora.

Richiama poi l'attenzione del ministro sulla questione del porto di Genova, e lamenta che, mentre la legge del 1897 e la convenzione del 1898 riconoscevano come necessaria l'esecuzione di determinati lavori, una successiva convenzione abbia, invece, escluso alcuni di tali lavori, fra i quali quello indispensabile per l'allacciamento della parte orientale del porto alla stazione orientale.

Afferma che codesta convenzione fu non solo inopportuna ma anche assolutamente illegale, poichè distrasse ad altro scopo fondi stabiliti per legge.

Domanda quindi al ministro che provveda all'esatta esecuzione della legge. E in questo senso presenta il seguente ordine del giorno:

« La Camera richiama l'attenzione del Governo sulla opportunità e convenienza di non stornare i fondi stanziati con la legge 2 agosto 1897 per il porto e per la stazione ferroviaria di Genova dalle opere contemplate dalla citata legge ».

MAJORANA richiama l'attenzione del Ministero e della Camera sulla questione del sussidio chilometrico per le ferrovie da affidarsi all'industria privata.

Chiede al ministro se ritenga che per ogni esercizio si possa o anzi si debba fruire dei residui degli esercizi precedenti; e gli chiede pure quali criteri intenda seguire nella assegnazione di tali sussidî, notando che finora andarono quasi esclusivamente a beneficio delle regioni più ricche e più provviste di ferrovie, contrariamente allo spirito della legge.

Afferma che a parità di condizioni debba darsi la precedenza alle ferrovie delle regioni più disagiate, e fa voti che il sussidio chilometrico venga aumentato. Diversamente la legge fallirà completamente al suo scopo (Bene!).

BARZILAI, in unione cogli onorevoli Santini, Torlonia, Galluppi, Mazza, Leali e Canevari, ha presentato il seguente ordine del giorno:

« La Camera invita il Governo a presentare il promesso disegno di legge sul riallacciamento delle stazioni ferroviarie della capitale ».

Ricorda che il sottosegretario di Stato pei lavori pubblici affermò la necessità di risolvere questo problema. Si augura quindi che il ministro accetterà l'ordine del giorno e presenterà al più presto l'atteso disegno di legge.

Presentazione di una relazione.

ALESSIO presenta la relazione sulla domanda di autorizzazione a procedere contro l'on. Enrico Calleri.

Interrogazioni.

DEL BALZO GIROLAMO, segretario, ne dà lettura.

« I sottoscritti chiedono di interrogare gli onorevoli ministri della pubblica istruzione e dell'interno per conoscere le ragioni per le quali i Comuni di Giardinello e di Balestrate (Palermo) non pagano gli stipendî al alcuni maestri elementari.

« Credaro, Socci ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'on. ministro dei lavori pubblici, per conoscere le ragioni dei continui ritardi nell'esecuzione dei lavori da lungo tempo deliberati e in parte già cominciati nelle stazioni e nelle adiacenze del porto di Genova.

« Imperiale ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per sapere se e quali provvedimenti intenda prendere per garantire la pubblica sicurezza, e l'incolumità dei cittadini in Isola Liri di fronte al nuovo atteggiamento che la locale Lega accenna a prendere.

« Grossi ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'on. ministro dell'interno per sapere se intenda di presentare il progetto di legge sullo stato degli impiegati civili.

« Ghigi ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'on. ministro della marina per conoscere se sia disposto a secondare il voto ripetutamente manifestato dal Consiglio comunale di Cagliari, perchè una nave della R. marina sia destinata, come per il passato, a stazionare in quel posto.

« Baccaredda ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'on. ministro dell'interno sull'arresto e scarcerazione di tre operai della lega di miglioramento ad Isola Liri e sugli ordini che intende dare alle Autorità locali perchè rispettino il diritto di qualsiasi cittadino e sorveglino chi spera in disordini per rendere necessaria la repressione da parte delle Autorità politiche.

« Gaetani di Laurenzana ».

La seduta termina alle 19.40.

Comunicazioni della Segreteria della Camera

Deliberazioni della Giunta generale del bilancio.

La Giunta generale del bilancio ha oggi proseguito l'esame del disegno di legge n. 136: « Ruolo organico del personale del Ministero d'agricoltura, industria e commercio ».

Vennero, da alcuni membri della Giunta generale, formulati parecchi quesiti ai quali il ministro sarà pregato di dare opportune risposte in una prossima adunanza.

Vennero poi approvate le relazioni:

1.ª Morelli Gualtierotti (n. 140-*a*): sulla sistemazione del personale straordinario del Ministero della pubblica istruzione;

2.ª Pozzi Domenico (n. 125-*a*): maggiori assegnazioni e riduzioni di stanziamento sul bilancio del Ministero di grazia e giustizia.

Costituzione di Commissioni e nomina di relatori.

Indennità ai deputati (144). — Presidente, l'on. Mel; segretario, l'on. Malvezzi.

Commissioni convocate per domani sabato 14 giugno 1902.

Alle ore 10: la Sottogiunta bilanci guerra e marina.

Alle ore 11: coll'intervento degli onorevoli ministri delle finanze e di grazia e giustizia e dei culti, la Commissione per l'esame di disegni di legge sulle decime (96 e 96 *bis*) (Ufficio II).

Alle ore 14: la Giunta generale del bilancio per udire le relazioni sui disegni di legge:

1. Maggiori assegnazioni sul bilancio istruzione pubblica (166-*a*).
2. Bilancio tesoro (33-*a*).

Alle ore 14: la Commissione permanente per la biblioteca.

Alle ore 15: - in seduta privata - la Giunta permanente per le elezioni.

Alle ore 16: la Commissione incaricata di riferire sul disegno di legge: « Prevenzione e cura della pellagra » (107) (Ufficio III).

Alle ore 17: la Commissione per l'esame della domanda d'autorizzazione a procedere in giudizio contro il deputato Engel per lesioni personali lievi (155) (Ufficio IV).

Alle ore 18: coll'intervento dell'on. presidente del Consiglio dei ministri e del ministro dei lavori pubblici, la Commissione, per l'esame della proposta d'inchiesta sull'esercizio delle ferrovie, d'iniziativa dei deputati Pantano e Colajanni (87) (Ufficio I).

DIARIO ESTERO

Si ha da Londra in data di ieri 13 giugno:

Il lord mayor ed i rappresentanti delle corporazioni della *city* si sono recati ieri al palazzo di Buckingham per presentare al Re Edoardo un indirizzo di felicitazione per la conclusione della pace coi Boeri.

Il Re Edoardo, nel discorso di risposta all'indirizzo, disse:

« Mi unisco a voi con tutto il cuore per ringraziare Dio onnipotente della fine di una lotta, che, imponendo al Mio popolo tanti sacrifizi, sopportati con ammirevole coraggio, condusse al risultato che darà al Mio Impero maggiore grandezza e forza nuova ».

Il Re parlò poscia dell'ammirazione universalmente manifestata pel valore e la costanza degli ufficiali e dei soldati inglesi, che, dovendo combattere un nemico coraggioso e deciso, sormontarono difficoltà senza esempio.

Il Re Edoardo così concluse: « Quelli che furono nostri avversari diventano ora nostri amici. È mia ardente speranza che con mutua cooperazione e con buona volontà i ricordi del passato possano rapidamente far posto a vincoli di lealtà e di umanità, inaugurando un'èra di pace e di prosperità nell'Africa meridionale ».

***

Ad un banchetto dato a Londra, in onore dei funzionari del Ministero delle Colonie, il ministro, sig. Chamberlain, tenne un discorso, in cui disse che la fine della guerra fu onorevole per entrambe le parti. L'Inghilterra raggiunse la mèta per cui combattè. Il Governo, per quanto riguarda le questioni personali e private dei nemici, si mostrò magnanimo, però non fece alcuna concessione che potesse riuscire svantaggiosa alla soluzione della questione sud-africana. Il modo con cui i Boeri accolsero le condizioni di pace è un indizio favorevole per l'avvenire.

Il ministro terminò dicendo: « Possiamo dichiarare che l'opera nostra ha contribuito efficacemente al consolidamento dell'Impero ».

***

I giornali inglesi hanno dall'Africa del Sud che, secondo informazioni provenienti da tutti i distretti, i Boeri continuano a dar prova della massima buona volontà e che alcuni di essi si mostrano entusiasmati di far parte dell'esercito britannico.

Il Consiglio municipale della Città del Capo ha deciso di offrire una spada d'onore al generale lord Kitchener.

I giornali della colonia usano un linguaggio assai cordiale verso i Boeri.

***

In Olanda si starebbe formando un Comitato col proposito di tener viva l'agitazione anti-inglese nell'Africa meridionale.

Secondo lo *Standard*, di Londra, il Governo olandese, preoccupato dalle conseguenze dell'azione di un siffatto Comitato, farebbe pratiche presso l'ex-presidente Krüger per indurlo a prestare giuramento di fedeltà agli Inglesi, per togliere al Comitato stesso, l'autorità ed il prestigio che gli verrebbe dal far capo al vecchio patriota boero.

***

Il *Morning Post* pubblica un dispaccio da Washington, il quale dice che le condizioni offerte ai Filippini dagli Americani sono assai più liberali di quelle accordate dagli Inglesi ai Boeri.

Esse non hanno la forma di condizioni imposte per una resa, ma prendono invece la forma di una legge che abbia lo scopo di dotare l'Arcipelago di un governo civile.

Questa legge, lasciando la direzione generale alla Commissione americana per le Filippine, prevede l'istituzione di corpi municipali e provinciali, lascia l'Arcipelago sotto la legislazione americana, ad eccezione di ciò che riguarda la giuria ed il porto d'armi, stabilisce la creazione di una moneta d'argento filippina e conferisce agli indigeni il nome di cittadini filippini, sotto il protettorato degli Stati-Uniti.

La Camera dei rappresentanti esamina attualmente tali condizioni, che sono state elaborate dal Senato.

È probabile che esse saranno approvate e che così si porrà fine alle ostilità.

***

Nella seduta di ieri della Camera dei deputati d'Ungheria, il presidente del Consiglio, sig. Coloman-Szell, interpellato sulla triplice alleanza, dichiarò che la considera necessaria per la monarchia austro-ungarica.

Il ministro aggiunse che non può dare informazioni sul nuovo trattato che sarà nei suoi moventi identico all'antico, nè sui negoziati tra il cancelliere dell'Impero tedesco, conte de Bülow, ed il ministro degli affari esteri italiano, on. Prinetti, a Venezia; ma assicura che quei negoziati corrisposero agli scopi dell'alleanza.

L'adesione dell'Ungheria all'alleanza franco-russa, non sarebbe vantaggiosa all'Ungheria dal punto di vista economico.

NOTIZIE VARIE

ITALIA.

S. M. il Re, accompagnato dai personaggi della Sua Casa militare, partirà oggi con treno speciale per Torino, ove presenzierà domani la premiazione degli ufficiali vincitori del concorso ippico internazionale.

In memoria di Re Umberto. — Il 29 luglio p. v., sarà a Livorno solennemente scoperto un busto in bronzo di Umberto I, opera dello scultore livornese Angiolo Vannetti, e ad iniziativa di questo Circolo *Savoia*. Sono stati nominati, pel nobile scopo, un Comitato di patronesse, formato dalle primarie signore; un Comitato d'onore del quale fanno parte anche il senatore De Larderel, l'on. Micheli, il Prefetto, il Sindaco, ecc., e un Comitato esecutivo, presieduto dal cav. G. Malenchini.

In Campidoglio. — Il Consiglio comunale di Roma nella sua adunanza di ieri sera, dopo avere commemorato l'ingegnere emerito del municipio, comm. Erzoch, morto nel mattino, e dopo aver assistito allo svolgimento di alcune interrogazioni, alle quali risposero i relativi assessori, intraprese la discussione sulla proposta:

« Modificazioni al Regolamento delle scuole elementari per poter addivenire alla nomina dei maestri supplenti ».

La proposta suscitò viva discussione, e venne approvata con la riserva di provvedere con speciali disposizioni a quegli insegnanti diurnisti che da oltre due anni prestano servizio, e con l'avere stabilito che il limite d'età per concorrere ai posti di insegnanti municipali sia elevato a 30 anni pei maestri ed a 25 per le maestre.

Rendita 3 1/2 per cento. L'*Agenzia Stefani* pubblica:

L'on. Ministro Di Broglio ha collocato la prima emissione del nuovo consolidato 3,50 per cento, ottenendo il prezzo di L. 96 per cento, netto da ogni spesa, con godimento dal 1° luglio, e dovendo decorrere l'interesse a favore degli assuntori dal giorno dell'effettuato pagamento.

L'emissione fu totalmente collocata in Italia.

Le feste di Torino. — Iersera ha avuto luogo un grande ricevimento con ballo dato dal Prefetto.

Vi assistevano le LL. AA. RR. il Duca e la Duchessa d'Aosta ed il Conte di Torino.

Vi intervennero pure le LL. EE. gli Ambasciatori Pasetti, Wedel e Nelidow, il Principe e la Principessa di Windischgraetz, moltissime dame, senatori, deputati, tutte le Autorità, le notabilità e gli ufficiali esteri ed italiani.

La festa riuscì splendida e animatissima.

All'Esposizione di Belle Arti. — L'Esposizione di pittura, scultura e di *bianco e nero* rimarrà aperta nel palazzo in via Nazionale fino a domenica 22 corr.

Domani vi sarà il sorteggio dei premî fra gli iscritti alle Società dei cultori delle Belle Arti.

Oltre a quelli già annunziati, hanno venduto in questi giorni i seguenti artisti:

Estevan, Battaglia Clelia, Serra Enrique, Tomba Casimiro, Swedonsky, Rossi-Scotti, De Tommasi, Nardi, Jerace, Lori, Lirque, Carlandi, Gabrini, Apolloni, Coleman, Rossini, Tiratelli, Bertolla Bidoli-Salvagnini, Graverando, Liebermann, Robbe, Besnard, Helleu, Thurn, Brioschi, Steinlen, Raffaelli-Houdard, Van Muyden, Delâtre, Forel, Hirzel, Boutet de Mouvel, Delavallé, Vitalini, Lheutre, Huard, Paczka, Turlin, Détouche, Pinchon.

Società degli acquarellisti romani. — La Società degli acquarellisti si riunì ieri in assemblea al palazzo dell'Esposizione per eseguire l'estrazione dei premî fra i soci.

Vinsero il primo premio (acquarello di Francesco Ferraresi) il Municipio; il secondo (acquarello di Alessandro Battaglia) la Camera di commercio; il terzo (acquarello di Piccinni) il duca di Camastra; il quarto (acquarello di Stefanori) il cav. Nicolò Arnaldi.

Per la salma di Antonio Fratti. — Ieri giunsero in Atene, e ripartirono per Domokos, il Sindaco di Forlì e l'ex-deputato Chiesi per prendervi in consegna la salma di Antonio Fratti e trasportarla a Forlì.

Il Governo greco ha ordinato che, durante la cerimonia dell'esumazione e della consegna, sieno resi alla salma gli onori militari.

Necrologio. — Ieri è morto in Roma il comm. Errico Cantone, maggiore generale addetto al Comando superiore dell'arma dei RR. carabinieri.

Era nato in Andorno nel 1845 ed aveva percorso tutti i gradi della gerarchia militare, partendo da soldato volontario nel 1863.

Stamane hanno avuto luogo i funerali con l'intervento delle truppe della guarnigione e di numerosi ufficiali generali, superiori, subalterni ed amici privati.

L'incaglio del piroscafo Arabia. — Il Ministero della Marina comunica:

Il comandante della R. nave *Iride* telegrafa da La Canea che dopo aver sbarcato passeggieri, posta e materiali presi a bordo dell'*Arabia*, della N. G. I., è subito ritornata sul luogo dell'incaglio, ove trovò in buona salute l'equipaggio dell'*Arabia* attendato ed intento a ricuperare attrezzi ed altro materiale mobile della nave.

La posizione dello scafo si è resa anche più difficile.

Si attende l'*Entella*, spedito dalla Società per tentare il disincaglio e, ove occorra, approderanno ad Elaphonisi anche i piroscafi *Egadi* proveniente da Messina, *Singapore* proveniente da Alessandria e *Stura* proveniente dal Pireo.

Terremoto. — Ieri, a Catania ed a Mineo, furono avvertite due scosse di terremoto, che non causarono danni.

Marina mercantile. — Il piroscafo *Orione*, della N. G. I., partì il giorno 11 da Montevideo per Santos. Ieri l'altro il piroscafo *La Plata*, della S. I., giunse a Buenos-Ayres, ed il piroscafo *Italia*, della S. A. A., da San Vincenzo proseguì per il Plata. Ieri il piroscafo *Piemonte*, della Veloce, da Ile-du-Levant, proseguì per Genova.

ESTERO.

I lavori del Sempione. — Dall'ultima situazione dei lavori della galleria del Sempione, pubblicata dall'impresa il 1° giugno corr., rileviamo le seguenti indicazioni:

Lato Nord. — La galleria d'avanzamento ha attraversato degli schisti cristallini verdi e dei gneiss schistosi. Il progresso medio della perforazione meccanica è stato di metri 6,48 per giorno di lavoro.

Lato Sud. — La galleria d'avanzamento ha attraversato il micaschisto ed una vena di calcare bianco. La sorgente incontrata al chilom. 4,521 raggiunge una temperatura di 21 centigradi. La perforazione meccanica è cominciata il 20 maggio alle ore 10,30. Il progresso medio è stato di m. 5,44 per giorno di lavoro. Le acque provenienti dal tunnel comportarono 835 litri al secondo.

L'industria del ferro in Svezia. — Giusta un rapporto del console inglese a Stocolma, l'industria del ferro — produzione ed esportazione — della Svezia ha presentato nel 1° trimestre 1902 un aumento corrispondente a circa 4000 tonnellate di minerale delle diverse specie; ciò si rileva pure dal numero degli alti forni, ecc., che nel 1901 era di 422 ed ora è di 486.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

BERLINO, 13. — La Commissione per la nuova tariffa doganale ha approvato, secondo il progetto del Governo, le voci 389, 390 e 391 relative alla seta greggia.

Per le voci 392 e 393, relative alla seta lavorata, i dazi sono stati ridotti a 20 marchi.

Per la seta filata o no e non tinta, il dazio è stato stabilito in 40 marchi ed in 60, se la seta è tinta.

Per la seta torta, tinta oppure no, il progetto del Governo stabiliva rispettivamente 50, 100 e 200 marchi.

Le voci 394 e 395 relative alla seta cardassata ed ai cascami di seta e la voce 396 relativa alla seta cardassata ed ai cascami di seta filata, sono state approvate conformemente al progetto del Governo.

FILADELFIA, 14. — Un incendio distrusse un grande stabilimento di selleria.

Vi sono una diecina di morti.

LONDRA, 14. — Il corrispondente del *Times* da Parigi ha avuto un'intervista con un personaggio francese.

Questi gli dichiarò che il *trust* oceanico è rivolto direttamente contro la Francia e contro i paesi che non prendono parte alla combinazione di Morgan.

Soggiunse essere dovere del Governo di proteggere le Compagnie francesi; e concluse dicendo essere conveniente un accordo fra le Compagnie marittime francesi ed italiane e le Compagnie ferroviarie della Svizzera, del Belgio e della Francia per la formazione di un *contro-trust*.

PARIGI, 14. — La *Lanterne* segnala il nome del generale Aormal, come quello dell'ufficiale superiore deferito al Consiglio d'inchiesta.

Si tratterebbe di un affare di estorsione di eredità.

PARIGI, 14. — Il corrispondente del *Figaro*, da Gibuti, telegrafa essere informato che Ras Maconnen si fermerà probabilmente a Parigi, ritornando da Londra, dove va a rappresentare Menelik all'incoronazione di Re Edoardo VII.

I negoziati continuano fra il Governo francese e l'abissino circa la ferrovia da Gibuti alla capitale dell'Abissinia.

È quasi certo che il Negus approverà il contratto attualmente in discussione.

Le relazioni fra i due paesi, secondo il corrispondente del *Figaro*, non furono mai così cordiali come ora.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

del R. Osservatorio del Collegio Romano

del 13 giugno 1902

Il barometro è ridotto allo zero. L'altezza della stazione è di metri . . . . 50,60.

Barometro a mezzodì . . . . 757,6.

Umidità relativa a mezzodì . . . . 48.

Vento a mezzodì . . . . SW moderato.

Cielo . . . . poco nuvoloso.

Termometro centigrado . . . . { massimo 24°,5 / minimo 14°,0

Pioggia in 24 ore . . . . 0,0.

Li 13 giugno 1902.

In Europa: pressione massima di 764 sulla Finlandia, minima di 747 sul passo di Calais.

In Italia nelle 24 ore: barometro salito ovunque fino a 5 mm negli Abruzzi e Puglie; temperatura diminuita all'estremo Sud e in Sicilia, aumentata altrove: venti forti del 3° quadrante; qualche pioggiarella lungo la catena Alpina e sul versante Tirrenico.

Stamane: cielo sereno al Sud ed in Sicilia, vario al Centro, Veneto e Sardegna, alquanto nuvoloso altrove; venti deboli varî al NW ed isole, moderati o forti del 3° quadrante altrove; Tirreno superiore alquanto agitato.

Barometro: massimo a 762 in Sicilia, minimo tra 756 e 757 in Piemonte e Lombardia.

Probabilità: venti deboli o moderati varî all'estremo Nord e Sicilia, moderati o forti del 3° quadrante altrove; cielo nuvoloso sull'Italia superiore con alcune pioggie e temporali, sereno o poco nuvoloso altrove; alto e medio Tirreno alquanto agitato.

BOLLETTINO METEORICO

dell'Ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, li 13 giugno **1902**.

STAZIONI	STATO del cielo ore 7	STATO del mare ore 7	TEMPERATURA Massima	TEMPERATURA Minima
			nelle 24 ore precedenti	
Porto Maurizio	coperto	agitato	22 0	16 5
Genova	coperto	mosso	19 7	15 9
Massa Carrara	3/4 coperto	legg. mosso	18 7	13 9
Cuneo	coperto	—	22 0	14 0
Torino	coperto	—	21 9	14 8
Alessandria	3/4 coperto	—	22 6	16 5
Novara	3/4 coperto	—	23 0	14 2
Domodossola	piovoso	—	22 7	13 6
Pavia	3/4 coperto	—	25 7	12 7
Milano	coperto	—	26 7	14 3
Sondrio	coperto	—	23 5	14 5
Bergamo	coperto	—	20 0	13 0
Brescia	1/2 coperto	—	22 0	15 0
Cremona	1/2 coperto	—	24 4	13 8
Mantova	sereno	—	23 2	16 4
Verona	1/4 coperto	—	22 3	14 3
Belluno	3/4 coperto	—	23 2	14 1
Udine	1/4 coperto	—	22 9	14 6
Treviso	sereno	—	24 2	15 6
Venezia	1/4 coperto	legg. mosso	22 3	16 1
Padova	sereno	—	22 0	14 6
Rovigo	coperto	—	23 6	15 5
Piacenza	1/2 coperto	—	23 5	16 9
Parma	3/4 coperto	—	22 7	15 0
Reggio Emilia	1/4 coperto	—	23 0	14 0
Modena	1/2 coperto	—	23 4	15 3
Ferrara	1/2 coperto	—	23 0	15 3
Bologna	1/4 coperto	—	22 0	15 8
Ravenna	1/2 coperto	—	21 2	14 1
Forlì	1/2 coperto	—	23 0	14 8
Pesaro	coperto	calmo	23 7	16 1
Ancona	1/2 coperto	legg. mosso	25 2	16 9
Urbino	3/4 coperto	—	19 8	13 7
Macerata	1/2 coperto	—	21 0	15 2
Ascoli Piceno	sereno	—	23 5	16 0
Perugia	1/4 coperto	—	19 0	11 6
Camerino	1/4 coperto	—	18 1	12 0
Lucca	1/4 coperto	—	21 7	13 5
Pisa	1/4 coperto	—	20 0	12 1
Livorno	1/4 coperto	calmo	20 5	13 8
Firenze	sereno	—	21 0	13 4
Arezzo	1/4 coperto	—	19 3	10 7
Siena	1/2 coperto	—	19 5	12 7
Grosseto	1/4 coperto	—	24 2	14 0
Roma	sereno	—	23 1	14 0
Teramo	sereno	—	22 5	12 2
Chieti	sereno	—	23 0	14 6
Aquila	sereno	—	17 9	10 4
Agnone	sereno	—	19 2	11 0
Foggia	sereno	—	25 4	18 8
Bari	sereno	calmo	25 9	13 8
Lecce	1/4 coperto	—	27 7	14 3
Caserta	sereno	—	22 1	12 6
Napoli	sereno	calmo	20 2	14 9
Benevento	sereno	—	21 2	14 4
Avellino	sereno	—	20 8	14 2
Caggiano	1/4 coperto	—	18 1	9 6
Potenza	1/4 coperto	—	16 0	9 3
Cosenza	—	—	—	—
Tiriolo	sereno	—	21 8	5 2
Reggio Calabria	sereno	mosso	22 4	15 0
Trapani	sereno	calmo	22 8	15 2
Palermo	sereno	legg. mosso	26 1	11 1
Girgenti	sereno	calmo	21 4	16 0
Caltanissetta	sereno	—	27 4	16 2
Messina	sereno	calmo	23 0	17 3
Catania	sereno	calmo	28 3	15 3
Siracusa	sereno	legg. mosso	25 9	15 2
Cagliari	1/2 coperto	legg. mosso	24 6	9 0
Sassari	1/2 coperto	—	22 9	14 0

Direttore: AVV. GIOVANNI PIACENTINI. Tipografia delle Mantellate. RAFFAELE TUMINO, *Gerente responsabile.*